

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (11 ^a Senato e XI Camera)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	49
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	50
GIUSTIZIA (II)	»	66
DIFESA (IV)	»	77
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	82
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	130
AFFARI SOCIALI (XII)	»	133
AGRICOLTURA (XIII)	»	144
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	182
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	183

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria C. 1921 Governo. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, nel riferire sui contenuti del decreto, con il quale per la seconda volta nel corso della corrente legislatura s'interviene in via d'urgenza sulla questione del sovraffollamento carcerario, evidenzia come esso, pur non avendo dimensioni particolarmente estese, non sia immune da talune criticità, essenzialmente derivanti da un

insufficiente coordinamento con la normativa vigente.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1921 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto introduce un complesso di misure finalizzate a ridurre le presenze nelle carceri, incidendo sia sui flussi di ingresso che su quelli in uscita dal circuito penitenziario, e a rafforzare gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute o sottoposte a restrizione della libertà personale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge innova in più punti l'ordinamento vigente non sempre effettuando gli opportuni coordinamenti con il precedente tessuto normativo; in particolare:

l'articolo 2, comma 1, lettera a) – che modifica l'articolo 73, comma 5, del

testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), sostituendo la circostanza ivi prevista con un'autonoma fattispecie di reato – non coordina con la nuova disposizione il contenuto dell'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, il quale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c*), introduce, nell'ambito dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede la diretta espulsione del cittadino straniero da parte del questore, ancorché il comma 6 del medesimo articolo, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, continui a mantenere la competenza ad adottare il provvedimento di espulsione in capo al magistrato di sorveglianza;

l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, dispone che i componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale “(...) sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari”, ancorché la legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), disponga in via generale che “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri” debbano essere adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

il decreto-legge, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), laddove modifica l'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del testo unico sull'immigrazione allo scopo di ampliare le ipotesi di espulsione come misura alternativa alla detenzione,

reca una previsione di cui dovrebbe essere chiarita la portata applicativa nella parte in cui dispone che l'espulsione è consentita per i delitti previsti dal testo unico per i quali sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni. Ciò in quanto, da un lato, non sembrerebbero esservi nel testo unico delitti per i quali la pena edittale sia quella della reclusione inferiore o pari nel massimo a 2 anni e, dall'altro, in quanto il primo periodo del comma 5 dell'articolo 16 – presumibilmente solo con riferimento ai reati non contemplati dal testo unico – prevede in via generale che l'espulsione possa essere disposta anche nel caso di delitti puniti con pena superiore a due anni (la disposizione succitata fa infatti riferimento anche a delitti per i quali la pena ancora da scontare sia pari o inferiore a due anni);

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, laddove dispone che “*I componenti del Garante nazionale [dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale] non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici*”, reca una disposizione che dovrebbe essere maggiormente circostanziata ed in relazione alla quale dovrebbe nel contempo essere valutata la sostituzione del divieto di assumere cariche o incarichi con quello di ricoprire cariche o incarichi, uniformando così la terminologia utilizzata a quella di altre analoghe normative vigenti (si veda, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, relativa all'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che dispone che “*Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può rivestire cariche elettive né “ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica*”);

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), che introduce nell'ordinamento penitenziario il nuovo articolo 58-*quinquies*, laddove richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, reca un rinvio normativo generico che dovrebbe essere circostanziato, individuando le disposizioni concretamente applicabili;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) – che modifica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – si chiarisca la portata applicativa della previsione in base alla quale l'espulsione è consentita per i delitti previsti dal testo unico per i quali sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni; si provveda altresì a chiarire il rapporto tra la succitata disposizione e quella contenuta al primo periodo del comma 5 dell'articolo 16, che prevede che l'espulsione possa essere disposta anche nel caso di delitti puniti con pena superiore a due anni;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, si valuti la sostituzione del termine “assumere” con il termine “ricoprire”, più appropriato e utilizzato in altre analoghe normative vigenti.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) si dovrebbero coordinare le nuove previsioni inserite all'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), con quelle di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, il quale continua a richiamare la disciplina previgente;

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), si dovrebbero coordinare le previsioni inserite nel nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) con quelle contenute al comma 6 del medesimo articolo, in quanto le due norme affidano la competenza ad adottare il provvedimento di espulsione del cittadino straniero a due soggetti diversi;

all'articolo 7, comma 2, laddove dispone che i componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale siano nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – si valuti se non sia opportuno modificare la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), si dovrebbe specificare il richiamo generico ivi contenuto. ».

Renato BALDUZZI intende svolgere un'osservazione che trae spunto dalla proposta di parere formulata dalla relatrice, in cui per l'ennesima volta viene evidenziata la mancata allegazione a un disegno di legge di conversione delle relazioni ATN e AIR. A tal proposito, sottolinea come, se appare comprensibile che le ragioni di urgenza che motivano l'adozione di un decreto-legge possano anche giustificare la mancata predisposizione di tali importanti relazioni istruttorie all'atto dell'emanazione del provvedimento, non sussiste al contempo alcuna adeguata giustificazione che possa esimare il Governo dal produrle nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, al fine di porre fine a quello che è diventato un vero e proprio ritornello sempre ricorrente nei pareri del Comitato, propone di interessare la Presidenza della Camera affinché provveda a sensibilizzare il Governo riguardo alla necessità di assumere iniziative volte all'effettuazione in via sistematica delle relazioni in questione, provvedendo, in particolare, in caso di disposta esenzione, alla loro successiva, tempestiva elaborazione e produzione ai fini dell'esame parlamentare.

Tancredi TURCO propone di elevare il rilievo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera a), che individua l'esigenza che una specifica disposizione del codice di procedura penale sia coordinata con la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge, al rango di una condizione. Propone altresì di presentare emendamenti a firma dei deputati del Comitato allo scopo di recepire i rilievi espressi.

Salvatore CICU, *presidente*, rileva l'assenso del Comitato in merito alla proposta formulata dal collega Balduzzi ed ai suggerimenti provenienti dal collega Turco. Evidenzia altresì come le vicende, a tutti note, che hanno portato il Capo dello Stato a richiamare le istituzioni parlamentari riguardo alla necessità che i disegni di legge di conversione siano esaminati secondo criteri rigorosi volti a preservarne l'omogeneità, rafforzi l'esigenza che il Comitato fornisca su tali aspetti un adeguato

contributo da iscrivere nel contesto della proposta di riforma del Regolamento che nelle sede competenti si sta disegnando. Si riserva, a tal fine, nel solco della discussione già svolta negli incontri tenutisi nell'ottobre e a novembre dello scorso anno, di convocare un'ulteriore riunione con i colleghi.

Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, alla luce del dibattito in seno al Comitato, presenta la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1921 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto introduce un complesso di misure finalizzate a ridurre le presenze nelle carceri, incidendo sia sui flussi di ingresso che su quelli in uscita dal circuito penitenziario, e a rafforzare gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute o sottoposte a restrizione della libertà personale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge innova in più punti l'ordinamento vigente non sempre effettuando gli opportuni coordinamenti con il previgente tessuto normativo; in particolare:

l'articolo 2, comma 1, lettera a) – che modifica l'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), sostituendo la circostanza ivi prevista con un'autonoma fattispecie di reato – non coordina con la nuova disposizione il contenuto dell'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, il quale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti

concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

l'articolo 6, comma 1, lettera c), introduce, nell'ambito dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), un nuovo comma 5-bis, il quale prevede la diretta espulsione del cittadino straniero da parte del questore, ancorché il comma 6 del medesimo articolo, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, continui a mantenere la competenza ad adottare il provvedimento di espulsione in capo al magistrato di sorveglianza;

l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, dispone che i componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale "(...) sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari", ancorché la legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, lettera ii), disponga in via generale che "tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri" debbano essere adottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

il decreto-legge, all'articolo 6, comma 1, lettera a), laddove modifica l'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del testo unico sull'immigrazione allo scopo di ampliare le ipotesi di espulsione come misura alternativa alla detenzione, reca una previsione di cui dovrebbe essere chiarita la portata applicativa nella parte in cui dispone che l'espulsione è consentita per i delitti previsti dal testo unico per i quali sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni. Ciò in quanto, da un lato, non sembrerebbero esservi nel testo unico delitti per i quali la pena edittale sia quella della reclusione inferiore o pari nel massimo a 2 anni e, dall'altro, in quanto il primo periodo del comma 5 dell'articolo 16 – presumibilmente solo con riferimento ai reati non contemplati dal testo

unico – prevede in via generale che l'espulsione possa essere disposta anche nel caso di delitti puniti con pena superiore a due anni (la disposizione succitata fa infatti riferimento anche a delitti per i quali la pena ancora da scontare sia pari o inferiore a due anni);

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, laddove dispone che "*I componenti del Garante nazionale [dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale] non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici*", reca una disposizione che dovrebbe essere maggiormente circostanziata ed in relazione alla quale dovrebbe nel contempo essere valutata la sostituzione del divieto di assumere cariche o incarichi con quello di ricoprire cariche o incarichi, uniformando così la terminologia utilizzata a quella di altre analoghe normative vigenti (si veda, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, relativa all'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che dispone che "*Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante*" non può rivestire cariche elettive né "*ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica*");

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, lettera h), che introduce nell'ordinamento penitenziario il nuovo articolo 58-quinquies, laddove richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, reca un rinvio normativo generico che dovrebbe essere circostanziato, individuando le disposizioni concretamente applicabili;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di

accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) – che modifica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – si chiarisca la portata applicativa della previsione in base alla quale l'espulsione è consentita per i delitti previsti dal testo unico per i quali sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni; si provveda altresì a chiarire il rapporto tra la succitata disposizione e quella contenuta al primo periodo del comma 5 dell'articolo 16, che prevede che l'espulsione possa essere disposta anche nel caso di delitti puniti con pena superiore a due anni;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 3, primo periodo, si valuti la sostituzione del termine “assumere” con il termine “ricoprire”, più appropriato e utilizzato in altre analoghe normative vigenti;

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si coordinino le nuove previsioni inserite all'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), con

quelle di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, il quale continua a richiamare la disciplina previgente.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), si dovrebbero coordinare le previsioni inserite nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) con quelle contenute al comma 6 del medesimo articolo, in quanto le due norme affidano la competenza ad adottare il provvedimento di espulsione del cittadino straniero a due soggetti diversi;

all'articolo 7, comma 2, laddove dispone che i componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale siano nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – si valuti se non sia opportuno modificare la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), si dovrebbe specificare il richiamo generico ivi contenuto. ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 9.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	9
Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta prenda atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella XIII Circoscrizione Umbria: Anna ASCANI, Gianpiero BOCCI, Tiziana CIPRINI, Adriana Eden Susanna detta Adriana GALGANO, Filippo GALLI-

NELLA, Giampiero GIULIETTI, Pietro LAFFRANCO, Marina SERENI, Walter VERINI.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Giunta prende atto della proposta formulata dal Comitato in materia di eleggibilità di deputati.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XII Circoscrizione Toscana, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XII Circoscrizione Toscana, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla

presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.25 alle 9.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali, László Andor, sulle linee di intervento dell'UE nelle materie di competenza (*Svolgimento e conclusione*) ... 11

AUDIZIONI

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della 11^a Commissione del Senato Maurizio SACCONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali, László Andor, sulle linee di intervento dell'UE nelle materie di competenza.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio SACCONI, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione diretta sul canale web del Senato della Repubblica.

László ANDOR, *Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Annama-

ria PARENTE (PD), il deputato Davide TRIPIEDI (M5S), il presidente Maurizio SACCONI, a più riprese, la deputata Tiziana CIPRINI (M5S), il senatore Sergio PUGLIA (M5S), il deputato Claudio COMINARDI (M5S), i senatori Giovanni BAROZZINO (Misto-SEL) e Nicoletta FAVERO (PD), la deputata Valentina PARIS (PD), le senatrici Rita GHEDINI (PD) e Nunzia CATALFO (M5S) ed i deputati Silvia CHIMIENTI (M5S) e Walter RIZZETTO (M5S).

László ANDOR, *Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali*, svolge proprie considerazioni conclusive, fornendo precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Maurizio SACCONI, *presidente*, dopo avere formulato talune osservazioni finali, ringrazia il Commissario europeo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva preliminarmente come il decreto-legge risulti piuttosto complesso ed importante, in quanto

raggruppa in sé una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese e facilitare l'attività imprenditoriale.

In tale orizzonte, un primo gruppo di misure è volta a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e le imprese italiane, in quanto risultano superiori rispetto ad altri Paesi. In particolare, l'articolo 1 interviene sul costo dell'energia elettrica, mentre l'articolo 8 interviene sul costo dell'assicurazione RC auto.

Un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo: segnatamente, l'articolo 2 reca misure di sostegno in favore delle nuove imprese; l'articolo 3 introduce un credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, fruibile da parte delle piccole e medie imprese; l'articolo 4 reca un credito d'imposta per la riconversione e bonifica di siti inquinati; l'articolo 6 prevede incentivi, sempre in favore delle PMI, per investimenti nel settore dell'*information e communication technology*; l'articolo 11 amplia l'ambito di

applicazione di talune agevolazioni tributarie relative ai finanziamenti in favore delle società cooperative.

Un terzo aspetto del provvedimento riguarda le misure di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano. In tale ambito l'articolo 5 intende favorire la permanenza in Italia di lavoratori extracomunitari impiegati presso imprese in fase di *start up*, oltre a rafforzare l'operatività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. L'articolo 7 interviene a modificare la disciplina tributaria del *ruling* internazionale al fine di agevolare soprattutto l'operatività in Italia di imprese estere. L'articolo 10 intende semplificare l'accesso agli organismi di giurisdizione civile per le società estere, concentrando la competenza delle controversie civili in cui queste ultime sono parte presso taluni uffici giudiziari specificamente individuati sul territorio. L'articolo 12 contiene inoltre una serie articolata di misure volte ad incrementare la liquidità delle PMI, riprendendo molti spunti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita recentemente conclusa dalla Commissione Finanze. In particolare, le disposizioni recate dall'articolo intendono agevolare la cartolarizzazione dei crediti concessi alle imprese, incentivando inoltre l'investimento dei fondi pensione e delle compagnie assicurative in titoli obbligazionari emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Tra le altre previsioni recate dal decreto-legge, segnala quindi l'articolo 9, che introduce un innovativo credito d'imposta per l'acquisto di libri, le misure per incrementare le risorse a sostegno delle esportazioni italiane, nonché le norme di cui all'articolo 14 che intendono rafforzare il contrasto all'evasione contributiva ed al lavoro nero.

Passando quindi a illustrare in dettaglio gli aspetti del decreto-legge attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come essi siano conte-

nuti negli articoli 3, 4, commi 2 e da 4 a 10, 5, commi 2 e 4, 6, commi da 10 a 13, 7, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12 e 13, commi da 16 a 18.

L'articolo 3 istituisce, al comma 1, un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

Le risorse per finanziare il credito d'imposta sono reperite a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea. Le modalità operative e la decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, mediante norme di rango secondario.

Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 2,5 milioni per ciascun beneficiario e già menzionato limite di spesa.

Il credito d'imposta si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Esso spetta nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Condizione per la fruizione del credito è che nei periodi di imposta di riferimento siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

Il comma 3 disciplina le attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione, che sono:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti

di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati: può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; lo sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Al riguardo, ricorda che le attività ammesse al beneficio sono sostanzialmente le stesse indicate dalle lettere da a) e c) dell'articolo 24, comma 3, del decreto – legge n. 83 del 2012 (che ha istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato

di soggetti con profili «altamente qualificati»); tuttavia tale provvedimento non considerava le «attività di ricerca e sviluppo».

Il comma 4 reca l'indicazione delle attività non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo: trattasi in particolare delle modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Il comma 5 indica le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta.

Si tratta delle spese relative a:

personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, che reca i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;

costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi, in base al comma 6 il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

La norma specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 7 impone che, per fruire del contributo, le imprese presentino un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto al comma 12.

Il comma 8 affida la gestione della misura di agevolazione fiscale ad una convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e società *in house* ovvero società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2016). Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse stanziata a copertura.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala come essa contenga, ai fini della copertura finanziaria, un erroneo rinvio al comma 14, non presente nel testo dell'articolo, laddove invece la copertura finanziaria degli oneri determinati dalla misura agevolativa recata dall'articolo è indicata dal comma 1 a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Il comma 9 affida la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia delle entrate, che effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dalle norme attuative.

Ai sensi del comma 10 i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista

iscritto nel registro della revisione legale (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010). Tale certificazione va allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nell'apposito registro (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010).

Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza e di obiettività elaborati ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 39: si tratta, segnatamente, dei principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la CONSOB. In attesa della loro emanazione, la norma fa riferimento al codice etico dell'IFAC (Federazione internazionale dei revisori).

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.

La disposizione specifica, al comma 11, che, nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile: il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica inoltre la sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'articolo 35 del codice penale). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Il comma 12 affida a successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del

programma operativo nazionale di riferimento, l'adozione delle disposizioni applicative necessarie, ivi comprese:

le modalità di iscrizione delle spese in bilancio;

le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con i requisiti sopra descritti;

le cause di decadenza e revoca del beneficio;

le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.

Per quanto concerne la procedura telematica per usufruire del credito d'imposta, sono previste una verifica *ex ante* sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono e una *ex post* sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

Il comma 13 reca le modalità di assegnazione delle risorse, disponendo che queste ultime, nei predetti limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2014 al 2016, reperite nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione europea, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'apposito Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987), gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Nell'ambito dell'articolo 4 segnala, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), contestualmente riscritto dal comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge. Al riguardo evidenzia come la nuova formulazione del citato articolo 252-*bis* preveda che i predetti accordi di programma possono essere stipulati con uno o più proprietari di aree contaminate o con altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, nonché di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998.

In particolare, il credito d'imposta previsto dal comma 2 è concesso a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 2 vincola l'attribuzione del credito d'imposta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese siano di nuova costituzione, cioè costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

b) le imprese abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;

c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;

d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in SIN localizzati nelle aree svantaggiate, o nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese, in quanto non tutti i SIN insistono in tali aree, ma anche per i SIN esterni alle aree comprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale sono comunque applica-

bili le discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e per la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda le modalità di attribuzione del credito di imposta, ai sensi del comma 3, il credito è riconosciuto nella misura massima consentita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di aiuti « *de minimis* ».

In merito alla formulazione della norma segnala come essa rinvii al Regolamento CE n. 1998/2006 – cosiddetta disciplina *de minimis* – che aveva effetti fino al 31 dicembre 2013 e che è stato sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407/2013.

Ai sensi del comma 4, vengono considerati agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la realizzazione di:

a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, nell'ambito di strutture produttive;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

In base al comma 5 il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'in-

vestimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Anche in questo caso, come già il credito d'imposta di cui all'articolo 3, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

Il comma 7 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziare, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti

beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

Ai sensi del comma 8, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza.

Il comma 9 reca alcune esclusioni dall'agevolazione, mentre il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

Il comma 14 disciplina la copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti di imposta di cui ai commi da 2 a 10, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015.

Nell'ambito dell'articolo 5 richiama, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale integrando il dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. A tale fine è previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siano individuati gli uffici doganali in cui l'operatività è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.

Sempre relativamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 4, nel prevedere che le Camere di commercio rilascino, su richiesta, i certificati camerale anche in lingua inglese, esclude dal pagamento dell'imposta di bollo tali certificati camerale rilasciati in lingua inglese, qualora utilizzati all'estero.

Nel quadro dell'articolo 6 segnala, con riferimento ai profili di interesse della VI Commissione, i commi da 10 a 13, i quali introducono un credito d'imposta relativo

a interventi su rete fissa e mobile che consentano l'attività di servizi di connettività digitale.

In particolare il comma 10 prevede che il credito d'imposta sia pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016 da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relativi a interventi di rete fissa e mobile volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo (Mbps).

Il comma 11 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto al Ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le modalità di fruizione del decreto in modo che siano rispettati i limiti per l'erogazione di aiuti configurabili come legittimi ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis* (regolamento n. 1998/2006). Il decreto dovrà anche prevedere le modalità di certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, nonché il regime dei controlli delle spese.

Il comma 12 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dello stanziamento complessivo per finanziare la detrazione, nella misura massima di 50 milioni di euro. Tali risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima. Esse saranno inoltre fruibili solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo nazionale (PON) relativo alla competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 13 stabilisce la non cumulabilità della detrazione con il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 6, i quali prevedono l'erogazione alle PMI di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di *software* e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 7 amplia l'accesso al cosiddetto *ruling* di *standard* internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di *ruling* anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.

Al riguardo ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di *ruling* internazionale, vale a dire una procedura attraverso la quale possono essere determinati preventivamente, tramite accordo con l'amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

La procedura di *ruling* si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.

Sono ammesse al *ruling* le imprese con attività internazionale, qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposi-

zioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;

il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;

abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o *royalties*.

Sono altresì ammesse al *ruling* le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

La lettera *a)* dell'articolo 7, che sostituisce il comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 269, estende la procedura di *ruling* – oltre alle ipotesi già previste dalla disposizioni vigenti – anche alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.

In estrema sintesi, rammenta che l'articolo 162 del TUIR reca i principi e i criteri per l'individuazione di una « stabile organizzazione » di impresa, concetto con cui si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

La lettera *b)* estende da tre a cinque periodi d'imposta (compreso quello in cui lo stesso viene stipulato), la validità giuridica dell'accordo di *ruling*.

La lettera *c)* sopprime il riferimento agli uffici di Milano o di Roma per la

competenza all'inoltro delle richieste di *ruling*, in conseguenza della modifica organizzativa interna all'Agenzia delle entrate, con cui sono stati riorganizzati in un unico Ufficio competente alla trattazione delle richieste di *ruling*, l'Ufficio *Ruling* Internazionale, articolato nelle due sedi di Roma e Milano, i due precedenti uffici, l'Ufficio *Ruling* Internazionale Centro-sud e l'Ufficio *Ruling* Internazionale Nord.

L'articolo 8 reca una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005).

In particolare, il comma 1 provvede a modificare il Codice delle assicurazioni private, incidendo sugli articoli 128 (relativo al risarcimento del danno), 132 (in materia di obbligo a contrarre), 135 (relativo banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati), nonché introducendo nel Codice un nuovo articolo 147-*bis*, in materia di risarcimento in forma specifica.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 introduce una nuova lettera *c*) nel comma 1 dell'articolo 128 del Codice, al fine di elevare i massimali, per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli) e di ampliare le coperture a garanzia dei danneggiati: in particolare, la norma stabilisce che i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

La lettera *b*) del comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 132 del Codice delle assicurazioni e inserendo in tale ambito i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*, innova la disciplina relativa all'ispezione del veicolo e, soprattutto, della scatola nera introdotta dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012.

La disposizione chiarisce, in primo luogo, che le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le con-

dizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.

Le imprese di assicurazione, prima della stipula del contratto di RC auto, devono inoltre richiedere l'ispezione volontaria del veicolo, che non costituisce più, come nella previgente formulazione della norma, una facoltà per le imprese stesse. Come precedentemente stabilito, nel caso in cui l'assicurato accetti l'ispezione, le imprese praticano una riduzione delle tariffe non prestabilita dalla norma.

La norma definisce poi la percentuale di riduzione del premio connessa all'installazione della scatola nera, ovvero del meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo, oppure degli ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5 (laddove la precedente formulazione si limitava a prescrivere una « riduzione significativa »). In particolare, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RC auto incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione.

Viene altresì confermata la previsione secondo cui i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità della scatola nera sono a carico dell'impresa assicurativa.

In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, in sede di prima applicazione, non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 132 del Codice

delle assicurazioni, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

La norma specifica, al comma 4 del predetto articolo 132, che il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 132 attribuisce efficacia di piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera (conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali previste dalla norma e dal citato articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012), salvo che la parte contro la quale tali risultanze sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 132 prevede che l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sia garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).

A decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono quindi trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro e successivamente trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni. I dati sono trattati dalle compagnie nel rispetto del Codice della *privacy* (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), vietando all'assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l'interruzione temporanea del trat-

tamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni in commento, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti delle predette informazioni.

La lettera *c*) del comma 1, integrando il dettato dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni, mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente.

In particolare il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 del Codice prescrive che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inefficacia della prova testimoniale adottata.

Il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Il nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 135 prevede, inoltre, che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nomina-

tivi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.

La lettera *d*) del comma 1 inserisce un nuovo articolo 147-*bis* nel Codice delle assicurazioni, in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio di almeno il cinque per cento rispetto alla media dei premi incassati su base regionale.

Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà devono comunicare all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno (in sede di prima applicazione, entro il 30 gennaio 2014) l'entità delle riduzioni previste. Il nuovo comma 2 dell'articolo 147-*bis* prevede che, in assenza della citata comunicazione entro i predetti termini, l'impresa di assicurazione non può esercitare la facoltà di risarcire in forma specifica nell'anno successivo.

Al fine di garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate, sulla base di specifici criteri e di determinate variabili temporali (numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria), le zone territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base

regionale. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico gestito dall'IVASS.

In merito, osserva come la norma non chiarisca se la riduzione del dieci per cento si applichi alle zone in cui gli elementi individuati con i suddetti criteri ricorrano con maggiore o minore frequenza.

Al riguardo ricorda che l'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha assegnato all'IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore RC auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. A tal fine l'IVASS mette in correlazione le banche dati gestite da enti diversi e si avvale di un archivio informatico integrato: i risultati delle analisi svolte sono segnalati alle imprese assicurative e all'autorità giudiziaria.

Il nuovo articolo 147-*bis* precisa che il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.

Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

La lettera *f*) del comma 1 inserisce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 150-*ter*, il quale stabilisce che l'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale ed in deroga agli articoli dal 1260 al 1271 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e

dei natanti, senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Al fine di corrispondere con un immediato vantaggio economico a coloro i quali accettano la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l'impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base regionale nell'anno precedente.

Il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'obbligo, per le imprese assicurative, di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le medesime imprese. I nominativi dei professionisti devono essere pubblicati sul sito internet della compagnia. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento della media dei premi applicati su base regionale nell'anno precedente.

Il comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 1 del 2012, prevedendo che tale tipo di danno è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione e eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio prevista dalle lettere *b)* (in materia di installazione della scatola nera), *d)* (in materia di risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate) e *f)* (in materia di divieto di cessione del diritto al risarcimento) del comma 1, nonché di cui al comma 2 (in materia di prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative), comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di

una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

Il comma 5 prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito (comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*) di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inosservanza del predetto obbligo, l'IVASS commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Il comma 6 modifica il comma 2 dall'articolo 2947 del Codice civile, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, confermando il termine di prescrizione breve in due anni, ma aggiungendo un termine di decadenza di novanta giorni dal fatto dannoso per la presentazione della richiesta di risarcimento, fatti salvi i casi di forza maggiore, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione in fase di accertamento e liquidazione del sinistro.

Il comma 7 attribuisce all'IVASS poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8, vincolando altresì l'IVASS a dare specifico conto dell'esito dell'attività svolta nella relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 8 dispone che, al fine di conseguire la massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle clausole relative a scatola nera, risarcimento in forma specifica, divieto di cessione del credito e prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati. L'impresa deve altresì comunicare gli stessi dati al Ministero dello

sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Il comma 9 prevede che l'inosservanza dei suddetti obblighi di informazione e di comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Il comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il comma 11, in correlazione con l'inserimento nel Codice delle assicurazioni del nuovo articolo 147-bis, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (in tema di risarcimento diretto), il quale subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell'applicazione di uno sconto sul premio.

Il comma 12 stabilisce al 1° gennaio 2014 la decorrenza della disposizione (di cui all'articolo 128 del Codice delle assicurazioni, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 8) che prevede l'elevazione dei massimali per i veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere.

Il comma 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione dell'articolo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

In merito alle previsioni dell'articolo 8 segnala, in linea generale, come la Commissione Finanze abbia avviato, il 12 settembre 2013, la discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld e altri, relativa al meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché alle misure in materia di prezzi delle polizze. In particolare la risoluzione intende coniugare l'obiettivo di ridurre complessivamente i costi gravanti sul sistema assicurativo e sulla collettività con l'es-

genza imprescindibile di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi pienamente riconosciuto un esaustivo risarcimento per il danno biologico subito. Un altro obiettivo dell'atto di indirizzo è orientare il Governo in ordine all'iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle per il risarcimento del danno biologico (ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni); richiede, in particolare, di prevedere che le nuove tabelle siano omogenee rispetto agli orientamenti in materia adottati negli altri Paesi europei più avanzati, anche al fine di ridurre l'anomala sproporzione tra l'ammontare dei costi sopportati in Italia per le lesioni da incidentalità e quelli che si registrano nel resto dell'Europa.

Nell'ambito dell'esame della risoluzione la Commissione ha svolto le audizioni informali dei rappresentanti dell'ANIA, dell'IVASS, dell'Autorità garante della Concorrenza del mercato, della Commissione per la responsabilità civile dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), di Federcarrozzieri delle Associazioni vittime della strada (Sarà svolta il 14/11/2013, di CNA-Unione servizi alla comunità, Confartigianato-Autoriparazione e Casartigiani-Autoriparazione).

L'articolo 9 introduce la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le famiglie e le persone giuridiche che non usufruiscono già della detrazione IVA. Il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l'attivazione dell'agevolazione, la cui durata è prevista fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale, a seguito

della verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e dell'approvazione della Commissione europea.

Ai sensi del comma 2, il credito di imposta è stabilito in misura pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno per un importo massimo, per ciascun soggetto, di 2.000 euro, così ripartiti:

1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari;

1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni.

Il comma 3 prevede che l'acquisto sia documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale nonché quelli già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

In base al comma 4 le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini della verifica dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese e la decorrenza dell'agevolazione sono definite sulla base delle risorse effettivamente assegnate dal Programma operativo nazionale di riferimento (PON), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del PON.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva anche in questo caso come essa faccia rinvio al Regolamento CE n. 1998/2006 – cosiddetta disciplina de minimis – che aveva effetti fino al 31 dicembre 2013 e che è stato sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407/2013.

Pertanto, la norma ha prevalentemente carattere programmatico, in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura agevolativa nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione

territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Il comma 6 definisce la procedura per usufruire dell'agevolazione, prevedendo che:

il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato;

esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 7 prevede che le risorse individuate per il credito d'imposta siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una

società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.

In particolare il comma 1, modificando il dettato dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, concentra in modo inderogabile le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui le imprese straniere siano parti presso le sezioni specializzate di nove Tribunali per le imprese, al fine di rendere più agevolmente raggiungibili per le predette imprese estere l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali.

In dettaglio rileva come si tratti delle sezioni specializzate di: Bari (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto e Potenza); Cagliari (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari); Catania (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria); Genova (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova); Milano (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano); Napoli (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno); Roma (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma); Torino (per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino); Venezia (per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano, Trieste, Venezia).

Ai sensi del comma 2 la nuova ripartizione competenza si radicherà sui giudizi instaurati a partire dal 22 febbraio 2014.

Nell'ambito dell'articolo 11, il quale introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) che disciplina un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative, richiama, con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1.

Più in dettaglio, al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative –

l'accesso ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie disciplinate dalla citata legge n. 49 del 1985, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 9 della stessa legge n. 49, estendendo l'esclusione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 in favore di talune tipologie di finanziamenti pubblici, anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie a partecipazione pubblica costituite per il sostegno alla cooperazione, oltre a quelli erogati dal Foncooper (quest'ultimo è un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che concede finanziamenti finalizzati all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammmodernamento dei mezzi di produzione nonché alla ristrutturazione e riconversione degli impianti).

La modifica ha lo scopo di equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dal Foncooper.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 chiarisce che le società finanziarie possono sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, ante riforma del 2003, erano denominate piccole cooperative e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile successivo alla riforma del medesimo codice, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.

Ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 2522 del codice civile, dopo aver disposto, in linea generale, che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci, quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

In tale contesto la lettera *b*) inserisce un nuovo periodo nell'articolo 17, comma 5, della legge n. 49 del 1985, al fine di precisare che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le so-

cietà finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, soprattutto, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.

In particolare, il comma 1 apporta significative modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni recata dalla legge n. 130 del 1999.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 1, introducendo un nuovo comma *1-bis* all'articolo 1 della legge n. 130 del 1999 (recante la disciplina delle cartolarizzazioni), estende l'ambito operativo di tale disciplina anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili sottoscritti dalle cosiddette « società veicolo » operanti ai sensi della medesima legge, con l'eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili. Scopo della disposizione è quello di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari.

La lettera *b)*, introducendo un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 2 della legge n. 130, specifica che, nel caso di collocamento di titoli « cartolarizzati » presso investitori qualificati (come definiti dalla CONSOB con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie), essi possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.

Le modifiche di cui alla lettera *c)*, aggiungendo i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* nell'articolo 3 della legge n. 130, intendono integrare la disciplina sulla cartolarizzazione affinché, accanto al requisito della « segregazione » degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione, detta segregazione patrimoniale sia estesa anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cosiddetto *servicer* e *subservicer*) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi.

Segnatamente, ai sensi del nuovo comma *2-bis*, le società veicolo possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché dei servizi di cassa e di pagamento (ad esempio istituti di credito), dove sono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti, nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione.

Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi; tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai portatori dei titoli e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di crisi bancaria (di cui al titolo IV del testo unico bancario – TUB – di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.

Ai sensi del nuovo comma *2-ter*, i soggetti che svolgono, anche su delega delle banche o degli intermediari finanziari, i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e di pagamento, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati, dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti incaricati dei servizi di riscossione

e di cassa/pagamento, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente.

Inoltre, in caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e di pagamento.

La lettera *d*) apporta numerose modifiche all'articolo 4 della legge n. 130 del 1999.

Il numero 1 della lettera *d*) sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 4: in particolare, ferma restando l'applicazione di alcune disposizioni del TUB in materia di cessione dei crediti (tra cui l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il mantenimento a favore del cessionario della validità e del grado di privilegi e garanzie esistenti a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione), per effetto di tali novelle alle cessioni aventi ad oggetto crediti di impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, è possibile applicare le formalità per rendere opponibile la cessione dei crediti ai terzi previste dalla legge sul *factoring* (disciplinate dall'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, della legge n. 52 del 1991) anche se la cessione non avviene in blocco, su espressa volontà delle parti. La modifica intende semplificare le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra; in precedenza era richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni previste renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle opera-

zioni di cartolarizzazione per le piccole e medie imprese (PMI) e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità.

Ai sensi del novellato comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 130, la predetta opponibilità decorre – come previsto già dalle norme previgenti – dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* oppure, per effetto delle modifiche apportate con le norme in esame, dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione.

La norma precisa inoltre che, in deroga ad ogni altra disposizione, i debitori ceduti non possono esercitare il diritto a compensare i crediti acquistati coi crediti sorti posteriormente a tale data.

Resta comunque fermo l'ambito soggettivo di opponibilità della cessione (dalle predette date essa è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione).

Il numero 2) della lettera *d*) modifica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 130, al fine di disapplicare alcune disposizioni della legge fallimentare (in particolare l'articolo 65) con riferimento ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria. In particolare, attraverso tale modifica sono resi efficaci i pagamenti anticipati a estinzione dei crediti cartolarizzati, anche se effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento.

Il numero 3) della lettera *d*) introduce un nuovo comma 4-*bis* nel predetto articolo 4, con lo scopo di semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati: ciò avviene anzitutto mediante la disapplicazione a tali operazioni delle formalità richieste (ai sensi degli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923) per la cessione di crediti verso la PA.

Inoltre, alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla stessa legge n. 130.

La disposizione specifica che l'affidamento o il trasferimento delle funzioni della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento a soggetti diversi dalla banca cedente devono essere resi pubblici sulla *Gazzetta Ufficiale* e mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debentrici.

La lettera *e)* del comma 1 modifica l'articolo 5 della legge n. 130, introducendovi un nuovo comma *2-bis*, ai sensi del quale i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari (esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili) anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private).

La disposizione demanda a un regolamento dell'IVASS, da emanarsi entro il 23 gennaio 2014 (30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione) l'emanazione delle misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. La norma specifica inoltre che l'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.

La previsione è volta a favorire l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante, da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, anche laddove questi strumenti non siano negoziati

su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*.

La lettera *f)* del comma 1 apporta due modifiche all'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, in particolare introducendovi i commi *2-bis* e *2-ter*.

Il nuovo comma *2-bis* specifica che, per il caso di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, il soggetto incaricato del cosiddetto *servicing* (vale a dire il responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) può essere anche la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo.

Tale disposizione intende assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia senza incrementare i costi dell'operazione con il coinvolgimento di un *servicer* terzo.

Viene precisato inoltre che trovano applicazione alcune agevolazioni fiscali previste nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie (come nel caso di cessione dei crediti a una società di cartolarizzazione), ovvero l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

Ai sensi del nuovo comma *2-ter*, sono computati negli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari (anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di *rating*), anche ai fini dell'investimento in quote di fondi comuni.

Tale modifica mira a favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti cartolarizzati.

Le disposizioni della lettera g) recano un coordinamento formale con le disposizioni introdotte, con lo scopo di estendere le modifiche apportate all'articolo 3 della legge sulla cartolarizzazione anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite.

La lettera h) include le obbligazioni e i titoli simili e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate: a tal fine viene inserito nella legge n. 130 un nuovo articolo 7-*quater*, che estende l'applicazione di alcune norme in materia di obbligazioni bancarie garantite (di cui agli articoli 7-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1, della citata legge n. 130, nonché le disposizioni ivi richiamate) anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di *leasing* o di *factoring*, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. La norma demanda alla fonte regolamentare l'attuazione della norma primaria, nonché l'individuazione delle categorie di crediti o titoli cui si applica tale disciplina.

Il comma 2 incide sulla disciplina degli strumenti finanziari (cosiddetti mini-bond e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012. Viene in particolare introdotto in tale ambito un nuovo comma 26-*bis*, le cui disposizioni intendono incentivare l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione.

Al riguardo, rammenta che il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diversi strumenti volti a ridurre i vincoli normativi, civilistici e fiscali che hanno sinora limitato il ricorso al mercato dei capitali mediante l'emissione di tali strumenti, con l'intento di facilitare l'accesso alla raccolta del capitale di debito per le società non quotate, quale alternativa al canale di finanziamento bancario.

In dettaglio, l'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 (successivamente integrato e modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012) ha in primo luogo semplificato e aggiornato la disciplina delle cosiddette cambiali finanziarie contenuta nella legge n. 43 del 1994. In particolare, la scadenza dei titoli non può essere inferiore ad un mese e superiore a trentasei mesi dalla data di emissione; le cambiali possono essere emesse da tutte le società di capitali, da società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle micro-imprese). Tuttavia, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati (regolamentati o non regolamentati) possono emettere i mini-bond subordinatamente alla presenza di determinati requisiti, tra cui l'assistenza di uno *sponsor* (una banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio, una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile, purché con succursale costituita nel territorio dello Stato), che assista e supporti la società nella procedura di emissione e nella fase di collocamento dei titoli e mantenga nel proprio portafoglio, sino alla naturale scadenza, una quota dei titoli variabile in funzione dell'ammontare complessivo dell'emissione. È altresì previsto che i mini-bond emessi da società non quotate debbano essere emessi e girati esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. I mini-bond possono essere altresì emessi in forma dematerializzata. Per le emissioni dei mini-bond è stato creato l'apposito mercato ExtraMOT PRO, gestito dalla Borsa italiana; ad oggi sono classificati come mini-bond e, quindi, quotati all'ExtraMOT PRO, circa 1,5 miliardi di emissioni, concentrati soprattutto in due o tre emissioni.

Il richiamato articolo 32 ha inoltre modificato la disciplina dell'emissione, da parte di società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di obbligazioni e titoli simili che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione. In particolare, i

commi da 19 a 26 dell'articolo 32 hanno introdotto alcune disposizioni specificamente riferite alle emissioni di obbligazioni partecipative e subordinate da parte di società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (diverse dalle banche e dalle micro-imprese).

Sono anzitutto disciplinate le caratteristiche civilistiche che i suddetti titoli devono possedere ai fini della loro qualificazione come vere e proprie obbligazioni (rientranti, quindi, nell'ambito dell'articolo 2411, primo e secondo comma, del codice civile). È prevista la possibilità per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché presentino alcune caratteristiche relative alla durata (non inferiore a trentasei mesi), alla clausola di postergazione (si deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti) e alla remunerazione (la remunerazione deve essere necessariamente composta da una parte fissa e da una parte variabile, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente, mentre la parte variabile del corrispettivo deve essere commisurata al risultato economico dell'impresa emittente).

L'articolo 32 ha poi operato una revisione delle agevolazioni fiscali, in particolare allentando i vincoli normativi in tema di deducibilità degli interessi passivi corrisposti da parte dei soggetti emittenti cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari. Per quanto concerne il trattamento fiscale degli interessi percepiti dagli investitori, si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento a:

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione

comunitari, o di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*;

obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici trasformati in S.p.a. per effetto di disposizioni di legge;

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, non quotate o non ex enti pubblici.

In tale contesto il comma 2 dell'articolo 12, al fine di favorire l'investimento in obbligazioni e titoli similari da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, precisa che l'investimento in obbligazioni e titoli similari, titoli finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari e quote di fondi che investono prevalentemente nei predetti strumenti finanziari, è compatibile, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*, con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.

La disposizione demanda alla normativa secondaria (un regolamento dell'IVASS da emanarsi entro il 23 gennaio 2014) il compito di delineare la disciplina di dettaglio.

Viene precisato altresì che i suddetti investimenti sono altresì compatibili anche con le disposizioni in materia di limiti di investimento dei fondi pensione.

In merito alla disposizione del comma 2, rileva come essa non faccia esplicito riferimento alla necessaria compatibilità della medesima rispetto alla disciplina europea in materia di attivi delle imprese assicuratrici (cosiddetto Pacchetto «*Solvency*»): potrebbe pertanto essere opportuno valutare l'opportunità di richiamare esplicitamente la necessità di tenere fermi i vincoli UE in materia di patrimonializzazione delle imprese assicurative.

Il comma 3 semplifica, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul *factoring*, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione ai soggetti terzi, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 5 della n. 52 del 1991 reca la disciplina dell'opponibilità ai terzi della cessione, che si verifica qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa.

In tale contesto la disposizione del comma 3 inserisce nel predetto articolo 5 un comma 1-*bis*, il quale consente di ottenere la data certa del pagamento del corrispettivo mediante annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente.

I commi 4 e 5 apportano alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, in particolare volte a riformare il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette.

Ricorda che, per effetto del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, le operazioni relative ai finanziamenti e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, nonché alle relative garanzie (ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti) purché effettuati da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 269 del 2003) per finanziare opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle

bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Tuttavia gli enti che effettuano le predette operazioni sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Tale imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio. Ove il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio.

In questo contesto la lettera *a*) del comma 4 integra l'articolo 15, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, mentre la lettera *b*) del comma 4 integra il primo comma dell'articolo 17.

Per effetto di tali modifiche, il versamento della citata imposta sostitutiva è reso opzionale, anziché obbligatorio: viene infatti reso possibile optare per iscritto, nell'atto di finanziamento, per il pagamento della predetta imposta sostitutiva; in mancanza di indicazioni nell'atto, verranno invece versate le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione alle operazioni di finanziamento.

La lettera *c*) del medesimo comma 4 inserisce un nuovo articolo 20-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, mediante il quale la predetta imposta sostitutiva è estesa altresì alle operazioni di finanziamento strutturate.

Più in dettaglio, le disposizioni in materia di imposta sostitutiva si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate, quali emissioni di ob-

bligazioni o titoli simili alle obbligazioni, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

Per le operazioni di finanziamento strutturate, l'opzione per il pagamento di imposta sostitutiva è esercitata nella deliberazione di emissione. Essa è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle operazioni strutturate ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli simili con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

La nuova disposizione specifica inoltre che gli obblighi dichiarativi degli intermediari finanziari e delle società emittenti tenute al pagamento dell'imposta in relazione all'ammontare delle obbligazioni collocate; viene esclusa l'applicazione, alle operazioni sottoposte a imposta sostitutiva, dell'obbligo di versare l'acconto per il semestre successivo (si tratta dell'obbligo, per gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento sottoposte ad imposta sostitutiva, di versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio).

Il comma 5 modifica il regime fiscale delle obbligazioni, dei titoli simili e delle cambiali finanziarie, di cui al richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, volta ad agevolare l'investimento dei soggetti qualificati nei predetti strumenti finanziari.

In particolare la norma inserisce un nuovo comma 9-*bis* nel richiamato articolo 32, che esclude l'applicazione della ritenuta del 20 per cento agli interessi e ai proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

Il comma 6, alla lettera *a*), attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 46 del TUB, intende agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.

In particolare la disposizione estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto dal citato articolo 46 del TUB a garanzia dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi dalle banche alle imprese, anche a garanzia di obbligazioni e titoli simili emessi.

La lettera *b*) del comma 6 modifica il comma 2 dell'articolo 46 del TUB, al fine di apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli simili.

In particolare la norma chiarisce che:

tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;

nell'atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari.

In tal modo si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un *security agent* (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell'atto trascritto ai sensi dell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria delle misure recate dall'articolo 12, il cui onere è quantificato in 4 milioni di

euro a decorrere dall'esercizio 2014, prevedendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

Nell'ambito dell'articolo 13, segnala, in quanto attinenti ai profili di interesse della VI Commissione, i commi da 16 a 18, che intervengono in materia di addizionali comunali sui diritti aeroportuali dovuti dai passeggeri.

In particolare, il comma 16 esenta dall'addizionale comunale i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

Al riguardo, rammenta che l'addizionale è stata istituita dalla legge finanziaria del 2004 (legge n. 350 del 2003) ed è dovuta dai passeggeri in transito in uno scalo nazionale, i quali sono altresì soggetti al pagamento del diritto di imbarco e relative addizionali anche nello scalo di origine nazionale, realizzando così una duplice tassazione a carico dei passeggeri che non siano in transito cosiddetto diretto (cioè con seconda tratta del volo in coincidenza con la prima e che erano espressamente esentati in base ad un provvedimento amministrativo del 1991). La misura delle addizionali al diritto di imbarco è attualmente pari a 6,5 euro, mentre per i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma Capitale è prevista una ulteriore addizionale di 1 euro.

Il comma 17 dispone invece l'esenzione dall'addizionale commissariale per Roma Capitale (pari ad 1 euro) per i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino aventi origine e destinazione nazionale, disponendo altresì che l'addizionale continui invece ad applicarsi per tutti gli altri voli originati o in transito a Roma Fiumicino e Roma Ciampino.

Il comma 18 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 16 e 17, stimate in 9 milioni di euro annui, alle quali si

provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'ENAC.

In questa sede illustra anche il contenuto dell'articolo 14, sebbene esso non attenga alle competenze della Commissione Finanze.

Tale disposizione reca una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il comma 1, alle lettere *a)* e *b)* incrementa sensibilmente (rispettivamente aumentandole del 30 per cento e decuplicandole) le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro.

La lettera *c)* del predetto comma 1 destina le risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni operato dalle lettere *a)* e *b)* al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, mentre la lettera *f)* prevede che siano individuate misure di implementazione e incentivazione dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio da parte del personale ispettivo, in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse.

La lettera *d)* stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizioni di interventi.

La lettera *e)* del comma 1 autorizza l'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del centro-nord.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del comma 1, lettera *e)*, quantificati in 5 milioni nel 2014, 7 milioni nel 2015 e 10,2 milioni a decorrere dal 2016, cui si fa fronte mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Esprime quindi fin d'ora la disponibilità della maggioranza ad avviare un con-

fronto proficuo con tutte le forze politiche, al fine di migliorare il testo del provvedimento, ad esempio per quanto riguarda le norme dell'articolo 8, formulando, in particolare a tale riguardo, l'auspicio che il dibattito sia caratterizzato da uno spirito costruttivo, tale da valorizzare il lavoro già svolto su questi temi dalla Commissione Finanze.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, osserva preliminarmente come il decreto-legge rechi disposizioni di notevole importanza e da tempo attese da cittadini e imprese. Si riferisce, in particolare, alle misure volte alla riduzione delle bollette elettriche, alle disposizioni in materia di energia geotermica, alle agevolazioni per l'accesso al credito a favore delle imprese, misure tutte caratterizzate da una forte funzione anticiclica. Nel decreto sono presenti inoltre ulteriori misure di rilievo, quali le disposizioni di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile, l'estensione alle imprese agricole del contributo pubblico previsto per i consorzi per l'internazionalizzazione, la velocizzazione delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture per Expo 2015.

Illustra quindi le disposizioni più direttamente riconducibili agli ambiti di interesse della Commissione Attività produttive.

L'articolo 1 contiene disposizioni eterogenee riguardanti il settore energetico, finalizzate per lo più alla riduzione delle bollette elettriche. In particolare, il comma 1 interviene dapprima direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica. In particolare si prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, siano aggiornati da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento dell'energia elettrica per i clienti in regime di maggior tutela, tenendo conto

delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

Il comma 2 parifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il regime di ritiro dedicato (che in pratica è il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete concesso ad alcune tipologie di impianti) al prezzo zonale orario per gli impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, allo scopo di diminuire l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili.

I commi da 3 a 6 mirano a ridurre la componente A3 cercando di agire direttamente sull'incentivazione alle fonti rinnovabili, senza effetti retroattivi su contratti già stipulati. In particolare, il comma 3 propone un'alternativa ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio. Essi possono scegliere tra due opzioni: *a)* continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; *b)* optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione.

La percentuale di riduzione, specifica per ciascuna tipologia di impianto, sarà definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La specifica percentuale di riduzione è applicata: al coefficiente moltiplicativo, per gli impianti a certificati verdi (Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria per il 2008); per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di ritiro dedicato, registrato nell'anno precedente; per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

Ai sensi del comma 4, la riduzione dell'incentivo viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile, dell'istituto incentivante ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.

Il comma 5 prevede che l'opzione debba essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che definisce la percentuale di riduzione, mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (GSE), resa con modalità definite dallo stesso GSE entro 15 giorni dalla medesima data. A decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di scadenza del periodo in cui è possibile esercitare l'opzione, i produttori accedono all'incentivo rimodulato, come disposto dal comma 3.

Il comma 6 esclude dall'applicazione delle norme precedenti: gli impianti incentivati CIP6; gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (incentivi a fonti rinnovabili non fotovoltaiche), fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

I commi 7 e 8 intervengono in materia di certificazione energetica degli edifici, modificando le nuove norme introdotte con il decreto-legge n. 63 del 2013 sulla necessità di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) agli atti di trasferimento di immobili.

In particolare, il comma 7 sostituisce i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 con le finalità principali di: eliminare la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito; togliere l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari; sostituire, quale penalità per non aver allegato l'APE all'atto, la nullità del contratto con una sanzione amministrativa pecuniaria. Alla sanzione amministrativa pecuniaria introdotta (da 3.000 a 18.000 euro), in caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette in solido e in eguale misura.

Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (soggetti, in seguito alla modifica normativa intervenuta con il presente decreto, al solo obbligo di dichiarazione), la sanzione è ridotta (da mille a 4 mila euro) e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti, dall'Agenzia delle Entrate che, per l'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981).

Il comma 8 prevede una norma di tutela per i contratti a cui sia stata applicata la normativa precedente, e dunque per i contratti di vendita, gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o i nuovi contratti di locazione a cui non era stato allegato l'APE e soggetti pertanto a nullità.

Per tali contratti, in luogo della nullità anteriormente prevista, si applica la sanzione amministrativa, su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Il comma 9 interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. In particolare, si tratta di limitati

interventi relativi alla formazione degli amministratori di condominio, al fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria, alle sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale e alla maggioranza richiesta per le innovazioni.

Il comma 10 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica. In particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22 del 2010) per specificare che nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente. La Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, potrà bandire una gara per realizzare tale centrale. Al vincitore sarà assicurato il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche. In particolare, il comma 11 abroga l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 35/2005, che prevedeva l'assegnazione tramite gara da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, assicurando al concessionario l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente) le cui norme cessano di efficacia relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogene-

razione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

Il comma 12 attribuisce alla regione autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici Spa dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, fino al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO₂ e del funzionamento del relativo stoccaggio, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno.

Per assicurare la compatibilità comunitaria dell'intervento, si dispone che il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato; nessun incentivo può essere concesso prima dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Viene poi penalizzata l'eventuale situazione di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO₂ incrementando in tal caso le emissioni di gas serra attribuite all'impianto del 30 per cento.

Il comma 13 pone a carico del sistema elettrico italiano gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, con corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche.

Le modalità di esazione della relativa componente tariffaria saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

entro novanta giorni e basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione.

Il comma 14 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la determinazione degli elementi e dei criteri per la valutazione delle offerte della gara; le modalità dell'*audit* esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse prelevate dalle tariffe elettriche sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici Spa.

Con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5 per cento per il 2014 (evitando così l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti). Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, poi, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti.

In particolare, la norma interviene sul decreto legislativo n. 28 del 2011 per ridurre al 4,5 per cento (rispetto al 5 per cento) la quota minima di carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014; prevedere che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020.

Si dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la predetta quota minima sia determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, verranno aggiornate le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, numero 3), della legge n. 296 del 2006.

Il richiamato articolo 1, comma 368, numero 3), della legge n. 296 del 2006 prevede che tali condizioni siano determinate secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. Viene inoltre ampliata la gamma dei residui, qualificati come sottoprodotti, ai fini della possibilità di adempiere all'obbligo di immissione in consumo della predetta quota minima. Si interviene a tal fine sul comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28/2011, che elenca i residui che, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alla maggiorazione secondo la quale i biocarburanti prodotti a partire da essi contribuiscono, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, per una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti. Tale elenco viene modificato per eliminare alcune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti che attenevano soprattutto alla provenienza di alcune tipologie di residui dagli stabilimenti di produzione del biodiesel, e per prevedere anche l'estensione dell'utilizzo dei grassi animali di categoria 2. Infine, viene elevata al 40 per cento, a decorrere dal 2014, la soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti. In questo

modo si intende incentivare l'impiego di tale materia prima, che non è in concorrenza con le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, si provvede ad aggiornare il valore di tale soglia massima.

Il comma 16 interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e in particolare sul calcolo del valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente. A tal fine viene modificato l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, che rinviava, per il calcolo del rimborso dovuto dal nuovo gestore ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, al regio decreto n. 2578 del 1925.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000) con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. Le disposizioni introdotte vanno a modificare significativamente la disciplina vigente. Gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale, in quanto viene infatti soppressa la disposizione che ne limitava l'applicazione alle aree svantaggiate del Paese.

Per quanto riguarda i benefici, essi consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina previgente, la principale novità consiste nella soppressione dei contributi a fondo perduto. Scompare inoltre dalla tipologia di benefici concedibili il riferimento all'assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e all'attività di formazione funzionale alla realizzazione del progetto. È invece esplicitato

nella disposizione introdotta dall'articolo in esame che l'ammissibilità degli incentivi deve essere valutata nei sensi e nei limiti del Regolamento CE 1998/2006, in materia di aiuti di Stato di importanza minore (cosiddetti *de minimis*) nonché di eventuali modifiche successive al regolamento stesso. Tali modifiche sono peraltro intervenute con l'approvazione del nuovo regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, con effetto dal 1° gennaio 2014.

Per quanto riguarda le garanzie per i mutui agevolati, resta sostanzialmente inalterata la disciplina previgente (*ex* articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000) la quale fa riferimento a quelle previste dal codice civile e da privilegio speciale. I soggetti che possono accedere ai benefici (ai sensi del nuovo articolo 3 inserito nel decreto legislativo n. 185 del 2000) devono possedere una serie di requisiti. Il primo è quello della novità dell'impresa: deve trattarsi di imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il secondo requisito attiene alla dimensione dell'impresa: deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione secondo la classificazione comunitaria, ossia un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccola impresa) oppure un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimpresa). Restano fermi i requisiti della costituzione in forma societaria e quello per cui la compagine societaria sia costituita, per oltre la metà numerica di soci e quote, da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente vi è l'estensione dei benefici all'imprenditoria femminile. Scompare inoltre il riferimento alle cooperative di produzione e lavoro.

Tra i beneficiari delle agevolazioni non sono più comprese le cooperative sociali.

Sono finanziabili (ai sensi del nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 185/2000) le iniziative che prevedono investi-

menti non superiori a 1.500.000 euro relativi alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati dal decreto di attuazione.

Nel calcolo di tale massimale occorre però tenere presente i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato cosiddetti « *de minimis* ». Al riguardo occorre ricordare che dal 1° gennaio 2014 è in vigore la nuova disciplina comunitaria sugli aiuti di stato di importanza minore (il citato Reg.1407/2013/UE), in relazione alla quale va valutata l'ammissibilità degli incentivi.

Le disposizioni attuative delle nuove norme sull'autoimprenditorialità sono rimesse ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, essa è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 che definiva i criteri e le modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia Spa degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego. Si tratta di un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

Il comma 2 dell'articolo 2 introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa (di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012). Una prima modifica riguarda l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa. Ai fini del riconoscimento da parte del Ministro dello sviluppo economico di tali situazioni di crisi, l'istanza della regione interessata è possibile, ma non è più

indispensabile. È inoltre soppressa la disposizione che escludeva dall'ambito di intervento della disciplina sulla riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. Pertanto, in conseguenza di tale modifica, anche in relazione a tali situazioni potrà intervenire il riconoscimento ministeriale. Un'ulteriore modifica estende il regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989), alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur restando destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di situazioni di crisi industriali complesse, può dunque estendersi ad altre situazioni, la cui individuazione è rimessa ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita la conferenza Stato-regioni. Il medesimo decreto dovrà stabilire altresì le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare.

L'articolo 4 reca due gruppi di disposizioni concernenti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e gli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), al fine di consentire la stipula di accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN).

Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sotto-

scrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, alle condizioni definite nella norma. I commi da 3 a 10 dell'articolo 4 disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta.

Ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di aiuti « *de minimis* ».

Ai sensi del comma 4, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria e, limitatamente alla prima categoria di beni, la realizzazione di fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, nell'ambito di strutture produttive; macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei

beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Ai sensi del comma 5 per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

Il comma 7 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziare, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

Ai sensi del comma 8, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza.

Il comma 9 reca alcune esclusioni, mentre il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

Il comma 14 prevede le seguenti modalità di copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti di imposta di cui trattasi, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015: 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 10 milioni di euro per l'anno 2015; 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 11 prevede la nomina, con DPCM, di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.

Ai sensi dei commi 11 e 12, il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, rimborso o altro emolumento, in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; è autorizzato ad esercitare i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67/

1997 per i c.d. commissari «sblocca cantieri»; resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con apposito DPCM.; può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ultimo periodo del comma 12 fa salve, nelle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, ma rientranti nella circoscrizione dell'Autorità portuale, le attribuzioni e le competenze dell'Autorità portuale medesima, individuate dalla legge n. 84 del 1994.

In virtù del comma 13, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, gli atti del commissario sono sottoposti all'obbligo di rendicontazione contabile.

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle *start up* innovative.

In particolare, il comma 1 incrementa di 22.594.000 euro per il 2014 le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. A tal fine vengono utilizzate le risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura, disposta dalla Commissione europea, del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2.

Il comma 2, aggiungendo un periodo al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1990, consente una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito.

Il comma 3, attraverso modifiche all'articolo 42 del decreto-legge n. 83 del 2012, estende alle imprese agricole la possibilità di far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione e di partecipare ai

relativi progetti ammessi a contributo pubblico. La lettera *a*) prevede che anche le piccole e medie imprese agricole possano far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione, mentre la lettera *b*) stabilisce che ai contributi per i consorzi si applicano anche le modifiche al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 4 esclude dal pagamento dell'imposta di bollo i certificati camerale anche in lingua inglese richiesti dalle imprese per esser utilizzati all'estero.

Il comma 5 amplia il quadro delle competenze delle camere di commercio attribuendo alle stesse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, la potestà di rilasciare attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese.

Ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico è demandata l'approvazione dei modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 abroga l'articolo 6-*decies* del decreto-legge n. 43 del 2013, in materia di modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia prevedendo contestualmente che gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statuari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

Il comma 7 prevede che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione

delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Il comma 8, reca diverse disposizioni concernenti i lavoratori extracomunitari. Più specificamente, si prevede che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un *master* universitario di primo livello, possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (lettera *a*)); viene agevolato l'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica prevedendo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l'istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell'istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettere *b*)); viene escluso per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera *c*)); viene eliminato l'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere *d*) ed *e*)); viene liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno (lettera *f*)).

Il comma 9 dispone che dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di *software* e *hardware*; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 4 riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

I commi da 5 a 7 prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 ovvero al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo.

I commi 8 e 9 disciplinano il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che danno luogo ad accertate situazioni interferenziali.

I commi da 10 a 13 prevedono una detrazione dall'imposta lorda nella percentuale del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016 da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relativi a interventi di rete fissa e mobile volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo. Il comma 11 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto al Ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le modalità di fruizione del decreto in modo che siano rispettati i limiti, già sopra richiamati, per l'erogazione di aiuti configurabili come legittimi ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis* (regolamento n. 1998/2006). Il decreto dovrà anche prevedere le modalità di certificazione del prestatore del

servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, nonché il regime dei controlli delle spese. Il comma 12 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dello stanziamento complessivo per finanziare la detrazione, nella misura massima di 50 milioni di euro. Tali risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima. Esse saranno inoltre fruibili solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo nazionale (PON) relativo alla competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 13 prevede la non cumulabilità della detrazione con il contributo di cui ai commi da 1 a 3.

Il comma 14 dispone la rassegna delle risorse individuate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La lettera *b*) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la

possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

Più in dettaglio, al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie disciplinate dalla citata legge n. 49 del 1985, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 9 della legge al fine di equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall'altro strumento finanziario introdotto dalla legge, il Foncooper. La lettera *b*) intende chiarire che le società finanziarie possono sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, ante riforma del 2003, erano denominate piccole cooperative e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile post riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci. Viene quindi introdotto un nuovo periodo all'articolo 17, comma 5, della legge n. 49 del 1985, volto a precisare che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

Con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si introduce il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 13 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 prevede la revoca delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 (concernenti rispettivamente lo schema idrico Basento-Bradano e il potenziamento della

linea ferroviaria Rho Arona), e la destinazione delle risorse revocate prioritariamente (per l'importo di 53,2 milioni di euro) alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 citate nella norma, nonché ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 (per l'importo di 45 milioni di euro) e alla linea M4 della metropolitana di Milano (per l'importo di 42,8 milioni di euro). Il comma 2 destina, inoltre, l'importo di 42,8 milioni di euro (derivante dall'assegnazione disposta dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a favore della linea M4) alla realizzazione del collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B (incluso tra le opere cui verranno destinate le risorse revocate dal comma 1) e prevede la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, assegnato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Il comma 3 autorizza, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, nei limiti delle risorse autorizzate dai predetti commi 1 e 2, e attribuisce funzioni di vigilanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell'Evento e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali. Si consente, inoltre, al Commissario Unico l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

L'articolo 13, commi da 4 a 7, destina a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani parte residua delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, fondi statali destinati all'accensione di mutui per la realizzazione di opere per le quali però, trascorsi due anni dall'assegnazione non siano stati pubblicati bandi di gare, nonché infine una quota di 20 milioni di euro dell'IVA riscossa nei porti

e già assegnata ai porti medesimi ai sensi dell'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994.

Il comma 8 dell'articolo 13 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011) e fatte confluire in un apposito Fondo (cosiddetto « Fondo revoche » previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32).

Il comma 9 dell'articolo 13 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilita dagli articoli da 243-*bis* a 243-*quater* del Testo unico degli enti locali, per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Il comma 10 (novellando l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo), anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il comma 11 estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'articolo 237-*bis* del Codice dei contratti pubblici).

Il comma 12 attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità (legge n. 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas includendovi

anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni già attribuite dalla normativa vigente e che l'Autorità sta svolgendo.

I commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure.

I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici.

I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Alla copertura degli oneri, pari a 28 milioni di euro per il 2014, si provvede a valere sulle risorse rimosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea civile.

I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018, è prolungata di 3 anni l'operatività delle norme che prevedono la devoluzione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

I commi da 24 a 26 dettano norme per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. A tal fine è previsto un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati

dai comuni, ivi ricadenti, con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro. Inoltre è previsto che, in ordine agli interventi previsti nel progetto, l'impegno sia giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro i 15 mesi successivi. Infine, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica ulteriore, che sarà a proprie spese, quando il costo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro. I criteri per l'utilizzo di queste risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione, stipulata tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, la quale sarà successivamente approvata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 27 individua la copertura degli oneri del finanziamento a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.

Conclude sottolineando l'unico profilo particolarmente critico del provvedimento, ovvero la presenza di un numero eccessivo di decreti attuativi dalla cui adozione dipenderà l'effettiva applicazione delle norme. Riterrebbe opportuno quindi procedere a correzioni del testo, al fine di rendere immediatamente efficaci le disposizioni recate dal decreto-legge.

Girolamo PISANO (M5S) rileva un'incongruenza tra la norma di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), del decreto-legge e la relazione illustrativa del provvedimento.

Infatti, mentre la norma, che modifica ulteriormente la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni nei condomini di edifici, previste dall'articolo 1120 del codice civile, elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale e comporta dunque la conseguenza che tali opere devono essere decise a maggioranza qualificata, la relazione illustrativa afferma, al contrario, che la disposizione avrebbe l'effetto di favorire gli interventi per il risparmio energetico, riducendo la maggioranza richiesta per l'adozione delle relative decisioni da parte dell'assemblea condominiale.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea come il Governo abbia iniziato l'approfondimento delle molteplici e rilevanti materie oggetto del decreto-legge in esame già prima della pausa estiva. Assicura che approfondirà la questione sollevata dal deputato Pisano in merito alla riforma del condominio degli edifici e manifesta sin d'ora disponibilità ad accogliere modifiche migliorative del testo adottato dal Governo.

Con riferimento specifico alle precisioni dell'articolo 8, in materia di disciplina delle assicurazioni RC auto, evidenzia come le disposizioni ivi contenute costituiscano il frutto del tavolo di confronto svolto dal Governo nei mesi scorsi con tutti i protagonisti di tale settore, le cui risultanze sono state ampiamente riprese dal decreto-legge. Si dichiara comunque disponibile a un franco e costruttivo confronto parlamentare, al fine di verificare l'opportunità di migliorare ulteriormente le norme in materia.

Concorda quindi con il relatore per la X Commissione relativamente all'eccesso di decreti attuativi previsti nel testo del decreto-legge, rilevando come nella maggior parte dei casi si tratti di procedure previste per legge e non di una scelta di natura politica. Si impegna tuttavia a trovare, in collaborazione con le Commissioni, soluzioni atte a semplificare le procedure e che possano consentire l'immediata applicazione delle norme recate dal decreto-legge.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
13.40 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Emendamenti C. 631-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 51

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 51

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 63

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (*Deliberazione*) 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 57

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 58

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 64

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 59

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme

comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	61
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.55.**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.****Emendamenti C. 631-A ed abb.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'articolo aggiuntivo 15.0100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.**SEDE CONSULTIVA**

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.****C. 1885 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013 recante « Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate », per esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione, con la riserva di esaminarlo nuovamente una volta concluso l'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, in una data da definire sulla base dell'organizzazione dei lavori della Commissione di merito.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca misure concernenti diverse emergenze ambientali ed industriali. Rileva che, in attesa di conoscere quali saranno le modifiche sul provvedimento da parte della Commissione di merito, la I Commissione si trova in una situazione di incertezza: allo stato, preannuncia in ogni caso di non ravvisare questioni di costituzionalità sul testo definito dal Governo, ferma restando la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti in vista del successivo parere che sarà espresso sul testo

risultante dall'esame modificato dalla Commissione di merito.

Passando ad illustrare il contenuto dell'articolato, fa presente che un primo gruppo di misure è volto a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nella cosiddetta « Terra dei fuochi », ossia il territorio tra le province di Napoli e Caserta interessato dal fenomeno dei frequenti roghi di rifiuti tossici. In particolare, l'articolo 1 prevede sostanzialmente la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, allo scopo di localizzare quelli che sono interessati da contaminazioni causate da sversamenti o smaltimenti abusivi di rifiuti, anche conseguenti alla combustione dei rifiuti stessi, e che non possono quindi essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse. Al fine di questa mappatura viene disciplinato un programma di indagini tecniche dei terreni della Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6).

L'articolo 2 prevede poi l'istituzione un Comitato interministeriale e di una Commissione composta di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti (commi 1 - 2). A tali organismi è conferito l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. In particolare, alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori.

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice ambientale) un articolo per

prevedere una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – attualmente assente dall'ordinamento. In particolare, il nuovo articolo 256-bis prevede per i roghi illeciti la reclusione da 2 a 5 anni; prevede inoltre specifiche ipotesi aggravate, la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede la possibilità che i prefetti delle province della Campania si avvalgano di personale militare delle forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 4 prevede che gli obblighi di informazione cui è tenuto il pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale riguardino anche i reati ambientali previsti dal citato codice dell'ambiente e dal codice penale. In particolare, il pubblico ministero deve informare, oltre al Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il pubblico ministero deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA. In particolare, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti

dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, invece, recano ulteriori disposizioni, che riguardano, rispettivamente, la disciplina dei versamenti contributivi per il personale a tempo determinato e per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma. Prevedono inoltre la proroga al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali concernenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno (Caserta), nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico. Per un verso, si introduce un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi e, per l'altro, si consente la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono ai commissari, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS.

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che reca una disciplina generale in materia di commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, nonché una disciplina speciale riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto. In particolare, l'articolo 7, comma 1, la lettera *a)* del decreto-legge in esame modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene sulla disciplina di approvazione del cosiddetto « piano industriale » previsto dal decreto-legge n. 61, per il quale si prevede ora soltanto l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza un termine (nella disciplina

previgente al decreto-legge in esame era previsto per l'approvazione il termine di 15 giorni dalla presentazione del piano).

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 precisa, invece, la portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti chiarito, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A. e che costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima. Si prevede che il suo contenuto possa essere modificato con le procedure previste dal citato codice ambientale per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A.

Le ulteriori disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 7 sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario. La lettera *g)* prevede una procedura che consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali. La lettera *e)* interviene sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (su cui interviene anche, come detto, l'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo misure intese alla salvaguardia della continuità aziendale. Si prevede che, nei casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di tali imprese siano oggetto di ricorso al tribunale, nelle more della definizione del giudizio i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario siano prorogati e che il medesimo commissario possa negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene improprio ed assurdo che la Commissione si esprima su un testo che viene poi modificato in maniera rilevante dalla Commissione di merito. Ritiene dunque più opportuno che la I Commissione esprima il proprio parere direttamente sul testo risultante dalle modifiche approvate dalla VIII Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ribadisce l'opportunità che la Commissione esprima oggi il parere di competenza alla VIII Commissione sul testo del Governo, con la riserva di esaminarlo nuovamente una volta concluso l'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, conferma come, da un primo esame del testo del Governo, non emergano profili critici per gli aspetti di competenza della I Commissione, rilevando come le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Presenta dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*) che attiene all'esigenza che all'articolo 2 – dove si prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale composto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri ma anche dal Presidente della regione Campania – sia riformulato il comma 1, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato.

Emanuele FIANO (PD) si sofferma sulle previsioni del comma 2 dell'articolo 3, che prevedono la possibilità che i prefetti delle province della Campania si avvalgano di personale militare delle forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finaliz-

zate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Ritiene sia opportuno approfondire tale previsione, chiarendo in particolare se siano necessarie ulteriori specificazioni – come prospettato in alcuni emendamenti presentati presso la Commissione di merito – che indichino espressamente quali sono le attività che le forze armate possono svolgere e se hanno le medesime prerogative delle forze di pubblica sicurezza. Non si chiarisce inoltre se svolgano anche le funzioni di polizia giudiziaria.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ritiene che la preoccupazione del collega Fiano, che affronta un tema di rilievo, possa essere approfondita ulteriormente in occasione del parere che la Commissione esprimerà sul testo della Commissione di merito, così da tener conto di eventuali modifiche che fossero approvate in tale sede. In questa fase, ricorda come il testo riprenda le previsioni dell'articolo 13 del testo unico di pubblica sicurezza sul quale non vi sono stati in questi anni rilievi di costituzionalità.

Tale articolo stabilisce che « il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene infor-

mato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge ».

Fabiana DADONE (M5S) condivide le preoccupazioni espresse dal collega Fiano riguardo al comma 2 dell'articolo 3.

Richiama altresì il comma 5 dell'articolo 5 che proroga due gestioni commissariali che a termine di legge non potevano essere prorogate.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene opportuno affrontare e chiarire in questa fase la questione posta dal collega Fiano, anziché rinviarla ad una fase successiva.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ritiene che l'osservazione della collega Dadone possa ritenersi fondata politicamente ma non giuridicamente poiché la fonte che deroga è equiparata alla fonte derogata.

Ribadisce quindi la propria proposta di parere, riservandosi di approfondire adeguatamente la questione posta riguardo all'articolo 3 del comma 2 in vista del parere che la Commissione esprimerà sul testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati emendamenti ai provvedimenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 d'iniziativa popolare « Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza », C. 35 Cirielli « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali », C. 182 Pisicchio « Modifiche al testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica », C. 358 Bersani « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali », C. 551 Francesco Saverio Romano « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 632 Migliore « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 718 Lenzi « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni », C. 746 Zampa « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 747 Zampa « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali », C. 749 Martella « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 », C. 876 Francesco Sanna « Modifiche al testo unico di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati », C. 894 Bobba « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti », C. 932 Giachetti « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti », C. 998 Giorgia Meloni « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie », C. 1025 Rigoni « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 1026 Rigoni « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 1116 Nicoletti « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », C. 1143 Martella « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'in-

troduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali », C. 1401 Vargiu « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti », C. 1452 Burtone « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, C. 1453 Balduzzi « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali », C. 1514 Vargiu « Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive », C. 1657 Toninelli « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica » e delle abbinare petizioni nn. 42, 83 e 99.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro venerdì 17 gennaio 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti della materia.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia

il voto di astensione del suo gruppo, in quanto ritiene eccessivo il numero di esperti che la Commissione intende ascoltare sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nel ricordare che il suo gruppo ha indicato il nome di un unico esperto, osserva che un numero così rilevante di segnalazioni e di conseguenti audizioni porti come risultato l'allungamento dei tempi di esame dei progetti di legge in materia elettorale.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, nel prendere atto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi sul provvedimento e data la rilevanza di tali rilievi, chiede al Governo la disponibilità ad attendere sino

a giovedì 16 gennaio prossimo per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime il consenso del Governo ad attendere sino a giovedì 16 gennaio per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, illustra una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Ricorda che, sia nella sua relazione che nel corso della discussione, è stata evidenziata la criticità del termine di ventiquattro ore assegnato ai comuni per compiere la verifica sui requisiti di eleggibilità e trasmettere i relativi risultati. L'osservazione che propone va nel senso di evidenziare tale difficoltà e di chiedere al Governo di valutare l'opportunità di approfondire l'effettiva possibilità per i comuni interessati di procedere, alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012, entro il breve termine previsto dalla legge.

Ricorda inoltre che nel corso della discussione era stata delineata la possibilità di ricercare strade alternative per la reperibilità dei dati richiesti dal provvedimento. Chiede quindi informazioni in tal senso al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE osserva che una strada alternativa potrebbe essere quella della centralizzazione dei dati, ma si tratta di una procedura di trasferimento di dati che presenta numerosi inconvenienti e che potrebbe rivelarsi più lunga di quella delineata dal provvedimento.

Sottolinea che la distribuzione dei tempi parte dai cinque giorni previsti dalla direttiva europea per la trasmissione dei dati al referente dello stato estero.

Manifesta l'intenzione del Governo, sulla base del dibattito svolto in Commissione e anche dell'osservazione proposta dal relatore, di modificare il contenuto del capoverso comma 9-*bis* nel senso di dare la possibilità ai comuni di acquisire i dati sul possesso dell'elettorato attivo e passivo anche presso il casellario giudiziale e di prolungare da ventiquattro a quarantotto ore il termine assegnato ai comuni medesimi per corrispondere le informazioni richieste al referente nazionale.

Prospetta quindi l'ipotesi che il testo del capoverso comma 9-*bis* potrebbe essere modificato nel seguente modo: «9-*bis*. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-*ter* al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilità sono poi trasmesse

dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile ».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, osserva che la formulazione proposta dal rappresentante del Governo va nel senso indicato dal dibattito e dalla sua osservazione. Rileva tuttavia che pare eccessiva la discrepanza tra i due giorni concessi al comune per il reperimento dei dati e i tre assegnati al referente nazionale per la trasmissione dei dati medesimi mediante posta elettronica al referente dello Stato estero. Riterrebbe più equa una inversione dei tempi.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE sottolinea che la tempistica nasce dal numero maggiore di richieste che il referente nazionale deve evadere.

Marilena FABBRI (PD) evidenzia la difficoltà del reperimento di dati presso il casellario giudiziale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che va tenuto conto del carattere ordinatorio dei termini indicati nello schema del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, nel concordare con il Presidente sul carattere ordinatorio dei termini, osserva però che un ritardo nella trasmissione dei dati da parte del comune potrebbe indurre il referente nazionale a ritenere che non sussistano questioni riguardo all'eleggibilità del richiedente e a trasmettere al referente dello Stato estero nei termini previsti dati potenzialmente inesatti.

In conclusione, conferma la sua proposta di parere così come da lui formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 67.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE prospetta alla Commissione l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di attendere l'esito di un ciclo di audizioni che è in corso di svolgimento al Senato, a seguito dell'avvenuto deposito dei bilanci da parte delle associazioni combattentistiche.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, nel ritenere ragionevole la proposta del sottosegretario Manzione, si riserva di visionare i resoconti delle audizioni svolte al Senato. Ricorda che il compito della Commissione è circoscritto all'espressione di un parere sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche, stabiliti nel *quantum* dalla legge di stabilità e nell'*an* dalla legge n. 93 del 1994, verificando la coerenza tra le previsioni delle predette fonti nonché lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalle norme in vigore alle associazioni combattentistiche al fine di accedere al beneficio.

Emanuele FIANO (PD), nel condividere le osservazioni del collega Lattuca, segnala che la legge n. 93 del 1994 non prevede in nessuna disposizione che, dalla situazione di bilancio delle associazioni combattentistiche, possa discendere l'eventuale annullamento dell'erogazione dei contributi prevista da una fonte di rango primario. A suo avviso, ove si ritenesse di accedere a questa interpretazione, dovrebbe applicarsi lo stesso principio ad una congerie di

norme che nel nostro ordinamento prevedono l'attribuzione di contributi economici ad enti o associazioni.

Emanuele COZZOLINO (M5S), nel concordare con quanto osservato dai colleghi Lattuca e Fiano in merito all'opportunità di attendere l'esito delle audizioni in corso di svolgimento al Senato, segnalata dal sottosegretario Manzione, chiede di conoscere la data esatta del protocollo di arrivo delle lettere di trasmissione dei bilanci delle associazioni combattentistiche poiché il termine di presentazione dei predetti bilanci è di natura perentoria e, pertanto, ove scaduto, comporterebbe per le associazioni medesime la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, nel concordare con quanto rilevato dall'onorevole Fiano, evidenzia che il diritto all'erogazione dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche discende dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e che, in questa sede, si sta esaminando il decreto che dispone semplicemente il riparto dei predetti contributi fra gli enti che ne hanno diritto.

Replicando al deputato Cozzolino, osserva che l'associazione nazionale vittime civili di guerra ha un numero di tesserati pari a 36.413 unità nel 2012 e 35.072 nel 2013; l'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ha un numero di tesserati pari a 2.900 unità nel 2012 e 2.847 nel 2013 ed infine l'associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti ha un numero di tesserati pari a 2.111 nel 2012 e 2.154 nel 2013.

Ricorda, infine, che gli obiettivi statutari delle associazioni in questione sono il mutuo soccorso e la reciproca assistenza tra gli associati nonché la pubblicazione di documenti finalizzati a tenere viva la memoria degli eventi di guerra.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, nel fare presente che, anche se lui non è di questo avviso, all'esito delle audizioni nel corso di svolgimento presso il Senato si potrebbe

eventualmente riflettere sull'attualità della necessità di erogare i contributi alle associazioni combattentistiche, rileva che ogni intervento in questo senso dovrebbe essere di natura legislativa. Replicando al collega Cozzolino, osserva che, pur condividendo l'opportunità di chiedere alle associazioni combattentistiche di presentare i bilanci come previsto dalle norme vigenti, non esiste tuttavia una espressa disposizione di legge che preveda, in caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti da parte delle associazioni combattentistiche medesime, la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo previsto dalla citata legge n. 93 del 1994. Segnala, infine, che, quando si pensa a questi enti, spesso si ritiene che essi siano legati ad eventi accaduti in un passato ormai remoto mentre, ad esempio, l'associazione nazionale vittime civili di guerra ha dovuto provvedere ad attribuire benefici a venti cittadini italiani vittime nel 2013 di incidenti causati da ordigni bellici non bonificati.

Emanuele FIANO (PD) desidera far presente che, già in altre occasioni, si è deciso di rinviare la conclusione dell'esame di un provvedimento al fine di attendere gli esiti degli approfondimenti svolti dal Senato. Sottolinea che tale prassi non dovrebbe, a suo avviso, consolidarsi poiché i criteri e i contenuti delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento potrebbero non essere sufficienti per considerare completa l'istruttoria di una determinata questione. Rileva, inoltre, che le problematiche sollevate da alcuni colleghi, quali ad esempio le eventuali irregolarità contabili dei bilanci delle associazioni combattentistiche, non attengono ai profili di competenza della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Fiano fa presente che è compito della Commissione, fin dall'approvazione della legge n. 549 del 1995, svolgere le opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti per ottenere l'erogazione dei contributi da parte delle associazioni combattentistiche. Concorda, inol-

tre, con le osservazioni del collega Fiano circa l'opportunità di non consolidare la prassi di attendere gli esiti delle audizioni svolte al Senato per approfondire le tematiche oggetto dei singoli provvedimenti. Osserva, infine, che ove fosse necessario, la Commissione potrebbe comunque integrare il ciclo di audizioni svolto presso l'altro ramo del Parlamento nel caso in cui alcuni aspetti relativi all'atto in esame non fossero stati sufficientemente analizzati.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, evidenzia che il suo precedente intervento non era mirato a dare un rilievo particolare alle audizioni in corso di svolgimento al Senato, né tantomeno a sostenere il consolidamento di una prassi che di fatto attribuisca al Senato il compito di effettuare gli approfondimenti conoscitivi in merito ai provvedimenti. Condivide, infine, quanto osservato dal presidente Sisto circa la possibilità che la Commissione svolga ulteriori e autonomi approfondimenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando al collega Lattuca, sottolinea che, dalla documentazione degli uffici, risulta che il termine per la presentazione dei bilanci da parte delle associazioni combattentistiche ha natura perentoria. Ricorda, inoltre, che l'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti pubblica una rivista che si occupa di questioni evidentemente di natura politica e, pertanto, il contributo erogato a tale associazione ha natura di finanziamento pubblico. Tale circostanza, a suo avviso, richiede una rigorosa trasparenza nella gestione e nell'utilizzo di tali fondi da parte di chi ne è beneficiario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di

soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2013.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, considerando che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scade il giorno 13 gennaio prossimo, chiede che sia valutata la possibilità che la Commissione, con il consenso del governo, disponga di un maggiore lasso di tempo al fine di poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi obiezioni alla proposta formulata dal relatore, chiede al sottosegretario Manzione la disponibilità del Governo a consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere entro giovedì 16 gennaio.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, acconsente alla richiesta formulata dal presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Giustizia e della Commissione Bilancio.

Fabiana DADONE (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ribadendo le posizioni espresse in sede di esame del documento di istituzione di una commissione monocamerale sulla materia. Ricorda al proposito la strana vicenda per cui si siano prima esaminati provvedimenti istitutivi di commissioni monocamerale identiche alla Camera e al Senato per approdare alla proposta di istituzione di una Commissione bicamerale oggi all'esame della Commissione.

Sottolinea che il voto contrario del suo gruppo nasce non da una contrarietà generale all'accertamento della verità ma dal fatto che a farlo sia la politica che già in passato non è approdata ad alcun risultato e che inoltre non è immune da responsabilità in quella vicenda.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto delle parole della collega Dadone, che forse sono andate oltre il pensiero della collega.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime perplessità su quanto affermato da ultimo dalla collega Dadone.

Desidera ricordare inoltre alla collega Dadone come si è arrivati alla proposta di

legge oggi in esame. La 1^a Commissione del Senato aveva iniziato l'esame di una proposta di legge di istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle stragi avvenute in Italia che comprendeva anche il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Alla Camera si è ritenuto che quella vicenda meritasse un'attenzione specifica e da qui la proposta di istituzione di un'apposita Commissione monocamerale. Nel momento in cui anche il Senato si è indirizzato sulla strada dell'istituzione di una commissione specifica, è sorta l'ovvia esigenza di passare all'ipotesi di istituzione di una commissione bicamerale, per evitare una duplicazione di organi parlamentari.

Fabiana DADONE (M5S) desidera precisare che nel suo intervento si riferiva alla responsabilità della politica di non aver conseguito risultati con due Commissioni parlamentari di inchiesta sulla vicenda.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Giancarlo Bressa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1885 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato

interministeriale composto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri ma anche dal Presidente della regione Campania;

evidenziato in proposito che, in ossequio alla natura endogovernativa del Comitato, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, appare opportuno riformulare il suddetto comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto n. 49).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto n. 49);

tenuto conto che lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 e dall'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), dove non sono stabiliti criteri specifici di delega, in quanto tale articolo rinvia ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

ricordato che l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo nello stato membro in cui risiede;

rilevato che la direttiva 93/109/UE reca le disposizioni per l'esercizio del suddetto diritto;

evidenziato che le modifiche approntate dalla direttiva n. 2013/1/UE sono tese a semplificare le procedure per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine;

ricordato che all'articolo 1 comma 1, lettera d), lo schema di decreto legislativo introduce all'articolo 2 del decreto-legge n. 408 del 1994 i commi 9-bis e 9-ter al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni richieste dal referente di altro Stato membro ai fini dell'accertamento dell'eleggibilità in Italia al Parlamento europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi nello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede;

osservato che, in particolare, il nuovo comma 9-bis statuisce che un referente incaricato, ai sensi del nuovo comma 9-ter, di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma 9-bis richieda le relative informazioni al comune indicato dal candidato come ultimo indirizzo ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che deve trasmetterle entro 24 ore;

sottolineato che appare opportuno che sia approfondita l'effettiva possibilità per i comuni di procedere alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012 entro il termine previsto, dato che l'incandidabilità, diversamente dalle altre ipotesi di ineleggibilità in senso

stretto, non comporta infatti la cancellazione dalle liste elettorali e potrebbe pertanto non essere nota al comune;

evidenziato che i comuni andrebbero messi, anche mediante l'adeguamento della rete informativa, nelle migliori condizioni per svolgere gli accertamenti riguardanti le cause ostative alla candidabilità o eleggibilità dei residenti nel loro territorio entro i termini previsti;

rilevato che la disposizione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativa che prevede la sua entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* appare ultronea, in quanto si limita a richiamare quanto previsto dall'articolo 10, primo comma delle preleggi;

osservato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «elezione del Parlamento europeo, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di approfondire l'effettiva possibilità per i comuni interessati di procedere, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso comma *9-bis*, alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012, entro il breve termine previsto dalla legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (*Svolgimento e rinvio*) . 66

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Esame emendamenti C. 631 ed abb./A 67

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 67

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 73

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle*) 74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione di Andrea De Gennaro, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di Gaetano Di Chiara, ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari, di rappresentanti di Forum Droghe e di rappresentanti dell'Associazione SAMAN (*Svolgimento e rinvio*) 71

ERRATA CORRIGE 72

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure ur-

genti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Marcello BORTOLATO, *componente della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Gaetano PIEPOLI (PI), Alfonso BONAFEDE (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente*, e Francesca BUSINAROLO (M5S).

Risponde ai quesiti posti Marcello BORTOLATO, *componente della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 9 gennaio 2014.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

Esame emendamenti C. 631 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.05 alle 10.45, dalle 15.45 alle 16.15 e dalle 16.25 alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE. —

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Picierno, impossibilitata a partecipare alla seduta, ha trasmesso una relazione sugli aspetti del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Dà, quindi, lettura della relazione: « Il decreto legge in esame, che si compone di dieci articoli (inclusa l'entrata in vigore), reca disposizioni concernenti diverse emergenze ambientali ed industriali.

Come è riportato nel preambolo del decreto-legge, si optato per la decretazione di urgenza in considerazione della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania. Non è questa la sede per poterci soffermare sulla gravità del fenomeno, sia sotto il profilo della tutela ambientale e della salute pubblica che della lotta alla criminalità organizzata, in quanto la Commissione Giustizia è oggi chiamata unicamente ad esaminare le disposizioni del decreto che rientrano nel proprio ambito di competenza. Si tratta, in particolare, degli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi (la porzione di territorio campano compreso tra le province di Napoli e Caserta) attraverso l'introduzione nel decreto legislativo 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica figura di reato – relativa alla

« combustione illecita di rifiuti ». Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie illecite di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/2006).

Prima di passare all'esame del nuovo reato si ricorda che presso questa Commissione sono in corso di esame le proposte di legge in materia di delitti ambientali, al fine non solo di modificare le disposizioni vigenti, ma anche di introdurre nuovi reati. Questa precisazione è doverosa in quanto presso la Commissione Ambiente sono stati considerati estranei per materia quegli emendamenti diretti a introdurre ulteriori reati volti a punire condotte considerate in qualche modo prodromiche o conseguenti rispetto al reato previsto dal decreto legge, in quanto si è rilevato che la materia di riforma in genere dei reati ambientali è oggetto di esame presso la Commissione Giustizia.

Per quanto attiene al contenuto del nuovo reato si osserva che questo si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152/2006).

Infatti, in base alla normativa previgente al decreto-legge, bruciare rifiuti, anche occasionalmente integrava, nell'ambito della più ampia categoria di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Si tratta, tuttavia, di un reato d'impresa, (essendo sanzionabili i soli titolari di imprese ed i responsabili di enti) punito solo in via contravvenzionale con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con identica ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Il Codice dell'ambiente prevede, inoltre (articolo 255, comma 1), un ulteriore illecito consistente nell'abbandono illecito di rifiuti (cosiddetta discarica abusiva), sanzionato per via amministrativa, solitamente preparatorio e complementare a

quello di illecita combustione introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge. L'illecito punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Lo stesso reato di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale (punito con la reclusione da 3 a 7 anni) non è applicabile nel caso degli incendi, pur pericolosi ma di modeste proporzioni nella terra dei fuochi.

Come rilevato nella relazione governativa, « la necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese. È palese l'inadeguatezza della risposta sanzionatoria a fronte dei concreti rischi di contaminazione delle matrici ambientali e di pregiudizio per la salute umana che le emissioni prodotte dalla combustione dei rifiuti sono suscettibili di produrre ».

Il nuovo reato mira a colpire, anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all'ambiente e alla salute umana, con la dispersione dei residui della combustione nell'atmosfera e con il conseguente rischio di ricadute di diossine al suolo.

Il comma 1 del nuovo articolo 256 introduce, quindi, nel Codice dell'ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso « da chiunque ») il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio

ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita.

L'articolo 256-*bis* prevede tre circostanze aggravanti.

Se la combustione illecita:

a) riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1);

b) avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata la pena è aumentata di un terzo (comma 3);

c) è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti *ex* legge 225/1992, la pena è aumentata (comma 4); non essendo determinata l'entità dell'aumento, questo può arrivare fino ad un terzo.

Il comma 5 dell'articolo 256-*bis* prevede, inoltre, analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 152/2006), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati « per la commissione dei delitti di cui al comma 1 » ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede. Si prevede altresì dopo la condanna o il patteggiamento, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi.

Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità che i prefetti

delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

Per quanto attiene all'articolo 4, questo integra – con un comma 3-*ter* – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. L'articolo 129, Disp. attuative c.p.p., nella formulazione previgente prevede, tra l'altro, che, quando esercita l'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico, il pubblico ministero informa dell'imputazione l'autorità presso cui l'impiegato presta servizio. Inoltre, il pubblico ministero invia l'informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-*bis*).

Il comma 3-*ter* estende gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 129 in relazione a reati ambientali previsti sia dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) che dal codice penale.

La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

È, infatti, previsto che il PM, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo 152/2006)

ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente nonché debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.

Il terzo periodo del comma 3-ter prevede che il PM, nell'informare l'autorità amministrativa, indichi le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati indicati nel secondo periodo (cioè i reati ambientali che arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare) sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

L'estratto delle sentenze e dei provvedimenti che definiscono ciascun grado di giudizio devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni interessate dal danno ambientale da reato nonché, *ratione materiae*, ai Ministeri della salute o delle politiche agricole.

Nel corso dell'istruttoria presso la Commissione Ambiente è stata ravvisata l'opportunità (nota trasmessa dalla Procura di Napoli) modificare gli articoli 256, comma 2, e 255, comma 1, del codice ambientale che puniscono in maniera inadeguata, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti. Come si è già evidenziato questa fattispecie viene punita con una contravvenzione nel caso in cui sia posta in essere da responsabili di impresa o di enti, mentre costituisce un illecito amministrativo quando l'autore non riveste quelle cariche. Si è notato che il decreto-legge si limita a punire penalmente con sanzioni di un certo tenore una condotta, quale l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, senza tenere conto della gravità in sé del dell'abbandono dei rifiuti in relazione alla capacità di inquinamento del territorio. Sarebbe quindi opportuno prevedere come delitto l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, da chiunque commesso, e di rifiuti non pericolosi, se commesso da responsabili di enti o imprese.

È stato inoltre osservato che sarebbe opportuno anche configurare come autonomo e più grave reato la fattispecie di immissione di rifiuti nelle acque, in quanto l'attuale parificazione all'abbandono ingiustificato di rifiuti non tiene conto che non si tratta di ipotesi ontologicamente diverse non assimilabili tra loro né sotto il profilo della condotta, né sotto il profilo delle conseguenze per l'ambiente e la salute (si pensi anche all'inquinamento dei prodotti agricoli).

Tutte queste osservazioni appaiono condivisibili, ma non possono essere accolte in relazione al decreto-legge in esame in considerazione dei limiti dovuti alla emendabilità dei decreti-legge sotto il profilo dell'attinenza alla materia specifica oggetto del decreto-legge. Inoltre, si tratterebbe di modifiche da introdurre all'ordinamento vigente che richiedono un approfondimento maggiore di quello che può essere fatto nell'ambito dell'esame necessariamente accelerato di un decreto-legge. Come si è già detto, la questione potrà essere affrontata con la dovuta attenzione dalla Commissione Giustizia nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in materia dei reati ambientale.

È stata rappresentata anche l'opportunità di prevedere l'ipotesi colposa del reato di combustione illecita, in quanto anche in questo caso la condotta sarebbe dannosa o pericolosa per l'ambiente. Per quanto tale considerazione sia fondata, occorre tener conto che la ratio della nuova fattispecie penale deve essere individuata nell'esigenza di punire quelle condotte di combustione illecita di rifiuti che sono riconducibili nell'ambito di una pericolosa attività di smaltimento illecito di rifiuti fatto in maniera volontaria anche se non necessariamente organizzata.

Per quanto attiene alla determinatezza della fattispecie si è rilevato che potrebbe suscitare dubbi interpretativi la formulazione della circostanza aggravante di cui al comma 3 laddove viene fatto riferimento all'attività organizzata in aggiunta all'attività d'impresa. La nozione di attività organizzata, secondo alcuni, potrebbe addirittura coincidere con il concorso di per-

sone nel reato. In realtà, proprio dalla scelta del legislatore di voler considerare una ipotesi aggravata la condotta che si esplica in attività organizzata sta a significare che questa deve presentare un qualcosa di più rispetto al mero concorso di persone nel reato. Inoltre, l'attività organizzata potrebbe sussistere anche quando il reato sia posto in essere da una sola persona, per quanto nei fatti l'attività organizzata verrà posta in essere da più persone in concorso tra loro. Spetterà al giudice verificare se il reato commesso da una o più persone sia stato commesso attraverso una attività organizzata.

In relazione all'articolo 4, potrebbe essere opportuno estendere l'informativa del pubblico ministero anche ai comuni, considerato che si tratta di enti territoriali che hanno competenze specifiche in materia di bonifiche e di ripristino dello stato dei luoghi. ».

Avverte quindi che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) e ne dà lettura.

Salvatore MICILLO (M5S) presenta ed illustra una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione di Andrea De Gennaro, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, di Gaetano Di Chiara, ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari, di rappresentanti di Forum Droghe e di rappresentanti dell'Associazione SAMAN.

(*Svolgimento e rinvio*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Achille SALETTI, *Presidente dell'Associazione SAMAN*, Grazia ZUFFA, *Direttore esecutivo di Forum Giustizia*, Andrea DE GENNARO, *Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno*, e Gaetano DI CHIARA, *ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari*.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Alessandro PAGANO (NCD), Franco VAZIO (PD), Daniele FARINA (SEL), Ivan SCALFAROTTO (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), Sofia AMODDIO (PD) e Alfonso BONAFEDE, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Grazia ZUFFA, *Direttore esecutivo di Forum Giustizia*, Andrea DE GENNARO, *Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno*, e Gaetano DI CHIARA, *ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari*.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.45

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 5 dicembre

2013, a pagina 62, prima colonna, nona riga, le parole: « e rinvio » sono sostituite dalle seguenti: « e conclusione ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 5 dicembre 2013, a pagina 66, seconda colonna, undicesima riga, le parole: « e rinvio » sono sostituite dalle seguenti: « e conclusione ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 gennaio 2014, a pagina 4, prima colonna, sesta riga, le parole « 15.10 » sono sostituite dalle seguenti: « 13.10 ».

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

il decreto-legge in esame è stato emanato in considerazione della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;

l'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi attraverso l'introduzione nel decreto legislativo 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti »;

come rilevato nella relazione governativa, « la necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propeedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese;

presso la Commissione Giustizia sono in corso di esame le proposte di legge in materia di delitti ambientali, al fine non solo di modificare le disposizioni vigenti, ma anche di introdurre nuovi reati, per cui in questa sede si potrà valutare adeguatamente l'opportunità di introdurre ulteriori reati volti a punire condotte che

possono essere considerate in qualche modo prodromiche o conseguenti rispetto al reato previsto dal decreto legge;

l'articolo 4 integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. È, infatti, previsto che il PM, quando esercita l'azione penale per reati ambientali debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo 152/2006) ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente nonché debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare;

potrebbe essere opportuno estendere l'informativa del pubblico ministero anche ai comuni, considerato che si tratta di enti territoriali che hanno competenze specifiche in materia di bonifiche e di ripristino dello stato dei luoghi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che oltre la Regione il pubblico ministero informi anche il comune nel cui territorio i fatti si sono verificati.

ALLEGATO 2

**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La II Commissione Giustizia,
premessò che:

la prima è forse più grave anomalia riscontrabile in questo decreto riguarda la logica emergenziale con cui il Governo è intenzionato a trattare una serie di questioni che fino a oggi, proprio a causa di una prolungata condizione emergenziale, hanno prodotto effetti catastrofici. Risulta infatti oltremodo chiaro il richiamo al principio della straordinarietà attraverso il tenore letterale dei seguenti articoli del decreto *de quo*:

« Art. 2 – comma 4 – La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi... ».

« Art. 2 – comma 5 – Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate

con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 ».

« Art. 5 – Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni »;

ritenuto che:

se i lunghi anni di emergenza rifiuti in Campania ci hanno insegnato qualcosa, alla luce delle innumerevoli inchieste giudiziarie che hanno accompagnato gli anni del disastro prodotto della gestione commissariale, nelle quali sono coinvolti svariati rappresentanti delle istituzioni locali e centrali, questo qualcosa è quella logica dell'emergenza che negli anni, in virtù di una pseudo-emergenza prodotta ad arte, ha consentito di scavalcare procedure ordinarie che avrebbero potuto offrire maggiori garanzie nell'espletamento di gare, affidamento di incarichi e di servizi, gestione, controllo e tutela del territorio che invece è diventato teatro di corruzione e drenaggio di risorse pubbliche i cui unici beneficiari sono stati la camorra e quei settori deviati di politica, istituzioni, imprenditoria e professionisti che attraverso la loro opera hanno sacrificato il benessere di un territorio sull'altare dell'arricchimento materiale personale;

tenuto conto che:

introdurre il reato di combustione illecita di rifiuti (articolo 3 – comma 1)

con la previsione per i responsabili di pene detentive, offrendo la possibilità ai Prefetti di utilizzo dell'esercito per perseguire tali obiettivi, infatti, è una strategia che non può portare effetti concreti se non affiancata da una attenta opera di prevenzione volta a tagliare il flusso di rifiuti verso i luoghi di abbandono. Opera che necessita di interventi di controllo sul lavoro sommerso che alimenta tali flussi. Interventi totalmente ignorati dal decreto che così com'è può al massimo produrre l'effetto di rincorrere il piccolo delinquente che abbandona e/o incendia i rifiuti;

dal momento che:

l'atto *de quo* non menziona per niente le attività di controllo sui traffici di rifiuti speciali e pericolosi che per anni hanno viaggiato in maniera illecita verso la Campania riversando su questi territori quantità incalcolabili di veleni. Una carenza gravissima che, come per la parte riguardante il controllo sul sommerso, denota quasi una mancata volontà di voler intaccare interessi ben maggiori di quelli collegati alla fase finale dello smaltimento illecito, che sono da individuare nella fase di produzione dei rifiuti soprattutto pericolosi;

visto che:

l'introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti appare come una misura non idonea a fronteggiare la ormai cronicizzata e assolutamente non emergenziale situazione all'interno della quale il territorio cui il presente decreto oggi si trova. Anche in assenza del decreto, l'attività di appiccare fuoco ai rifiuti già è sanzionata, anche se in maniera differente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 256, 183 comma 1 lettera z nonché allegato B lettera D-10 del Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 152/2006) il cosiddetto «incenerimento a terra» dei rifiuti è considerato come «smaltimento non autorizzato» e tale attività è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. È vero che il decreto

de quo è più severo sul punto tuttavia ha semplicemente inasprito una sanzione che già esisteva;

in considerazione del fatto che:

relativamente alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di «appiccamento» di fuoco ai rifiuti abbandonati vale un ragionamento simile a quello effettuato nel punto precedente. La confisca infatti è già prevista per il trasporto non autorizzato di rifiuti *ex* articolo 256 T.U. ambiente nonché *ex* articolo 258 comma 4 del medesimo testo normativo;

ritenuto inoltre che:

prevedere la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato di appiccare fuoco ai rifiuti abbandonati solo se l'area sia di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fermo restando gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi è una misura senza dubbio meritevole di positivo riscontro. Tuttavia non si può tacere relativamente ad un punto di fondamentale importanza, vale a dire la circostanza che il più delle volte il proprietario del fondo, così come eventualmente anche il proprietario/autore o partecipante del reato, non ha i mezzi economici necessari per affrontare la bonifica del luogo. Pertanto, almeno nei casi conclamati di inquinamento più grave e reiterato, l'unico modo per assicurare che i terreni vengano bonificati e riportati allo status quo ante è il porre l'onere economico di tale attività a carico dello stato o a carico di una delle sue articolazioni territoriali e locali. Tali ultimi Enti avranno a loro volta diritto di regresso per recuperare, nei confronti di chi sarà giudicato colpevole del reato ambientale, quanto hanno dovuto anticipare;

tenuto conto inoltre che:

l'articolo 3 comma 2 così come formulato è a forte rischio di incostituzionalità dal momento che tale norma costituisce un'aggravante rispetto all'articolo 255 del decreto legislativo 152/2006 ed utilizza la medesima pena prevista per

il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti. Una disposizione di tal fatta potrebbe violare principi costituzionalmente tutelati. La stessa pena infatti non può essere utilizzata una volta per la condotta di combustione illecita di rifiuti ed una seconda volta per un condotta prodromica

e tendente alla combustione all'interno della quale però la combustione non si è avverata,

tutto ciò premesso, esprime

PARERE CONTRARIO.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01819 Nastri: Sull'applicazione della legge n. 125 del 2013 al Comparto sicurezza e difesa ...	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-01820 Scanu: Sul concorso per il reclutamento di VFP4-11 ^a immissione 2012	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.05.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Rivolge quindi il proprio saluto al collega Cirielli, di cui ricorda l'autorevolezza nella qualità di presidente della Commissione nella precedente legislatura.

5-01819 Nastri: Sull'applicazione della legge n. 125 del 2013 al Comparto sicurezza e difesa.

Edmondo CIRIELLI (Fdi), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo sottolineando gli aspetti positivi dell'iniziativa governativa, volta a contra-

stare il precariato nel pubblico impiego, ribattezzata «decreto D'Alia», manifestando altresì stupore per le resistenze che l'applicazione di tale norma incontra con riguardo al personale volontario del Comparto sicurezza e difesa. Evidenzia che si tratta di giovani a cui, nonostante abbiano concluso senza demerito il periodo di ferma breve o di ferma prefissata quadriennale, a tutt'oggi non sono state estese quelle tutele previste per altri lavoratori precari e che spesso hanno rischiato la vita nelle missioni internazionali in cui il Paese è impegnato, circostanza che induce a considerare quasi un obbligo morale l'opportunità di un intervento risolutivo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), confermando che i giovani volontari delle Forze armate, richiamati dall'onorevole Cirielli, presentano tutte le caratteristiche oggettive per poter transitare nel servizio permanente effettivo o nelle Forze di Polizia. Precisa, tuttavia, che le norme della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, citate nell'interrogazione in oggetto,

non possono essere applicate anche alle Forze armate e che, pertanto, gli istituti da esse previsti non possono essere utilizzati con riferimento a questi giovani. Fa presente, comunque, che il Governo sta valutando le possibili iniziative da assumere per consentire l'accesso ad apposite « finestre », anche nell'ambito delle soluzioni da adottare per risolvere le analoghe problematiche oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Scanu, prevista dall'ordine del giorno di oggi.

Edmondo CIRIELLI (Fdi), nel ringraziare il sottosegretario Alfano per la disponibilità e l'apprezzamento dimostrato nei confronti delle problematiche poste dall'interrogazione, prende atto della risposta ricevuta rivolgendo un invito affinché il Governo possa davvero prendere a cuore la situazione dei giovani precari delle Forze armate.

Si tratta di una problematica delicata, soprattutto con riguardo ai vincitori del concorso del lontano 2006, cui nella scorsa legislatura il Parlamento aveva cercato di porre rimedio attraverso l'innalzamento al 100 per cento della quota di riserva a favore dei volontari provenienti dalle Forze armate nell'ambito dei concorsi da bandire per le Forze di polizia e che le successive misure riguardanti il blocco del *turn over* hanno di fatto vanificato.

Sottolinea, infine, l'esigenza di evitare che la mancata immissione di questi giovani volontari nel servizio effettivo – deludendo le loro legittime aspettative – possa minare la credibilità della nazione determinando, altresì, un invecchiamento dello strumento militare.

5-01820 Scanu: Sul concorso per il reclutamento di VFP4-11^a immissione 2012.

Alessandro MAZZOLI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi su due novità intervenute rispetto alla risposta ad un suo precedente atto di sindacato ispettivo presentato sul medesimo tema. La prima

è rappresentata dalla sentenza del Tar del 13 novembre 2013 che ha accolto il ricorso presentato da 77 vincitori del concorso per VFP4 bandito nell'ottobre del 2011 e non assunti a seguito del provvedimento che ha disposto la riduzione dei posti utili messi a concorso. La seconda riguarda, invece, la pubblicazione in data 3 dicembre 2013 del decreto n. 273 del 2013 per il reclutamento di 2.229 posti per VFP4, senza però prevedere lo scorrimento della graduatoria già esistente. Evidenzia, peraltro, che tale seconda novità sembra contraddire l'assunto della carenza di risorse, posto a motivazione della mancata immissione dei 549 vincitori del concorso bandito nel 2011.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), osservando innanzitutto che il nuovo bando per il reclutamento di 2.229 volontari delle Forze armate in ferma quadriennale risponde all'esigenza di mantenere un adeguato livello di età media del personale militare, cui sono richiesti specifici requisiti di idoneità fisica.

Quanto ai 549 idonei del concorso del 2011 fa, quindi, presente, in generale, che il Governo si sta attivando per verificare se sia possibile attingere alle graduatorie aperte, evidenziando la complessità del procedimento per il reclutamento del personale delle Forze armate, che coinvolge anche le competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

Infine, con riferimento alla sentenza del Tar del 13 novembre 2013 e all'auspicio affinché l'Amministrazione non proceda nell'ulteriore grado di giudizio, conferma che il Dicastero è impegnato per cercare soluzioni, nella consapevolezza che il problema sollevato dagli interroganti pone comprensibilmente il tema delle risorse, che va considerato alla luce delle attuali modalità di copertura finanziaria delle singole procedure concorsuali.

Alessandro MAZZOLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della

risposta fornita dal rappresentante del Governo, in cui coglie confortanti segnali di apertura e di disponibilità.

Auspica, quindi, che l'Amministrazione della difesa metta in campo ogni sforzo possibile per evitare che il contenzioso con i 549 vincitori del concorso, oggi indubbiamente diminuiti essendo molti nel frattempo inseriti in altre attività

lavorative, possa protrarsi, offrendo finalmente a questi giovani una soluzione soddisfacente.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01819 Nastri: Sull'applicazione della legge n. 125 del 2013 al Comparto sicurezza e difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si deve sottolineare come il concetto di precariato non possa essere riconducibile alle Forze armate ma solo al pubblico impiego, essendo lo stesso prodotto a seguito dei numerosi provvedimenti di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione della Difesa, hanno adottato a causa dei reiterati blocchi delle assunzioni.

È peraltro anche noto che, a differenza della Difesa, tali amministrazioni, impossibilitate per un lungo periodo ad assumere personale a tempo indeterminato in numero sufficiente ad assolvere i loro compiti istituzionali in ragione del predetto blocco, hanno dovuto ricorrere al « precariato » per soddisfare le esigenze di personale non altrimenti assumibile in servizio.

Questo non è il caso delle Forze Armate che, esentate da tale norma di blocco, hanno continuato ad assumere con regolarità il proprio personale con rapporto di impiego a tempo sia indeterminato sia determinato.

Gli organici delle Forze armate sono infatti in parte composti da personale in

servizio permanente e in parte da personale assunto a tempo determinato, quindi a contratto prefissato.

Come noto, le norme generali sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti non si applicano alle Forze armate così come sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la proroga dell'efficacia delle graduatorie di cui alla citata legge n. 125/2013 non trova applicazione nei concorsi per le Forze armate.

Peraltro, occorre tenere conto che i volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi per l'accesso nelle Forze di Polizia (FdP) in parte vengono immessi nella FdP direttamente e in parte, a conclusione della ferma quadriennale, nelle Forze armate. È di tutta evidenza che, con lo scorrimento delle graduatorie di tali concorsi, si creerebbero i presupposti per un eventuale instaurazione di contenzioso avverso l'operato dell'Amministrazione. Infatti, un candidato idoneo non vincitore avrebbe la possibilità di accedere direttamente alle FdP, mentre gli idonei vincitori dello stesso concorso possono transitare nelle Forze di Polizia solo dopo aver svolto senza demerito quattro anni di ferma in qualità di VFP4 nelle Forze armate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01820 Scanu: Sul concorso per il reclutamento di VFP4-11^a immissione 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Poiché l'atto in discussione presenta strette analogie sia con quello degli Onorevoli Nastri e Cirielli, sia con altre interrogazioni a cui è stata fornita, a suo tempo, risposta (n. 5-00954 dell'On. Mazzoli e nella precedente legislatura n. 3-002960 del Sen. Chiurazzi e n. 5-07185 dell'On. Bellanova) si ribadiscono alcune delle argomentazioni già illustrate in tema di scorrimento delle graduatorie.

In primo luogo, premesso che le norme generali sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti non si applicano alle Forze armate così come sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si conferma che le citate misure del Ministro per la pubblica amministrazione circa la proroga dell'efficacia delle graduatorie (Legge n. 125/2013) non sembrano trovare applicazione nei concorsi per le Forze armate.

Tali concorsi, infatti, sono tuttora disciplinati, in modo esclusivo, dalle disposizioni contemplate dal Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

In tale contesto, si rammenta che l'intervento riduttivo dei posti concorsuali in parola – facoltà peraltro prevista dall'articolo 1, comma 11, del relativo bando – è correlato alla stringente necessità di pervenire a risparmi per effetto della cosiddetta « *Spending Review* » prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2012, che ha imposto all'Amministrazione di ridimensionare le

spese relative ai reclutamenti dei diversi ruoli del personale, compresi i VFP4 delle tre Forze armate.

L'invocato ripristino delle precedenti posizioni concorsuali, come già rappresentato in precedenza, presenta alcuni profili di criticità, in quanto esso:

causerebbe una disparità per il personale partecipante agli altri concorsi degli altri ruoli che, parimenti, sono stati ridotti nell'anno 2013, i quali di conseguenza rivendicherebbero un analogo trattamento;

assorbendo i posti a concorso previsti per l'anno 2013 (compreso il concorso VFP4 del 2013), darebbe luogo anche ad una disparità di trattamento per i circa 8.500 VFP1 che hanno svolto la ferma nel 2012, i quali avrebbero l'opportunità di accesso ai concorsi VFP4 nel corrente anno.

Infine, in merito alla possibilità di « rinunciare ad un secondo grado di giudizio, ponendo in essere un provvedimento in autotutela finalizzato alla rimodulazione delle regole concorsuali... », la Direzione Generale competente in materia (nella fattispecie, PERSOMIL, che ha originato i concorsi in parola) sta, al momento, effettuando tutti gli approfondimenti, e le valutazioni che consentano – nel rispetto delle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa – l'adozione dei provvedimenti maggiormente idonei al perseguimento degli obiettivi di reclutamento della Difesa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge prevede la conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire

lo sviluppo delle aree interessate e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. In merito all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 6, riguardanti interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, ritiene che andrebbe chiarita l'effettiva disponibilità delle risorse europee indicate dall'articolo 2, comma 6, tenuto conto che il testo quantifica una spesa complessiva di 3 milioni di euro, mentre la relazione tecnica riferita alla medesima norma indica importi disponibili pari a circa 2.977.000 euro. Giudica inoltre necessario chiarire se fra gli oneri individuati dalla norma siano ricompresi quelli connessi agli adempimenti previsti per gli enti individuati dall'articolo 1, comma 1 (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Istituto superiore di sanità e Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania), e per i Corpi chiamati a collaborare con i medesimi enti, ai sensi del successivo comma 2, nello svolgimento degli interventi disposti dalle norme in esame. Riguardo all'articolo 2, commi da 1 a 5, in materia di

azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei territori nella regione Campania, rileva in primo luogo che dal tenore letterale delle norme si evince che le stesse prevedono, tra l'altro, la redazione di un piano di interventi. Segnala che la disposizione non sembra avere carattere meramente programmatico: si parla infatti, al comma 5, di «oneri derivanti dall'attuazione del programma». Non sono peraltro indicate, neanche in via approssimativa, le linee di intervento da inserire nel programma alle quali si provvederà nel limite delle risorse che si renderanno disponibili con la riprogrammazione del Piano di azione coesione della Regione Campania. Osserva, in proposito, che il comma 5 indica i meccanismi normativi predisposti per il reperimento delle risorse, ma non quantifica il complesso delle disponibilità che potranno, attraverso tali mezzi, essere reperite. Segnala che non appare dunque possibile effettuare una valutazione circa gli obblighi di spesa che si intendono assumere e non è quindi possibile procedere ad una verifica di congruità dei meccanismi di copertura ipotizzati. Ritiene che andrebbe in ogni caso acquisito l'avviso del Governo in merito ai profili problematici che potrebbero scaturire sul piano finanziario per l'avvio di interventi, che appaiono avere natura anche pluriennale, in assenza di un piano di finanziamenti che assicuri, sin da subito e con riferimento all'intero arco temporale di attuazione del programma, la copertura integrale dell'onere derivante dagli interventi stessi. Prende inoltre atto che i Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale provvederanno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a farsi carico di quanto necessario a garantire la piena funzionalità del Comitato e della Commissione previsti dalle norme in esame. Rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio volte a suffragare l'effettività della clausola di non onerosità inserita nel testo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, sebbene il provvedimento appaia muoversi nella

prospettiva di un sicuro futuro reperimento delle risorse finanziarie occorrenti, tuttavia, dal punto di vista formale, la concreta attuazione del programma straordinario urgente di interventi nei territori di cui all'articolo 2, comma 4, appare comunque subordinata alla futura disponibilità delle risorse rivenienti dal Piano di azione e coesione della Regione Campania. Pertanto, considerato che, in caso di indisponibilità di tali risorse, non dovrebbero determinarsi nuovi o maggiori oneri da coprire, giudica opportuno riformulare l'articolo 2, comma 5, eliminando il riferimento agli oneri e prevedendo che all'attuazione del citato programma si provvederà nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania. Con riferimento all'articolo 2, comma 6, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati siano idonee, dal punto di vista temporale, ad assicurare la copertura degli oneri anche nell'anno 2014. Per quanto attiene all'articolo 3, comma 2, concernente l'utilizzo di personale militare per operazioni di controllo del territorio in Campania, rileva che nel passato sono state approvate norme che prevedono l'impiego di personale delle forze armate per operazioni di controllo del territorio (cosiddetta Operazione «Strade sicure»). Osserva che le relazioni tecniche riferite alle predette norme hanno previsto oneri, fornendo anche informazioni di dettaglio circa diverse spese, quali la corresponsione di indennità, la fornitura dei viveri, lo svolgimento dei servizi generali, l'acquisto dell'equipaggiamento, il funzionamento dei mezzi, i compensi per il lavoro straordinario. Ciò premesso, ritiene che dovrebbe essere chiarito quale sia il prevedibile impatto finanziario della norma in esame e con quali risorse si intenda fare fronte alle relative spese. Tale informazione appare necessaria anche al fine di valutare l'efficacia della

clausola che autorizza l'impiego del personale militare nell'ambito delle risorse disponibili. In ordine all'articolo 5, concernente la proroga dell'Unità tecnica-amministrativa per l'emergenza rifiuti in Campania, con specifico riferimento ai profili di quantificazione relativi alle proroghe disposte dalle norme in esame, ritiene che andrebbe chiarito se i tendenziali di spesa già scontino gli effetti di tali proroghe. In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 5, comma 5, non dovrebbe dar luogo a nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvoturno richiamati in alcune ordinanze di protezione civile, giudica opportuno riformulare la disposizione stessa prevedendo che all'attuazione del comma in oggetto si provvederà nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle predette ordinanze. Per quel che riguarda l'articolo 6, concernente disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, osserva che la norma non specifica a carico di quali amministrazioni dovrebbero essere posti i rimborsi delle spese eventualmente dovuti ai dipendenti delle amministrazioni locali o dell'ANAS di cui si avvalgono i commissari per il dissesto idrogeologico. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se i predetti rimborsi siano a carico delle amministrazioni di appartenenza o della struttura commissariale. Andrebbe inoltre escluso che l'utilizzo di detto personale possa determinare ulteriori occorrenze finanziarie dovute alla necessità, per gli enti di appartenenza del personale medesimo, di svolgere le funzioni fondamentali ad essi affidate. Con riguardo all'articolo 7, concernente il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1, stante il loro carattere ordinamentale; precisa che tali norme, infatti, modificano ed integrano la procedura per l'approvazione del piano di tutela ambientale e del piano industriale relativi agli stabilimenti d'inte-

resse strategico nazionale sottoposti a commissariamento straordinario. Non ha nulla da osservare, altresì, in merito alla procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale prevista dal comma 1, lettera *g)*. Non ha infine osservazioni da formulare in merito all'articolo 8, relativo all'autorizzazione di interventi ambientali e sanitari per l'ILVA di Taranto, considerato il carattere ordinamentale della norma, ed all'articolo 9, concernente le misure per la continuità aziendale di imprese in amministrazione straordinaria. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 100 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 settembre 2013 e che, in quell'occasione, la Commissione bilancio, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del

Governo, ha trasmesso alla Commissione affari sociali una lettera interlocutoria nella quale ha rilevato l'opportunità, di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8. Osserva che tale clausola, infatti, non risultava idonea in quanto prevedeva l'utilizzo di risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del bilancio 2013, che non recavano le necessarie disponibilità. Rileva che in seguito ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio la Commissione affari sociali ha approvato, nella seduta del 26 novembre 2013, un emendamento volto a modificare l'articolo 8 recante la copertura finanziaria. In particolare, l'articolo 8 del nuovo testo in oggetto aggiorna al 2014 l'autorizzazione di spesa già prevista dal precedente testo, e prevede che al relativo onere, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, rammenta che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Rileva, tuttavia, l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria con la consueta disposizione che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con le osservazioni del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 100 e abb., recante Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di *Boston Consulting Group*, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze

86

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 gennaio 2014.

Audizione dei rappresentanti di *Boston Consulting Group*, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	88
Sui lavori della Commissione	88

INTERROGAZIONI:

5-00578 Luigi Gallo: Sul villaggio protostorico rinvenuto nella località Longola in Poggiomarino (Napoli)	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-00898 Amoddio: Questioni connesse al funzionamento dell'Istituto Nazionale del dramma antico (INDA) di Siracusa e sulla nomina del commissario straordinario	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-01378 Ghizzoni: Sull'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99
5-01562 Bellanova: Sul decreto ministeriale concernente criteri e contingenze assunzionali delle Università statali per l'anno 2013	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	100

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	101

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	94
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni sportive	95
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

AVVERTENZA	95
------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, informa che il termine per l'espressione del parere della Commissione sul provvedimento in esame è fissato per lunedì 13 gennaio 2014. In considerazione della imminente scadenza del citato termine, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere che la Commissione cultura esprima il proprio parere anche oltre la scadenza indicata, prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA assicura che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di adottare definitivamente il provvedimento in discussione.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, ricorda che il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77 /UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti

connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia. La suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 1° novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione UE. Aggiunge che il decreto legislativo in esame intende quindi adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario ed è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), che fa rinvio all'allegato B della predetta legge, nel quale è inclusa la suddetta direttiva 2011/77/UE da recepire nel nostro ordinamento. Precisa poi che la Direttiva estende da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e dei produttori di fonogrammi. Sottolinea che per diritti connessi si intendono quei diritti riconosciuti non direttamente all'autore ma ad altri soggetti comunque collegati, come gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di dischi o supporti analoghi, i produttori di opere cinematografiche o audiovisive, le emittenti radiofoniche e televisive. Specifica inoltre che il nuovo termine di protezione si calcola a partire dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma a seconda di quale sia avvenuto prima.

Ricorda inoltre che la Direttiva – e la relativa estensione del termine di protezione – trova applicazione solo con riferimento alle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e ai fonogrammi stessi, restandone esclusi sia i diritti degli artisti sulle interpretazioni che non sono fissate in un fonogramma, sia i diritti dei produttori sulle opere cinematografiche o audiovisive, la cui durata rimane invariata (50 anni). Segnala che l'obiettivo dichiarato dell'iniziativa comunitaria è l'innalzamento del livello di protezione degli artisti dell'industria musicale, garantendo loro uno sfruttamento economico ed artistico delle proprie interpretazioni per un periodo più lungo degli attuali 50 anni, ritenuti non sempre sufficienti a coprire

l'intera vita degli artisti, in particolare oggi dove la scena musicale è dominata da artisti giovanissimi. Aggiunge che oltre all'estensione dei termini della protezione per alcuni dei diritti connessi, la Direttiva prevede una serie di misure dirette a riequilibrare, in favore degli artisti, il contenuto dei contratti di cessione dei diritti connessi stipulati con i produttori di fonogrammi ed attualmente in vigore. Specifica che in questo senso, nel caso in cui, allo spirare dei 50 anni, il produttore non metta in vendita o comunque a disposizione del pubblico una quantità sufficiente di copie del fonogramma, agli artisti è data facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di cessione dei diritti connessi, previa notifica al produttore dell'intenzione di risolvere il contratto. La risoluzione ha effetto decorso un anno dalla notifica, a condizione che il produttore non abbia nel frattempo realizzato le forme di utilizzazione richieste (vendita o altra messa a disposizione dell'opera al pubblico). Precisa che a seguito della risoluzione del contratto, si estinguono i diritti del produttore sul fonogramma e l'artista ne riacquista la piena titolarità. Riferisce poi che la Direttiva stabilisce altresì l'obbligo per i produttori di accantonare in un fondo il 20 per cento dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi. Precisa poi che a titolo di remunerazione supplementare, questa somma dovrà essere devoluta attraverso le società di gestione collettiva agli artisti i cui contratti discografici prevedono forme di compenso forfettario e non secondo percentuali annuali sulle vendite. Rileva inoltre, per quanto riguarda i contratti che prevedono remunerazioni periodiche sotto forma di *royalties*, che durante il periodo di proroga ventennale non rilevano eventuali anticipi versati o altre deduzioni previste nel contratto. Prosegue riferendo che quanto alla disciplina transitoria, l'estensione temporale dei diritti si applica ai contratti di cessione dei diritti connessi ancora in vigore al 31 ottobre 2011 (data di entrata in vigore della Direttiva), nonché a quelli conclusi entro il 10 novembre

2013, salvo che il contratto preveda diversamente. Aggiunge che la Direttiva interviene anche sul tema relativo al metodo di calcolo della durata dei diritti d'autore (non di quelli connessi) sulle composizioni musicali con testo create da una pluralità di soggetti. Tali opere, infatti, possono essere realizzate da più autori, ai quali spettano diritti di utilizzazione economica sul relativo contributo creativo (musicale o testuale). Precisa poi che la Direttiva, adeguandosi al dettato della Convenzione di Berna del 1886, stabilisce che la durata della tutela dell'opera (70 anni) decorre dalla morte dell'ultimo dei coautori. Precisa che tale norma, al fine di armonizzare le diverse discipline nazionali, applica il criterio di computo generalmente previsto per stabilire la durata della protezione delle opere « create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone » – cosiddetti *works of joint authorship*, ai sensi degli articoli 10 e 26 della legge italiana sul diritto d'autore – ai casi in cui i singoli elementi creativi – come la composizione musicale e il testo che la accompagna – sono utilizzabili anche separatamente. Ne deriva che gli Stati membri sono obbligati a far decorrere il termine dei 70 anni *post mortem*, sia per la musica che per il testo, a partire dalla data della morte dell'ultimo tra i coautori, purché entrambi i contributi – musica e testo – siano stati specificamente creati per una determinata composizione. Precisa che sotto il profilo temporale, questo nuovo regime di computo della durata dei diritti si applica alle composizioni di cui almeno la musica o il testo goda ancora della protezione in uno Stato membro alla data del 1° novembre 2013, nonché alle composizioni musicali con testo successive a tale data.

Illustra quindi i singoli articoli dello schema di decreto legislativo di recepimento. L'articolo 1 del provvedimento modifica l'articolo 75 della citata legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore e recepisce la disposizione contenuta nell'articolo 1, punto 2), lettera b), della Direttiva, estendendo la durata del diritto dei produttori di fonogrammi a 70 anni. L'articolo 2

inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 84-*bis*, che prevede quanto segue. Il primo comma recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), paragrafo 2-*ter*, della Direttiva, che disciplina il caso in cui l'artista interprete, in virtù di un contratto di cessione o di trasferimento dei diritti al produttore del fonogramma, ha diritto ad esigere una remunerazione non ricorrente. Aggiunge che il predetto comma prevede che tale diritto continui a sussistere nei venti anni di protezione ulteriore, rispetto ai primi cinquant'anni, sotto forma di remunerazione annua supplementare. Precisa poi che il secondo comma, sempre dell'articolo 2, recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), paragrafo 2-*quater*, prima parte, della Direttiva, ed è diretto a quantificare l'importo complessivo della remunerazione annua supplementare, stabilito nella misura del 20 per cento del ricavo percepito dal produttore nell'anno precedente. Aggiunge che il considerando n. 11 della direttiva chiarisce il concetto di ricavo nel senso che deve intendersi il ricavo che deriva prima della detrazione delle spese. Specifica poi che il terzo comma del medesimo articolo 2 recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), paragrafo 2-*quinqüies*, della Direttiva, che prevede che la remunerazione annua supplementare sia gestita da un società di gestione collettiva. Aggiunge che questa disposizione precisa che le società titolari di tale attività siano quelle individuate secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Precisa poi che il quarto comma dell'articolo 2 recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), paragrafo 2-*quater* (seconda parte), della Direttiva e prevede che i produttori forniscano agli artisti aventi diritto alla remunerazione supplementare e alle società di gestione collettiva cui gli artisti, interpreti o esecutori hanno concesso mandato, le informazioni necessarie

per garantire il pagamento di tale remunerazione. Aggiunge infine che il quinto comma del medesimo articolo 2 recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), paragrafo 2-*sexies*, della Direttiva che prevede che non possa essere detratto alcun pagamento anticipato dalle successive remunerazioni in favore dell'artista, nel caso questi abbia diritto a pagamenti ricorrenti. Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame ricorda che questo inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 84-*ter*. Specifica che questo nuovo articolo, al primo comma, recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), 2-*bis*, primo periodo, della Direttiva ed è relativo alla facoltà concessa all'artista di recedere dal contratto di cessione o di trasferimento dei suoi diritti al produttore qualora quest'ultimo, decorsi i cinquanta anni dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma non metta in vendita un numero sufficiente di copie o non lo metta a disposizione del pubblico, su filo o senza filo. Aggiunge che il secondo comma del medesimo articolo 2 recepisce l'articolo 1, punto 2, lettera *c*), 2-*bis*, secondo periodo, della Direttiva, e precisa che il diritto di recedere può essere esercitato dall'artista se il produttore, entro un anno dalla notifica dell'intenzione di recesso da parte dell'artista, non procede alla pubblicazione e alla comunicazione del fonogramma.

Rileva poi che il comma 3 dello stesso articolo 3 recepisce l'articolo J, punto 2, lettera *c*), 2-*bis*, terzo periodo, della Direttiva, e concerne le fissazioni di esecuzioni di un pluralità di artisti. Specifica che in questi casi, ogni singolo artista può esercitare il diritto di recesso in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge sul diritto d'autore, che, a sua volta, richiama le norme del codice civile sulla comunione. Il comma 4 del medesimo articolo 3 recepisce poi l'articolo 1 punto 2, lettera *c*), 2-*bis*, ultimo periodo, della Direttiva, e stabilisce che in caso di recesso dal contratto di cessione o di trasferimento i diritti del produttore del fonogramma sullo stesso decadono. Rileva poi che l'articolo 4 dello schema in esame

novella l'articolo 85 della legge sul diritto d'autore, recependo l'articolo 1, punto 2), lettera a), della Direttiva: il nuovo testo del predetto articolo 85 riprende esattamente quello della direttiva e precisa, alle lettere a) e b) dell'unico comma, che l'estensione della durata a settanta anni della tutela dei diritti degli artisti è riferita all'esecuzione artistica fissata in un fonogramma, rimanendo a cinquanta anni quelle fissate con un mezzo diverso. La durata decorre dalla prima pubblicazione o se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico. Aggiunge che l'articolo 5 del presente provvedimento è relativo all'entrata in vigore e recepisce l'articolo 1, n. 3, paragrafo 5, della Direttiva, stabilendo che le suddette disposizioni relative all'estensione della tutela dei diritti degli artisti e dei produttori si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data. Aggiunge che l'articolo 6 recepisce l'articolo 1, punto 4), paragrafo 1, della Direttiva, integrato dal considerando n. 15. Si tratta delle misure transitorie applicabili ai casi di contratti di cessione o di trasferimento dei diritti sul fonogramma che, se concluso in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, continuano a produrre i loro effetti anche nei venti anni di protezione ulteriore, salva diversa pattuizione tra i contraenti (comma 1). Precisa che analoga previsione vi è per i contratti di cessione o di trasferimento che autorizzano l'artista a ricevere pagamenti ricorrenti che, se conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, possono essere rinegoziati, di comune accordo fra le parti, alla scadenza dei 50 anni dalla prima pubblicazione lecita o dalla prima comunicazione lecita al pubblico, sempre a favore degli artisti. Tale ultima previsione tiene conto anche del considerando n. 16 (comma 2). Aggiunge che l'articolo 7

dello schema dispone infine che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A quest'ultimo proposito, la relazione tecnica annessa allo schema di decreto legislativo in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma che l'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è diretto ad estendere il periodo di tutela di alcuni diritti connessi al diritto d'autore secondo quanto previsto dalla Direttiva citata in oggetto; essa interviene, inoltre, su contratti già in essere e stipulati sul presupposto della precedente durata cinquantennale del periodo di tutela, regolando, quindi, rapporti tra privati.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere al termine della discussione, chiedendo al presidente Galan se verranno previste audizioni informali di rappresentanti del settore sul provvedimento in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, conferma che la Commissione procederà allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti del settore, compatibilmente con la necessità di esprimere il parere in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.40.

5-00578 Luigi Gallo: Sul villaggio protostorico rinvenuto nella località Longola in Poggiomarino (Napoli).

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nonostante la ricostruzione completa e dettagliata con informazioni di carattere tecnico-scientifico, rileva che non è stata manifestata l'intenzione del Governo di finanziare il recupero di ciò che si trova sotterrato nel sito oggetto dell'interrogazione. Aggiunge di aver constatato personalmente lo stato di abbandono e di incuria in cui si trova tale villaggio protostorico, il quale, pur recintato, può essere visitato solo per il tramite dei componenti di un'associazione che ha avuto – senza che sia chiaro con quale criterio – assegnata la gestione dell'area di interesse, e che condiziona la fruibilità di tale sito.

5-00898 Amoddio: Questioni connesse al funzionamento dell'Istituto Nazionale del dramma antico (INDA) di Siracusa e sulla nomina del commissario straordinario.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, ricordando che l'interrogazione è stata presentata ad agosto. Aggiunge che il 31 dicembre 2013 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Istituto e nonostante una sollecitazione inviata direttamente al Ministro Bray per un'accelerazione dei tempi, non sono stati ancora nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'INDA che ad aprile 2014 celebra il suo centenario. Auspica quindi che il rappresentante del Governo voglia in futuro fornire ulteriori informazioni al riguardo.

5-01378 Ghizzoni: Sull'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ricorda quindi che le premesse dell'interrogazione in titolo riguardavano i seguenti aspetti: il fatto che il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni esaminatrici della prima tornata delle abilitazioni, da prima fissato (per legge) a 5 mesi e 60 giorni dalla data del bando (20 giugno 2012), quindi al 20 gennaio 2013, è stato via via prorogato con una raffica di leggi e decreti fino al 30 novembre 2013; il fatto che criteri bibliometrici si sono rivelati di grande incertezza applicativa ha richiesto inusuali modifiche dei dati da parte dei candidati in corso d'opera e mostrano ancora oggi una miriade di errori mettendo quindi le commissioni in gravi difficoltà per la confusione sulla necessità o meno di applicare i criteri bibliometrici della mediana in modo dirimente (a questo proposito richiama i contenuti della mozione presentata dall'onorevole Mazzarella nella precedente legislatura e la lettera del ministro Profumo del gennaio 2013); il fatto che il divieto di legge per i candidati « bocciati » alla prima abilitazione di presentare la domanda per il biennio successivo si sia intersecato – per l'allungarsi dei termini – con la domanda per la seconda tornata (scaduta il 30 ottobre 2013), per cui hanno presentato domanda anche persone che in seguito hanno scoperto o scopriranno di non essere state abilitate.

Aggiunge che rispetto alle suddette premesse gli interrogativi presentati dall'interrogante vertevano sui seguenti aspetti: se non sia opportuno un intervento di chiarimento sui criteri bibliometrici e più in generale sugli aspetti controversi o

dubbi delle procedure; se non sia opportuno un intervento sulla decadenza della domanda per la seconda tornata dei candidati non abilitati. Rileva, quindi, che non sono stati resi ancora noti i risultati di molte commissioni – nonostante la scadenza non prorogata del 30 novembre 2013 – e che non vi sia contezza su come si proseguirà per la seconda tornata di abilitazioni in presenza di pareri autorevoli (quali quelli del ministro Carrozza e del presidente dell'ANVUR professor Fantoni) nel senso che occorre rivedere la materia dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario e considerato che si moltiplicano sugli organi di stampa critiche riferite ai primi risultati delle procedure delle abilitazioni. Fermo restando che la procedura di abilitazione non è da confondersi con quella dei concorsi di cui è prodromica, rileva che i problemi emersi non fanno che confermare i dubbi a suo tempo espressi sull'efficacia di tale metodologia, dato che la soluzione degli annosi problemi del reclutamento del personale docente degli atenei italiani non saranno risolti fino a quando non saranno identificati chiaramente i livelli di responsabilità nel processo di selezione. L'interrogante si dichiara, comunque, parzialmente soddisfatta grazie alle parole contenute nella parte conclusiva della risposta del rappresentante del Governo, che apre alla necessità di una approfondita riflessione sull'intero impianto della procedura di abilitazione scientifica nazionale. Ritiene infine opportuno prevedere una normativa per la quale rimangano valide le domande presentate per la seconda tornata di abilitazioni, da parte di chi ha saputo solo successivamente di essere risultato non abilitato al termine della prima tornata.

5-01562 Bellanova: Sul decreto ministeriale concernente criteri e contingenze assunzionali delle Università statali per l'anno 2013.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenzia che la situazione problematica ereditata da decisioni dal precedente Governo sta creando notevoli difficoltà in particolare nel Sud dell'Italia. Auspica quindi che il Governo intervenga per rimediare efficacemente alle questioni problematiche emerse nella materia oggetto dell'interrogazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 136/2013: disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

Luigi GALLO (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, avverte che sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione ha espresso un parere favorevole, risultando di conseguenza acquisiti tutti i pareri richiesti alle Commissioni di merito.

Comunica quindi di aver predisposto alcuni emendamenti, che illustra e di cui raccomanda l'approvazione, in attuazione

delle condizioni della I Commissione e di quella della Commissione parlamentare per le questioni regionali (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA annuncia parere favorevole del Governo sugli emendamenti testé presentati dalla relatrice.

Simone VALENTE (M5S) chiede una sospensione di 5 minuti della seduta per poter esaminare gli emendamenti appena illustrati.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, pur non ritenendosi contraria ad una breve sospensione della seduta, ricorda al deputato Valente che gli emendamenti oggi presentati erano già stati inviati informalmente ai rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione, compreso il Movimento 5 Stelle, nello scorso mese di dicembre, proprio allo scopo di renderli edotti del loro contenuto.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102 del relatore (*vedi allegato 6*).

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi circa il seguito dell'esame del provvedimento, anche ai fini del suo eventuale trasferimento in sede legislativa.

Simone VALENTE (M5S) preannuncia l'intenzione di revocare l'assenso già inizialmente espresso dal suo gruppo, all'ulteriore nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, prende atto con rammarico della decisione dei colleghi del gruppo del Movimento cinque stelle, che ritiene renda difficilmente percorribile il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo per una precisazione, riferisce che il suo gruppo ha compiuto un giro di consulta-

zioni con soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, in conseguenza delle quali sarebbe emersa la necessità di un ulteriore miglioramento del testo nel corso del successivo esame del provvedimento, anche presso l'altro ramo del Parlamento. Alla luce di tali ulteriori evenienze ritiene che il suo gruppo non possa esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame, ma debba astenersi.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, evidenzia che il Senato avrà senz'altro tutto il tempo e il modo di modificare eventualmente un testo che non risultava certamente *blindato* per effetto del consenso unanime dei gruppi in Comitato ristretto, compreso il gruppo del Movimento cinque stelle. Ritiene infatti che una cosa sia il consenso al testo ed un'altra il percorso procedurale scelto dalla Commissione per giungere alla sua approvazione. Tenuto conto del nuovo orientamento espresso dal gruppo del Movimento cinque stelle, ritiene quindi che non vi siano le condizioni per procedere al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame e sia quindi necessario passare al suo esame in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), anche a nome dei deputati del suo gruppo, concorda con la proposta della relatrice, rammaricandosi della decisione del gruppo del Movimento cinque stelle.

Milena SANTERINI (PI) si associa anch'essa alla proposta della relatrice di procedere all'esame del provvedimento in Assemblea.

Nicola FRATOIANNI (SEL) concorda con la collega Coscia, sottolineando peraltro la propria sorpresa per una decisione che vanifica un lavoro puntuale e certo sino svolto in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale ricorda si è discusso anche su modifiche meramente testuali come l'inserimento o meno di una congiunzione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara

quindi concluso l'esame del provvedimento. Pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 gennaio 2014.

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni sportive.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari C. 1159 Vacca.

ALLEGATO 1

5-00578 Luigi Gallo: Sul villaggio protostorico rinvenuto nella località Longola in Poggiomarino (Napoli).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Gallo, unitamente ad altri onorevoli interroganti, chiede quali azioni il Governo intende porre in essere per la valorizzazione del sito archeologico di Poggiomarino.

A tale riguardo vorrei precisare che il sito di Poggiomarino, come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, è stato individuato, nel 2000, nel corso dei lavori per la costruzione di un impianto di depurazione avviato dal Commissario Straordinario alle opere di bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno.

Indagini geonostiche hanno verificato che l'interesse archeologico riguarda l'intera area (circa 7 ettari), originariamente destinata all'impianto, ma anche il contiguo territorio comunale di San Valentino Torio.

Tale circostanza ha prodotto la sospensione dei lavori per il depuratore e la delocalizzazione dell'impianto.

Si tratta di un villaggio fluviale occupato dall'età del Bronzo Medio Avanzato (XV sec. a.C.) fino agli inizi dell'età arcaica (inizi VI sec. a.C.) e costituito da un aggregato di capanne impiantate su isolotti artificiali, lambiti originariamente da bacini acquitrinosi e più tardi da canali che agevolavano il drenaggio della depressione umida e, quelli di maggiore portata, erano utilizzati anche come vie di trasporto e di collegamento, a giudicare da tre imbarcazioni monossili ivi rinvenute.

L'area, il cui esproprio, avviato dal Commissario Straordinario, è stato completato dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei, è attualmente affidata alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Al suo interno vi sono diversi manufatti in cemento armato, tra cui una grande vasca di depurazione incompleta, frutto della precedente destinazione d'uso.

Il sito, come tutta la piana, è caratterizzato dalla presenza costante di una falda freatica subaffiorante; tale circostanza ha preservato tutto il materiale organico utilizzato in antico, ma richiede, per lo svolgimento delle attività di scavo, un continuo e costoso sistema di emungimento dell'acqua attraverso l'impiego di pompe idrauliche.

L'area, dopo essere stata sottoposta nel 2000 a una preliminare campagna di sondaggi geoarcheologici e nel 2001 a un successivo saggio di verifica, dalla fine del 2001 al 2006 è stata oggetto di tre campagne di scavo condotte in due aree attigue (saggio 2A e saggio 3B) di circa 800 mq ciascuna.

L'ultima esplorazione sistematica, che ha riguardato solo il saggio 2A, risale al 2011-2012. Nel corso di questa indagine, il saggio 3B, ricondotto ad un livello di leggibilità, è stato rinterrato per garantire la conservazione delle evidenze archeologiche precedentemente portate alla luce e relative all'età del Ferro avanzata.

Il saggio 2A invece è stato rinterrato a conclusione delle indagini, condotte fino al raggiungimento delle quote sterili. I dati di scavo attestano che in questo settore dell'insediamento la più antica occupazione del sito risale tra il Bronzo Finale e gli inizi dell'età del Ferro.

Le indagini, condotte secondo linee di ricerca multidisciplinare tese a ricostruire il paesaggio antico sulla base dei dati archeologici confrontati e interfacciati ai

contributi delle diverse discipline specialistiche (geomorfologia, archeobotanica, archeozoologia, dendrocronologia, mineralogia), hanno consentito di acquisire alla conoscenza non soltanto le modalità insediative dei villaggi protostorici della piana del Sarno, noti fino alla scoperta di Longola solo attraverso il rituale funerario, ma anche dati eccezionali riguardo ad attività artigianali quali il confezionamento di manufatti in metallo, osso, pasta vitrea ed ambra, alla lavorazione del legno, all'allevamento, alla caccia, alla pesca, all'agricoltura e alla raccolta.

I risultati di tali indagini sono ampiamente pubblicati in volumi e riviste di alto livello scientifico.

Nel corso del 2011-2012 è stata anche completata la recinzione dell'area, la bonifica e la messa in sicurezza del deposito, realizzato in un settore della vasca, e del relativo spazio antistante, nonché la fornitura di una scaffalatura metallica per la funzionale sistemazione dei materiali archeologici e di un sistema di antintrusione e videosorveglianza per la sicurezza degli stessi.

Per quanto concerne la valorizzazione del sito, due fattori hanno impedito di lasciare a vista l'area indagata:

il livello della falda avrebbe richiesto, per il mantenimento a vista delle emergenze nel saggio 3B (che si trovano a circa 6/7 metri di profondità), l'utilizzo di pompe idrovore il cui funzionamento richiede costi quotidiani molto elevati e non sostenibili se non in presenza di un finanziamento ad hoc;

nel saggio 2A, al termine delle indagini 2011-2012, che hanno previsto l'asportazione degli elementi lignei per le necessarie campionature ed analisi, nonché per la registrazione di tutta la sequenza stratigrafica, fino al raggiungimento dei livelli sterili, le emergenze rimaste in situ risultavano piuttosto scarse e poco leggibili, quindi scarsamente fruibili.

Da quanto descritto risulta con evidenza che, almeno al momento, un pro-

getto di valorizzazione del sito debba necessariamente prescindere dalla fruizione diretta delle emergenze archeologiche, la cui conservazione, dovuta al loro mantenimento nei secoli in ambiente umido, difficilmente può essere assicurata in ambiente asciutto.

A tale scopo occorrerebbe predisporre un progetto di restauro in situ che per la complessità operativa e tecnica richiede tempi e costi di elaborazione certamente non compatibili con l'attuale esigenza di tutela e salvaguardia delle emergenze archeologiche.

È invece praticabile, come già nelle intenzioni della Soprintendenza, e mi preme ricordare che l'obiettivo principale degli scavi archeologici è un obiettivo scientifico, di conoscenza e di studio, l'ipotesi di una valorizzazione dei risultati dello scavo archeologico attraverso la creazione di un Parco di archeologia sperimentale, che preveda la ricostruzione delle preesistenze in superficie.

In tale prospettiva si sono attivate collaborazioni con Istituti di ricerca italiani ed esteri al fine di procedere allo studio delle migliaia di manufatti ed ecofatti (ovvero i dati bioarcheologici e geoarcheologici) recuperati, premessa indispensabile per qualunque progetto di valorizzazione e musealizzazione.

Proprio nell'intento di divulgare la conoscenza dell'importante insediamento protostorico, la Soprintendenza ha accolto la richiesta di esporre reperti provenienti dallo scavo di Longola ad Halle, in Germania, presso il Landesmuseum für Vorgeschichte, nell'ambito della mostra dal titolo « Le catastrofi sotto il Vesuvio » e a Napoli presso la Città della Scienza, nell'ambito della manifestazione « FuturoRemoto2011 », ed ha siglato un protocollo d'intesa con il Comune di Poggioreale per la realizzazione del progetto « Parco archeologico naturalistico di Longola » con l'avvio del programma di manutenzione e valorizzazione dell'area, progetto finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013.

ALLEGATO 2

5-00898 Amoddio: Questioni connesse al funzionamento dell'Istituto Nazionale del dramma antico (INDA) di Siracusa e sulla nomina del commissario straordinario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Amoddio, unitamente ad altri onorevoli interroganti, chiede quali azioni il Governo intende porre in essere a favore dell'istituto Nazionale del Dramma Antico.

Preciso, preliminarmente, che il Ministro Ornaghi, nelle more del rinnovo del consiglio di amministrazione, ha ritenuto necessario procedere, con il decreto dell'11 aprile 2013, alla nomina del prefetto Alessandro Giacchetti quale commissario straordinario per la gestione della Fondazione, al fine di garantire lo svolgimento del 49° ciclo di spettacoli classici e di scongiurare la paralisi dell'attività amministrativa ed organizzativa della Fondazione, conseguente all'impossibilità di funzionamento dell'organo di amministrazione. Il Ministro ha agito nell'ambito del potere di vigilanza sulla gestione dell'istituto, esercitando i poteri a lui conferiti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e successive modificazioni, nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento degli organi.

La nomina del prefetto Giacchetti, già commissario straordinario del Comune di Siracusa e già Presidente pro-tempore della Fondazione stessa, è stata limitata al 31 dicembre 2013 e, comunque, non oltre la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione. Nel momento in cui verrà ricostituito il consiglio di

amministrazione, il Sindaco di Siracusa sarà, *ope legis*, il Presidente della Fondazione.

Vorrei poi rassicurare l'Onorevole interrogante sul fatto che l'obiettivo primario del Ministro Bray è quello di consentire all'INDA di avere, nel più breve tempo possibile, un consiglio d'amministrazione operativo e completo nella sua composizione ordinaria.

La proposta di modifica statutaria coerente con gli obblighi derivati, in applicazione dell'articolo 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (in materia di composizione dei Consigli di amministrazione) ha già ottenuto il parere favorevole del Ministro dell'economia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per il concerto previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 20/1998, in modo da poter poi subito procedere alle nomine del CDA.

Da ultimo, anticipo il fatto che, a breve, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro Bray, istituirà il Comitato nazionale per le celebrazioni dell'INDA composto da diversi Ministri e dal Sindaco di Siracusa ed affiancato da un Alto Consiglio Scientifico che vedrà la presenza di illustri uomini e donne della cultura italiana.

ALLEGATO 3

5-01378 Ghizzoni: Sull'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La pubblicazione dei risultati della prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale sta per essere conclusa. Vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza di questo risultato: dopo cinque anni è ripartito il reclutamento dei docenti universitari.

Il numero dei candidati è stato, in questa prima tornata, particolarmente alto, anche a causa del precedente periodo di interruzione; l'elevato numero di partecipanti ha contribuito a complicare questa fase iniziale di attuazione della riforma, comportando un notevole impegno per gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono stati costretti a richiedere e a disporre una serie di successive proroghe del termine di conclusione dei lavori, da ultimo fissato al 30 novembre 2013. Tale rinvio, come rilevato nell'interrogazione, ha causato una parziale sovrapposizione tra la prima e la seconda tornata. Per due differenti ragioni non si poteva, comunque, giustificare uno slittamento del termine di presentazione delle domande relativo alla seconda tornata: in primo luogo, perché era comunque esclusa la coincidenza tra i candidati dell'una e dell'altra, come ricordato nell'interrogazione, infatti, la legge prevede che siano esclusi dalla procedura di valutazione coloro che nel biennio precedente abbiano partecipato senza conseguire l'abilitazione; in secondo luogo, perché una proroga del termine per la presentazione delle domande per la seconda tornata non avrebbe consentito di mantenere la cadenza annuale dell'abilitazione, prevista dalla legge. La proroga è stata giu-

stificata, per la prima tornata, dall'eccezionalità della situazione; disporla anche per la seconda avrebbe significato prolungare la logica dell'eccezione.

Per quanto riguarda le questioni inerenti ai criteri di valutazione dei candidati e, in particolare, al criterio della mediana e alla scelta delle banche dati delle pubblicazioni, rilevanti ai fini del calcolo delle mediane stesse, il Ministro è ben consapevole dell'estrema difficoltà di definire e applicare simili criteri. Non a caso, il compito di calcolare le mediane relative ai docenti in servizio è stato affidato all'Anvur con il decreto ministeriale n. 76 del 2012. L'Anvur ha ritenuto di individuare le banche dati più diffuse e affidabili in quelle ISI-Thompson Reuters e Scopus-Elsevier. La richiesta di verificare i codici identificativi delle pubblicazioni relative a quelle banche dati, rivolta dal Ministero ai candidati, è stata una misura di garanzia per i candidati stessi.

In ordine al criterio della mediana, poi il Ministero ha più volte chiarito (anche con la circolare citata nell'interrogazione) che il superamento degli indicatori numerici non è sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione, in quanto la valutazione complessiva deve fondarsi anche sull'analisi di merito della produzione scientifica da parte delle commissioni.

Posso comunque assicurare che, al di là delle soluzioni fin qui date agli specifici problemi segnalati, è in corso un'approfondita riflessione sull'intero impianto della procedura di abilitazione scientifica nazionale, anche in vista di eventuali correzioni della disciplina.

ALLEGATO 4

5-01562 Bellanova: Sul decreto ministeriale concernente criteri e contingenze assunzionali delle Università statali per l'anno 2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto ricordare che il tema sollevato dall'Onorevole interrogante è stato recentemente affrontato direttamente dal Ministro Carrozza lo scorso 4 dicembre, in occasione del *question time* dinanzi all'Assemblea di questa Camera, e non posso che ribadire quanto affermato dal Ministro in quella occasione in ordine agli obiettivi della sua politica relativa al finanziamento e alla provvista di personale degli atenei: premiare il merito; aiutare le università che ottengono risultati negativi a migliorare; evitare che le università siano penalizzate da fattori da esse non controllabili, come il contesto economico e il reddito medio delle famiglie degli studenti.

Aggiungo che il Ministro è ben consapevole delle esigenze segnalate nell'interrogazione, con particolare riferimento alle università meridionali. Come da Lei stessa annunciato, è sua intenzione proporre una modifica della disciplina vigente, volte a semplificare il sistema e a valorizzare le responsabilità delle università per le loro scelte.

D'altra parte, fino a quando una simile modifica non sarà intervenuta, il Ministro non può fare altro che applicare la disciplina vigente. Così ha fatto in ordine al riparto delle facoltà assunzionali tra gli atenei per l'anno 2013.

Anche in questa sede, infatti, occorre ribadire che il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 713 del 9 agosto 2013, che ha definito i criteri per l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni per

l'anno 2013, è stato emanato in esecuzione di una precisa disposizione di legge, che non consentiva alcuna valutazione discrezionale quanto alla distribuzione dei cosiddetti « punti organico ». Si tratta, infatti, di un provvedimento che dà esecuzione alle previsioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 e del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto *spending review*).

In particolare, il decreto legislativo n. 49 del 2012, emanato dall'ultimo Governo della passata legislatura, ha previsto – con disposizioni inizialmente riferite al solo anno 2012 ma poi estese agli anni successivi – un vincolo complessivo al *turnover* del sistema universitario e ha definito i criteri di distribuzione dei punti organico, dettando regole molto precise che il Ministro Carrozza – che, ribadisco, non ha contribuito alla definizione di queste regole – non ha potuto fare a meno di applicare. Il decreto-legge n. 95 del 2012, anche questo emanato dal precedente Governo, poi, ha abrogato la norma che prevedeva il limite massimo del 50 per cento alla percentuale di turnover dei singoli atenei, che – di conseguenza – non è stato possibile stabilire.

Nei ribadire la volontà del Ministro di correggere i criteri di distribuzione delle facoltà assunzionali, vorrei infine ricordare quanto da Lei osservato in ordine alla necessità che gli stessi atenei abbiano non solo la possibilità teorica di assumere, ma anche le risorse finanziarie per farlo, rinnovando l'impegno del Governo ad incrementare tali risorse.

ALLEGATO 5

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante « disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »;

premessa l'esigenza all'articolo 2, commi 1 e 2, di fare riferimento al Ministro e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, invece che al Ministro e al Ministero dei beni e delle attività culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: Ministero aggiungere le seguenti: dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2.100. Il relatore.

Al comma 2, dopo la parola: Ministro aggiungere le seguenti: dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con.

2.101. Il relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.102. Il relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	109
ERRATA CORRIGE	108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25 e dalle 19 alle 19.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 14.45.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate richieste di riesame del vaglio di inammissibilità pronunciato nella seduta di ieri relativamente alle seguenti proposte emendative: Micillo 1.73; Zolezzi 1.22; Russo 1.06; gli analoghi Zan 1.64, Russo 3.41, Micillo 3.22, Dorina Bianchi 3.32, Oliverio 3.34, Catania 3.33; Russo 2.05, 2.07, 2.08 e 2.01; Zolezzi 3.23; Russo 3.04; Dorina Bianchi 4.01; Dorina Bianchi 6.9 e De Lorenzis 7.53, 8.02 e 9.01.

Avverte che, effettuato un supplemento di istruttoria, la Presidenza ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità su: Zolezzi 1.22, in quanto relativo ai dati dello studio epidemiologico «Sentieri» concernente tutti i siti di interesse nazionale; Micillo 1.73, in quanto reca il divieto generale di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nel territorio delle province in cui vi sono aree a rischio ambientale; Russo 1.06, in quanto relativo alla promozione di una misura di carattere nazionale finalizzata ad incrementare la competitività delle imprese agricole; gli analoghi Zan 1.64, Russo 3.41, Micillo 3.22, Dorina Bianchi 3.32, Oliverio 3.34, Catania 3.33 in quanto prevedono uno stanziamento di spesa per

garantire in generale il funzionamento della flotta area antincendio del Corpo Forestale dello Stato; Russo 2.05 e 2.08 in quanto recanti autorizzazioni in deroga per il pagamento degli straordinari delle Forze di polizia locale nonché per l'assunzione delle stesse forze di polizia locale nei comuni delle province di Napoli e Caserta; Russo 2.07 in quanto recante l'autorizzazione all'assunzione in deroga alla normativa vigente di personale della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo della Capitaneria di Porto a fini di tutela dell'ordine pubblico; Zolezzi 3.23 in quanto interviene su una fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 257 del Codice ambientale a carico di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee senza provvedere alla bonifica relativa bonifica non connessa alla fattispecie sanzionatoria della combustione illecita dei rifiuti prevista dal decreto; Russo 3.04 in quanto reca una disposizione sui criteri di ripartizione territoriale del Fondo sanitario nazionale relativa a tutto il territorio nazionale; Dorina Bianchi 4.01 in quanto attiene al tema della organizzazione del Ministero dell'ambiente non considerato dal decreto legge; Dorina Bianchi 6.9 in quanto amplia le competenze della unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, prorogata dal decreto-legge al solo fine di consentire il completamento delle attività amministrative contabili conseguenti alle pregresse gestioni commissariali nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania; De Lorenzis 7.53, 8.02 e 9.01 in quanto recanti misure per l'Ilva di Taranto diverse da quelle ambientali e sanitarie espressamente considerate dal decreto legge;

Aggiunge che la presidenza ritiene invece di modificare il giudizio di inammissibilità già pronunciato relativamente all'emendamento Russo 2.01 nel presupposto che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ivi ri-

chiamati siano contratti connessi alle attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.

Comunica infine che, a seguito di un ulteriore approfondimento, la presidenza ritiene inammissibili per manifesto contrasto con il dettato della Costituzione gli emendamenti Tofalo 2.58 e 2.63.

La Commissione prende atto.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che è pervenuta l'adesione dell'onorevole Rostan ai seguenti emendamenti: Manfredi 1.5, 1.61, 1.75, 1.81, 2.16, 2.31, 3.100, 3.7, 3.13, 3.20, 3.24, 5.9, 5.10 e 5.11, Tino Iannuzzi 1.25, 1.27, 1.52, 2.30, 2.44, 2.55, 2.59 e 2.60, Mariani 1.51, 2.12, 2.18, 3.28 e 9.02, Braga 6.3, 6.4, 6.7 e 6.10, Borghi 3.2, 3.9, 3.15, 3.21, 4.1 e 4.3,

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1, esprime i seguenti pareri: favorevole sull'emendamento Zan 1.100, a condizione che venga riformulato nel senso di espungere dal testo la lettera *b*) della parte consequenziale; contrario sugli emendamenti Russo 1.1, De Rosa 1.2 e Zaratti 1.3; favorevole sull'emendamento Russo 1.4, a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere, in fine, le parole « e gli enti di ricerca »; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Manfredi 1.5; contrario sugli emendamenti Russo 1.9, Terzoni 1.10 e Grimoldi 1.11. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 1.12, come riformulato (*vedi allegato*). Esprime quindi i seguenti pareri: contrario sugli emendamenti De Rosa 1.14 e Busto 1.15; favorevole sull'emendamento Terzoni 1.18, purché riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole « aggiornamenti sono » le seguenti « pubblicati sui siti istituzionali dei ministeri competenti e della regione Campania », nonché di sopprimere le parole da « al pubblico » fino alla fine del testo; parere contrario sull'emendamento Russo 1.19; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento De Rosa 1.21; contrario sugli emendamenti

Zan 1.24, De Rosa 1.28, Russo 1.29 e 1.30; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento De Rosa 1.31; contrario sugli emendamenti De Rosa 1.33, Russo 1.34 e 1.35, Grimoldi 1.36 e Russo 1.84; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli emendamenti De Rosa 1.38 e Russo 1.85; contrario sugli emendamenti Busto 1.39, Russo 1.86 e Busto 1.40; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli emendamenti Russo 1.87 e De Rosa 1.41; contrario sugli emendamenti Zaratti 1.42 e Silvia Giordano 1.43; favorevole sull'emendamento Pellegrino 1.44; contrario sugli emendamenti Busto 1.45 e Pellegrino 1.46; favorevole sull'emendamento De Rosa 1.47; contrario sull'emendamento Luigi Gallo 1.48; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Russo 1.89; contrario sugli emendamenti De Rosa 1.49 e Busto 1.50; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Mariani 1.51 e Russo 1.91, nonché degli emendamenti Tino Iannuzzi 1.52, Russo 1.92, De Rosa 1.53 e Castiello 1.54; contrario sugli emendamenti Russo 1.56 e 1.93, nonché sugli emendamenti Castiello 1.58 e Terzoni 1.59; contrario sull'emendamento Busto 1.82, sugli identici emendamenti Manfredi 1.75 e Di Lello 1.66, sugli identici emendamenti Taricco 1.67 e Russo 1.95 e sull'emendamento Busto 1.69; favorevole sull'emendamento De Rosa 1.71; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Busto 1.72; contrario sull'emendamento Fico 1.74; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Busto 1.79; contrario sull'articolo aggiuntivo Luigi Gallo 1.02; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Bolognese 1.03; contrario sugli articoli aggiuntivi Silvia Giordano 1.04 e Russo 1.07. Chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti Busto 1.6, Di Maio 1.7, Busto 1.8, Russo 1.13, Busto 1.16, Russo 1.17, Dorina Bianchi 1.20, Busto 1.23, Tino Iannuzzi 1.25 e 1.27, Busto 1.26, Russo 1.32, De Rosa 1.37, Russo 1.88 e 1.90, De Rosa 1.55 e 1.60, gli identici emendamenti Manfredi 1.61, Russo 1.94 e Taricco 1.62, De Rosa 1.63 e 1.70, Russo 1.76, gli identici

emendamenti Manfredi 1.81, Oliverio 1.80, e Russo 1.96, Castiello 1.77 e 1.78.

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 2, esprime i seguenti pareri: contrario sull'emendamento Grimoldi 2.1; favorevole sugli emendamenti Busto 2.2 e Luigi Gallo 2.3; contrario sugli emendamenti Luigi Gallo 2.5 e Grimoldi 2.6; favorevole sull'emendamento Russo 2.8; contrario sugli emendamenti Russo 2.7 e Castiello 2.10; favorevole sull'emendamento Russo 2.11, a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere al comma 2 dell'articolo 2 il seguente periodo « La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti fra le eccellenze accademiche e scientifiche anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »; favorevole sull'emendamento Mariani 2.12, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire il testo con le seguenti parole « previa valutazione ed idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisite »; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento De Rosa 2.13; contrario sull'emendamento Luigi Gallo 2.14; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Luigi Gallo 2.21; contrario sugli emendamenti Sibilìa 2.22 e 2.24; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Russo 2.170 e Tino Iannuzzi 2.30; contrario sull'emendamento Russo 2.29; favorevole sugli identici emendamenti Manfredi 2.31 e Di Lello 2.32; contrario sull'emendamento Russo 2.33 e Zaccagnini 2.34; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zolezzi 2.35; contrario sull'emendamento Vignaroli 2.36; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colonnese 2.39; favorevole sull'emendamento Sibilìa 2.38; contrario sull'emendamento Micillo 2.40; contrario sugli emendamenti Zaratti 2.42 e Luigi Gallo 2.43; favorevole sull'emendamento Tino Iannuzzi 2.44; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli emendamenti Micillo 2.45 e Zan 2.46; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emenda-

mento Russo 2.48; contrario sull'emendamento De Rosa 2.50; contrario sull'emendamento Zan 2.52; contrario sull'emendamento Grimoldi 2.49; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Tino Iannuzzi 2.59; contrario sugli emendamenti Busto 2.62 e Grimoldi 2.64; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Russo 2.02; contrario sull'articolo aggiuntivo Russo 2.03. Chiede quindi l'accantonamento dei seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Busto 2.4, De Rosa 2.9, Busto 2.15, Manfredi 2.16, Busto 2.19, Mariani 2.18, Luigi Gallo 2.20, Russo 2.17, Busto 2.26, gli identici emendamenti Grimoldi 2.27 e Colonnese 2.28, Di Maio 2.37, Zaratti 2.41, Russo 2.47, Zan 2.51, Russo 2.53 e 2.54, Tino Iannuzzi 2.55, Russo 2.56, De Rosa 2.57, Tino Iannuzzi 2.60, Daga 2.61, Russo 2.65, Castiello 2.66, Russo 2.01 e Russo 2.06.

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 3, esprime i seguenti pareri: contrario sull'emendamento De Rosa 3.1; favorevole sull'emendamento Borghi 3.2; contrario sull'emendamento Sibia 3.4; favorevole sull'emendamento Grimoldi 3.3, a condizione che il testo venga riformulato prevedendo che « Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica »; contrario sugli emendamenti Fico 3.5, Micillo 3.6 e Grimoldi 3.37; favorevole sull'emendamento Luigi Gallo 3.8, a condizione che venga riformulato nel senso di sopprimere le parole da « ovvero le sanzioni » fino alla fine del testo; favorevole sugli emendamenti Borghi 3.9 e Carrescia 3.10; favorevole sull'emendamento Carrescia 3.12, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole « i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di rifiuti » con le seguenti « i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 »; contrario sull'emendamento Manfredi 3.13; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Carrescia 3.14; favorevole sugli emendamenti Borghi

3.15 e Zan 3.16; contrario sull'emendamento Carrescia 3.17; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Russo 3.18; contrario sull'emendamento Zaratti 3.26; favorevole sull'emendamento Mariani 3.28; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Sani 3.31 e Russo 3.40, nonché dell'emendamento Russo 3.42; contrario sull'emendamento Tofalo 3.36; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Russo 3.03 e 3.05. Chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti Manfredi 3.7, Manfredi 3.24, limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile, Zaratti 3.25, Russo 3.38, Corda 3.27, Russo 3.39, Artini 3.29, Basilio 3.30, Russo 3.43, Russo 3.01 e Russo 3.02,

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 4, esprime i seguenti pareri: favorevole sull'emendamento Borghi 4.1, contrario sull'emendamento De Rosa 4.2; favorevole sugli emendamenti Carrescia 4.4, Borghi 4.3, nonché sugli identici emendamenti Dorina Bianchi 4.5 e Matarrese 4.6; contrario sull'articolo aggiuntivo Sibia 4.03.

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 5, esprime i seguenti pareri: contrario sugli emendamenti Grimoldi 5.1, Luigi Gallo 5.2, Grimoldi 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, nonché sugli identici emendamenti Zaratti 5.7 e Grimoldi 5.8; favorevole sull'emendamento Manfredi 5.9. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Manfredi 5.10.

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 6, esprime i seguenti pareri: contrario sugli emendamenti De Rosa 6.1 e Zaratti 6.2; favorevole sull'emendamento Braga 6.3, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire la parola « quattro » con la parola « cinque »; favorevole sull'emendamento Braga 6.4; contrario sugli emendamenti Zaratti 6.5 e Terzoni 6.6; favorevole sull'emendamento Braga 6.7. Chiede quindi accantonamento dell'emendamento Braga 6.10.

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 7, esprime i seguenti pareri: contrario sul-

l'emendamento De Lorenzis 7.1 e sugli identici emendamenti Zan 7.2 e Silvia Giordano 7.3. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 7.4. Esprime poi i seguenti pareri: favorevole sull'emendamento Zan 7.5, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole « d'intesa con » con la parola « sentito »; contrario sugli emendamenti Busto 7.6, De Rosa 7.7, Zan 7.8, De Rosa 7.9, Zolezzi 7.10, sugli identici emendamenti Zan 7.11 e Colonnese 7.12, sugli emendamenti Colonnese 7.13, Zan 7.14, sugli identici emendamenti Zan 7.16 e De Rosa 7.17, sugli identici emendamenti Zan 7.18 e Fico 7.58, sugli emendamenti Zaratti 7.19 e De Rosa 7.21; favorevole sugli identici emendamenti De Rosa 7.20 e Carrescia 7.22; contrario sugli emendamenti Crippa 7.23, Busto 7.24, Zaratti 7.26, De Lorenzis 7.25, Crippa 7.28, sugli identici emendamenti De Lorenzis 7.29 e Zan 7.30; favorevole sull'emendamento Zan 7.31; contrario sugli emendamenti Chiarelli 7.32 e De Rosa 7.33; favorevole sull'emendamento Zan 7.34; contrario sugli emendamenti Crippa 7.35 e 7.36, sugli identici emendamenti Crippa 7.37 e Zan 7.38, sugli emendamenti Busto 7.39 e Zaratti 7.40; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Matarrese 7.52. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 7.41. Esprime quindi i seguenti pareri: invito al ritiro, altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Matarrese 7.42 e Abrignani 7.43, nonché dell'emendamento Crippa 7.44; contrario sull'emendamento De Rosa 7.45; invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zan 7.46; contrario sull'emendamento Pastorelli 7.47; favorevole sull'emendamento Pastorelli 7.48. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento De Lorenzis 7.49.

Con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 8, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.1; esprime quindi i seguenti pareri: invito al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 8.2; contrario sugli emendamenti De Lorenzis 8.3 e 8.4; invito al ritiro, altri-

menti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 8.5; contrario sull'emendamento Zaratti 8.6; favorevole sull'emendamento De Lorenzis 8.7, a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole « mediante relazioni periodiche del Commissario ».

Con riferimento, infine, agli emendamenti presentati all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Ciprini 9.2, nonché sugli emendamenti De Lorenzis 9.3, 9.1 e 9.4.

Il Ministro Andrea ORLANDO esprime parere conforme a quello del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. Ritiene importante, anche per corrispondere all'impegno di tutti i deputati della Commissione e allo spirito costruttivo delle proposte emendative presentate, chiarire le ragioni che sono alla base del diverso orientamento generale del Governo sugli emendamenti relativi all'emergenza Terra dei Fuochi rispetto a quelli relativi all'emergenza Ilva di Taranto. Nel primo caso, in particolare, il Governo ha cercato di tenere conto di tutte le proposte puntuali dirette a migliorare il testo del provvedimento in esame, fatta salva l'opportunità di differire quelle a carattere generale e quelle in materia di reati ambientali, rispettivamente, alla ormai prossima discussione parlamentare sul disegno di legge in materia ambientale, collegato alla manovra finanziaria, e alla discussione del testo unificato delle proposte di legge in materia di reati ambientali predisposto dalla Commissione Giustizia della Camera lo scorso mese di dicembre. Fa presente, quindi, che il Governo si adopererà per definire soluzioni normative capaci di portare a sintesi il complesso delle proposte emendative presentate dai deputati di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione sia sul tema delle misure a sostegno della produzione agroalimentare nella Terra dei Fuochi che su quelle dirette al rafforzamento degli strumenti a tutela della salute delle popolazioni sia nella Terra dei Fuochi che nell'area di Taranto.

Alberto ZOLEZZI (M5S), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, auspica che,

in sede di esame del testo unificato in materia di reati ambientali, attualmente all'esame della II Commissione, possa essere affrontato il tema della frode ambientale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita il relatore a effettuare un supplemento di istruttoria sulle tematiche del decreto legge ritenute centrali dal suo gruppo, e segnatamente il riconoscimento della competenza per il coordinamento delle indagini sui terreni in capo al Ministero dell'ambiente o all'ISPRA, la stretta connessione tra indagini sui terreni e indagini sulle falde, i parametri di qualità delle acque irrigue e la questione sanitaria nella Terra dei fuochi.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti per i quali il relatore ha chiesto l'accantonamento devono ritenersi quindi accantonati.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata sulla base delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, che avrà luogo nel tardo pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 152 dell'8 gennaio 2014:

a pagina 124, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, le parole: « 1.1 Zan » siano sostituite dalle seguenti: « 1.100 Zan »;

a pagina 129, seconda colonna, dopo la quindicesima riga, siano aggiunte le seguenti parole: « *Al comma 2, dopo le parole: rispettiva competenza aggiungere le seguenti: e sotto la direzione, il controllo e il coordinamento della protezione civile nazionale.*

1. 28. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi ».

a pagina 133, seconda colonna, alla quindicesima riga, al numero « 1. 51 » sia premesso il simbolo: « * ».

a pagina 133, seconda colonna, alla venticinquesima riga, al numero « 1. 91 » sia premesso il simbolo: « * ».

a pagina 137, prima colonna, alla diciassettesima riga, alla parola: « Bindi » sia premessa la seguente: « Manfredi ».

a pagina 140, seconda colonna, alla diciassettesima riga, al numero « 1. 96 » sia premesso il simbolo: « * ».

a pagina 147, prima colonna, alla trentacinquesima riga, il numero « 2. 17 » sia sostituito dal seguente: « 2.170 ».

a pagina 187, seconda colonna, alla nona riga, la parola: « Duranti » sia soppressa.

a pagina 192, seconda colonna, alla quarantottesima riga, sia aggiunta la parola: « inammissibile ».

ALLEGATO

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, possono essere indicati altri terreni della Regione Campania de-

stinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine ».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: « e al secondo periodo del comma 5 » con le seguenti: « e al terzo periodo del comma 5 ».

1. 12. (Nuova riformulazione). Il relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01581 Mariani: Necessità di un potenziamento e di un generale miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario	110
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	121

RISOLUZIONI:

7-00202 Nicola Bianchi: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 14.15.

5-01581 Mariani: Necessità di un potenziamento e di un generale miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS, dopo aver premesso che presso il Mini-

stero sono in corso le attività di un tavolo tecnico finalizzato tra l'altro a raggiungere gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico di trasporto ferroviario, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, osserva che l'interrogazione, pur contenendo riferimenti ad una precisa situazione territoriale, quale è quella della tratta ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla, evidenzia il problema dello scadimento del servizio pubblico di trasporto ferroviario che si manifesta su tutto il territorio nazio-

nale, creando situazioni di grave disagio per i pendolari che ricorrono a tale servizio. L'interrogazione di cui è firmataria è pertanto finalizzata a sollecitare il Ministero a confrontarsi direttamente da un lato con le Regioni e dall'altro con Trenitalia per pervenire in tempi rapidi a un miglioramento della qualità del servizio, per il quale ricorda che lo Stato e le Regioni corrispondono a Trenitalia ingenti somme di denaro. Osserva che non può ritenersi condivisibile l'atteggiamento di Ferrovie dello Stato italiane, che tendono a far ricadere sulle Regioni tutta la responsabilità dei disagi e disservizi, anche gravi, che troppo frequentemente si presentano nel trasporto ferroviario a livello regionale e locale. Ciò produce inevitabilmente comprensibili reazioni di rabbia e di forte protesta da parte degli utenti, che spesso si trovano a dover sopportare cattive condizioni dei vagoni, ritardi, soppressioni di corse che non sono in alcun modo giustificabili. Per questo ritiene che sia compito del Governo garantire una effettiva corrispondenza tra la qualità dei servizi del trasporto pubblico ferroviario e le risorse pubbliche che ad essi sono destinate. Osserva altresì che il contributo statale non permette alle Regioni di effettuare investimenti. In conclusione auspica che, anche per effetto della presente interrogazione, il Governo, in collaborazione con il Parlamento e con le Regioni, porti avanti un percorso che permetta effettivamente di ottenere un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, in modo da rispondere alle aspettative di un'utenza sempre più vasta che vorrebbe utilizzare tale modalità di trasporto.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00202 Nicola Bianchi: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari.

(Discussione e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Nicola BIANCHI (M5S) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario. Ricorda che, secondo quanto si è appreso da organi di stampa, il Ministro Lupi è stato indagato per abuso d'ufficio in relazione alla nomina del dottor Massidda a commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari. Ribadisce l'evidente assenza dei requisiti di competenza necessari da parte del soggetto nominato, come è stato affermato in modo perentorio nella sentenza del Consiglio di Stato del 26 settembre 2013. ritiene altresì che non possa essere in alcun modo condivisa una motivazione della nomina che faccia riferimento ad esigenze di continuità nella guida dell'Autorità portuale, dal momento che l'assenza dei requisiti per la nomina a presidente di tale Autorità non può sicuramente trasformarsi in ragione per nominare la medesima persona commissario straordinario. La nomina non è difendibile neppure richiamando le indicazioni degli enti locali, anch'esse spiegabili sulla base dell'attività politica svolta dal soggetto interessato. In conclusione, tenuto conto della rilevanza di un incarico di vertice in un'Autorità portuale come quella di Cagliari, ritiene assolutamente inaccettabile la decisione di nominare come commissario straordinario una persona la cui nomina a presidente è stata annullata dal Consiglio di Stato per assenza dei requisiti previsti per legge e ribadisce con forza

l'invito al Ministro a revocare immediatamente l'atto con cui la nomina a commissario è stata effettuata.

Roberta OLIARO (SCpI) condivide interamente i contenuti della risoluzione, che richiede di sottoscrivere a nome proprio e degli altri membri del Gruppo. Osserva che la nomina in questione non potrebbe ritenersi sanata neppure se diventasse legge la proposta presentata al Senato di prevedere tra le competenze richieste anche esperienze politiche istituzionali. Ritiene infatti che in ogni caso un presidente o un commissario straordinario di un'Autorità portuale debba avere competenza ed esperienza nel settore specifico del trasporto marittimo e delle attività dei porti. La nomina in questione rappresenta pertanto una forzatura, che rischia di apparire perfino ridicola, in considerazione del fatto che il soggetto interessato è stato dichiarato privo dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di presidente con una sentenza del Consiglio di Stato.

Giovanna SANNA (PD) segnala che i membri del proprio gruppo eletti in rappresentanza della Regione Sardegna hanno presentato un'interrogazione sulla nomina in oggetto. Ritiene infatti evidente l'assenza di legittimità di un atto con cui si prepone all'Autorità portuale di Cagliari, in veste di commissario straordinario, la medesima persona la cui nomina a presidente dell'Autorità portuale era stata annullato dal Consiglio di Stato per assenza dei requisiti previsti dalla legge. Per questo richiede di sottoscrivere la risoluzione, che condivide pienamente, e si associa alla richiesta al Ministro Lupi di revocare, in sede di autotutela, la nomina del dottor Massidda a commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari.

Stefano QUARANTA (SEL) dichiara il proprio pieno appoggio alla risoluzione, che richiede di sottoscrivere. Giudica ridicola e irrispettosa la nomina a commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari della medesima persona che il Consiglio di Stato aveva giudicato

priva dei requisiti per svolgere l'incarico di presidente della stessa Autorità portuale. Esprime pertanto lo sconcerto di fronte a una simile decisione del Ministro e auspica che quanto prima vi si ponga rimedio, revocando l'atto di nomina.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede di aggiungere alla risoluzione le sottoscrizioni di tutti i membri della Commissione appartenenti al proprio Gruppo. Ritiene che si tratti di una nomina scandalosa, non giustificabile sulla base di nessuna motivazione. Osserva altresì che il commissario straordinario può avere responsabilità perfino maggiori rispetto a quelle del presidente dell'Autorità portuale. Ciò rende ancor più ingiustificabile la nomina in questione.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che si tratta di una risoluzione molto delicata. Segnala altresì che alcuni aspetti evidenziati nel corso della discussione richiedono uno specifico approfondimento. In particolare osserva che, per quanto gli risulta, il commissario straordinario ha poteri ridotti rispetto al presidente dell'Autorità portuale. Per queste ragioni chiede che la discussione della risoluzione sia rinviata ad una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che, come risulta dalla discussione che si è svolta, nella Commissione è emersa una determinazione unitaria riguardo alla risoluzione in oggetto. Per questo, nell'aderire alla richiesta del rappresentante del Governo, ritiene che il seguito della discussione non possa essere differito oltre le giornate di martedì o mercoledì della prossima settimana. Rinviava quindi il seguito della discussione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, esprime rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, che, dopo aver seguito la discussione sul precedente punto all'ordine del giorno, si è allontanato dall'Aula. Passando all'illustrazione dei provvedimenti in oggetto, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva il disegno di legge di delegazione europea II semestre e il disegno di legge europea 2013-bis.

Osserva che il Governo ha inteso sfruttare una possibilità prevista dalla nuova normativa chiamata a disciplinare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 234 del 2012). Questa infatti, oltre ad aver suddiviso i contenuti della precedente legge comunitaria nella legge di delegazione europea (recante le deleghe per il recepimento delle direttive) e in legge europea (recante le altre misure di adeguamento al diritto dell'Unione europea), ha anche previsto che i relativi disegni di legge possano essere presentati non solo ad inizio anno (entro il 28 febbraio) ma anche a metà anno (entro il

31 luglio) per fare fronte alle ulteriori esigenze nel frattempo intervenute. Così è avvenuto quest'anno: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea presentati a inizio anno sono stati approvati in via definitiva prima della sospensione estiva dei lavori (leggi n. 96 e 97 del 2013); successivamente il governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea – II semestre e il disegno di legge europea 2013-bis.

Si tratta di un'iniziativa che merita apprezzamento, perché finalizzata a garantire un più celere adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, segnala due direttive presenti negli allegati al disegno di legge di delegazione europea II semestre. Si tratta della direttiva 2012/35/UE, che modifica la precedente direttiva 2008/106/CE in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, presente nell'allegato A (non è quindi previsto il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione), e della direttiva 2013/38/UE, recante modifiche alla direttiva 2009/16/CE che disciplina i controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo, presente nell'allegato B (è quindi previsto il parere parlamentare).

Con riferimento alla direttiva 2012/35/UE ricorda che la formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate dalla Convenzione IMO (Organizzazione marittima internazionale) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995. Poiché tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono parti della convenzione, la convenzione stessa è stata integrata nel diritto dell'Unione europea a partire dal 1994. Importanti modifiche alla convenzione sono state introdotte nel 2010 nella Conferenza di Manila (« emendamenti di Manila »), in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme me-

diche, la formazione sulla protezione (*security*), la pirateria e le rapine a mano armata, la formazione sugli aspetti tecnologici e l'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali.

Rileva che la direttiva 2012/35/UE prevede pertanto a modificare alcune disposizioni della direttiva 2008/106/CE per recepire gli emendamenti di Manila. La direttiva interviene principalmente modificando alcune norme sui certificati di competenza della gente di mare, perseguendo la finalità di un'adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che il personale in questione sia qualificato per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze. Nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti prima del 1° luglio 2013, gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti della direttiva come prima del 3 gennaio 2013. Inoltre vengono previste modifiche al fine di prevenire l'affaticamento del personale. In particolare, si conferma la previsione che le ore di riposo possano essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e si introduce la nuova previsione che gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superino quattordici ore. Si introducono poi periodi di riposo degli ufficiali e del personale di guardia e degli addetti alla sicurezza pari ad almeno dieci ore ogni ventiquattro ore e a settantasette ore ogni sette giorni derogabili solo in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali o con precisi limiti. Si prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano, al fine di prevenire l'abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica, per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre

svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino (articolo 1, punto 14).

Il termine di recepimento è il 4 luglio 2014, fatta eccezione per il recepimento dell'articolo 1, punto 5 (obblighi di informazione alla Commissione europea), per il quale il termine di recepimento è il 4 gennaio 2015.

Osserva che la direttiva 2013/38/UE introduce una serie di modifiche alla precedente direttiva 2009/16 in materia di controlli sulle navi da parte dello Stato di approdo. La direttiva 2013/38 è entrata in vigore il 20 agosto 2013, giorno dell'entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo 2006 che ha stabilito le norme per il lavoro marittimo applicabili a tutti i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano. La convenzione prevede che ogni nave sia soggetta al controllo di funzionari debitamente autorizzati quando si trovi in un porto di altro Stato o parte contraente.

Rileva che le modifiche introdotte dalla direttiva 2013/38 sono finalizzate a:

citare espressamente la convenzione sul lavoro marittimo fra le convenzioni individuate dalla direttiva, la cui attuazione è verificata dalle autorità degli Stati membri nei loro porti;

prevedere che nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno stato che non abbia sottoscritto una delle convenzioni previste dalla direttiva gli Stati membri, dopo aver accertato che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole, sottopongono la nave ad un'ispezione più dettagliata secondo le procedure istituite dal Memorandum d'intesa di Parigi del 1982;

prevedere che qualora un'ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della convenzione sul lavoro marittimo, l'ispettore segnali immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione della situazione ed in alcuni casi

segnali le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione e possa darne notifica ad un rappresentante dello Stato di bandiera e fornire alle competenti autorità del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti;

tutelare maggiormente i marittimi che presentino un esposto relativo alla convenzione sul lavoro marittimo, prevedendo che questo possa essere trasmesso all'ispettore del porto in cui la nave ha fatto scalo e che l'ispettore sia tenuto ad adottare le misure necessarie per salvaguardarne la riservatezza;

prevedere che la nave possa essere sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione, anche in caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione sul lavoro marittimo (inclusi i diritti dei marittimi), oltre che nei casi già previsti di pericolo in generale per la sicurezza, la salute o l'ambiente;

attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione ai fini dell'applicazione di un metodo per attribuire alle navi il cosiddetto profilo di rischio della nave ed in altri casi;

promuovere il tema del necessario livello di formazione per gli ispettori ai fini della verifica dell'osservanza della convenzione sul lavoro marittimo da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e degli Stati membri.

Il termine per il recepimento della direttiva è individuato nel 21 novembre 2014.

Per quanto concerne il disegno di legge europea, esso reca interventi sull'ordinamento vigente, finalizzati ad adeguarlo al diritto dell'Unione europea, con partico-

lare riferimento alle situazioni in cui sia stata avviata dalla Commissione europea una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Il disegno di legge europea 2013-*bis* è suddiviso in 7 capi. Il primo concerne disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi; il secondo reca disposizioni in materia tributaria; il terzo disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali; il quarto disposizioni in materia di ambiente; il quinto disposizioni a tutela della concorrenza; il sesto altre disposizioni, riferite in particolare alla protezione del diritto di autore per quanto concerne i disegni e i modelli industriali, la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e la responsabilità civile per manifesta violazione del diritto dell'Unione europea; il capo settimo, infine, reca le disposizioni finanziarie, concernenti la copertura finanziaria delle disposizioni onerose e la clausola di assenza di oneri per quanto concerne le restanti disposizioni.

Ivan CATALANO (M5S) segnala l'opportunità di inserire nel disegno di legge di delegazione europea la direttiva 2010/13/UE, che modifica importanti aspetti della disciplina del sistema radiotelevisivo dettata dal decreto legislativo n. 44 del 2010, che ha modificato il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, successivamente modificato anche dal decreto legislativo n. 120 del 2012. Ritiene che il recepimento di tale direttiva sia assai importante, per cui preannuncia un emendamento del proprio Gruppo in questo senso e auspica che la questione sia inserita anche nella relazione della Commissione sul disegno di legge in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Atto n. 52.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo in esame. Segnala che la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che la richiesta di parere del Governo sia stata integrata con il richiamato parere del Garante. In considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere è fissato al 13 gennaio, chiede al Sottosegretario che il Governo si impegni a non adottare in via definitiva il decreto legislativo prima che la Commissione si sia pronunciata su di esso. Ricorda in proposito che il termine per l'esercizio della delega è fissato al 4 marzo 2014.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS dichiara che il Governo si impegna a non adottare in via definitiva il decreto legislativo in oggetto prima che la Commissione abbia espresso il parere di competenza.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE in materia di scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. La delega per il recepimento della direttiva è contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (la direttiva è ricompresa nell'allegato B).

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 7 novembre 2013. Il termine per l'esercizio della delega scade il 4 marzo 2014.

Rileva che, come già segnalato dal Presidente, la Commissione non può procedere all'espressione del parere prima di aver acquisito le valutazioni del Garante della privacy, che peraltro potrebbero apportare utili elementi di riflessione anche in ordine ad alcuni profili problematici che si accinge ad evidenziare.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) reca le disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni.

Dopo avere descritto, all'articolo 1 le finalità generali del provvedimento (lo scambio di informazioni tra Italia e Stati membri UE delle informazioni su infrazioni e sanzioni in materia di sicurezza stradale nel caso di infrazioni da parte di veicoli immatricolati in uno Stato diverso da quello in cui l'infrazione è stata commessa), l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione indicando le specifiche infrazioni interessate. Si tratta di: 1) eccesso di velocità; 2) mancato uso della cintura di sicurezza; 3) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; 4) guida in stato di ebbrezza; 5) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; 6) mancato uso del casco protettivo; 7) circolazione su una

corsia vietata; 8) uso indebito del cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

L'articolo 3, nell'indicare le definizioni rilevanti per il provvedimento, individua il punto di contatto nazionale per l'applicazione della direttiva nella Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 prevede (comma 1) che il punto di contatto nazionale garantisca ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei: *a)* dati relativi ai veicoli; *b)* dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti – Direzione generale motorizzazione).

In base al comma 2 gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice della strada (cioè polizia stradale; carabinieri; guardia di finanza; polizia provinciale e polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza; polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto) inviano telematicamente, per tramite del punto di contatto nazionale, le richieste relative ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell'Unione.

Il comma 3 dell'articolo 4 richiama, quanto agli elementi dei dati oggetto di interesse, le prescrizioni dell'allegato I. Queste prevedono l'indicazione dei seguenti dati: i dati relativi al veicolo (numero di immatricolazione; numero di telaio; Paese di immatricolazione; marca; modello commerciale del veicolo; codice categoria UE: ciclomotori, moto, auto eccetera); numero di immatricolazione (l'abbreviazione armonizzata in base alla direttiva 1999/37/CE); i dati relativi all'infrazione; lo Stato membro in cui è stata compiuta l'infrazione; la data di riferimento dell'infrazione; l'ora di riferimento dell'infrazione, lo scopo della consultazione.

In base al comma 4, la consultazione automatizzata dei dati deve essere resa possibile attraverso l'utilizzo del numero

completo di targa di immatricolazione del veicolo; il comma 5 prevede che le consultazioni avvengano nel rispetto delle procedure previste dalla decisione 2008/616/GAI (relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera). In particolare si prevede l'applicazione del Capo 3 dell'allegato della decisione: tale capo descrive le modalità con le quali devono essere resi interscambiabili i dati di immatricolazione dei veicoli. Si prevede però che per il punto 1 del Capo (Insieme comune di dati per la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli) si applichi il già richiamato allegato I dello schema di decreto.

In base al comma 6, la direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale, adotta le misure necessarie per: *a)* garantire che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri avvenga con mezzi elettronici interoperabili; *b)* lo scambio sia effettuato attraverso l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa); *c)* la riservatezza dei dati sia garantita attraverso l'uso dell'applicazione informatica EUCARIS (sistema europeo di informazioni sulle auto e le patenti di guida).

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, acceda con modalità telematiche ai dati in possesso del Ministero dell'interno in relazione ai veicoli o ai numeri di targa rubati, al fine di favorire lo scambio dei relativi dati. Le modalità saranno definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Al riguardo, si interroga se il termine di tre mesi risulti realistico. In questo come in molti altri casi si ha l'impressione che il termine venga stabilito con il retropensiero di considerarlo comunque ordinato-

rio e non perentorio. Sottolinea altresì che è necessario assicurare che l'accesso alla banca dati sia gratuito.

L'articolo 6 disciplina i contenuti della lettera di informazioni che deve essere inviata dallo Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione al proprietario o intestatario o comunque alla persona identificata come sospettato di avere commesso l'infrazione. Si prevede che le informazioni siano notificate per iscritto e contengano anche l'indicazione degli effetti giuridici delle infrazioni. La lettera d'informazione deve essere redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione. La lettera deve essere inoltre redatta secondo le indicazioni previste dall'Allegato II. In base a tale allegato la lettera deve, tra le altre cose, includere gli estremi dell'infrazione, compressivi del luogo, data e ora nella quale è stata commessa, della sua qualificazione giuridica, della sua descrizione dettagliata, della descrizione della prova dell'infrazione nonché dei dati riguardanti il dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare l'infrazione. È previsto inoltre un modulo di risposta del destinatario la lettera, chiamato a precisare se il veicolo risulti effettivamente immatricolato a suo nome, se riconosca o meno di aver commesso l'infrazione (in caso di risposta negativa devono essere illustrati i motivi)

Il Titolo II (articoli da 7 a 16) disciplina la protezione dei dati personali.

L'articolo 7 prevede l'applicazione in materia, salvo eventuali garanzie più elevate previste da norme di legge, del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003). Si precisa che titolare del trattamento dei dati effettuati per le finalità del decreto (lo scambio di informazioni tra Stati membri) è la direzione generale per la motorizzazione; titolare del trattamento dei dati necessari per stabilire la responsabilità delle infrazioni commesse in Italia è l'organo accertatore.

L'articolo 8 prevede che il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro sia informato quanto prima dei dati inesatti eventualmente comunicati alla direzione generale della motorizzazione.

L'articolo 9 rimette alla direzione generale per la motorizzazione l'individuazione di adeguati termini per la cancellazione dei dati personali, nonché per un esame periodico della necessità di conservazione dei dati stessi. Si prevede che tali dati possano essere comunicati al punto di contatto nazionale degli altri Stati membri (commi 1 e 2). La previsione si applica in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 2, che prevede che comunque la direzione generale della motorizzazione utilizzi i dati solo per le finalità del provvedimento (lo scambio di informazioni tra Stati membri UE) e per i dati ricevuti da punti di contatto nazionali di altri Stati membri solo ai fini della procedura per la quale è stata richiesta la consultazione e quindi cancellati.

Inoltre, in base al comma 3, la direzione generale della motorizzazione deve informare quanto prima gli organi accertatori dei termini per la conservazione dei dati comunicati dal punto di contatto di un altro Stato membro, termini che devono essere rispettati dall'organo accertatore fatto salvo il caso in cui i dati, alla scadenza del termine, risultino comunque necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.

L'articolo 10 conferisce (comma 1) all'interessato, in relazione ai dati di interesse dello schema di decreto, i diritti di: 1) informazione (articolo 13 del Codice per la protezione dei dati personali); 2) accesso, rettifica, cancellazione e blocco (articolo 7 e 8 del codice); 3) risarcimento del danno (articolo 15 del codice); 4) ricorso giurisdizionale (articolo 152 del codice).

Il comma 1 prevede inoltre che i diritti dell'interessato siano esercitati anche ai sensi dell'articolo 53 del codice per la protezione dei dati personali, il quale prevede che nell'ambito del trattamento

dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o comunque da forze di polizia non si applichino alcune disposizioni del codice. Tra queste merita richiamare l'esclusione del diritto di informazione di cui all'articolo 13 del codice, nonché il diritto alla distruzione dei dati (articolo 16 del codice), che però sono contemplate dallo stesso articolo 10 o da altre previsioni dello schema di decreto in commento.

Ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo rispetto al coordinamento tra le diverse disposizioni.

In base al comma 2 dell'articolo 10, l'interessato ha inoltre diritto: *a)* che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza; *b)* di impedire la cancellazione dei dati, conservandoli temporaneamente nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse.

In base al comma 3, tali diritti sono esercitati secondo le modalità di cui ai seguenti articoli del codice per il trattamento dei dati personali: 1) articolo 8, comma 1 (richiesta senza formalità al titolare del trattamento dei dati); 2) articolo 8, comma 2, lettera *h)* (esclusione della richiesta, non ché del ricorso non giurisdizionale al garante, in caso di trattamento dei dati da parte di forze di polizia ai sensi del già richiamato articolo 53 del codice); 3) articolo 145 (ricorso non giurisdizionale al garante).

Anche in questo caso appare opportuno un chiarimento in ordine al coordinamento tra le diverse modalità di esercizio dei diritti richiamate.

In base al comma 3, infine, l'indicatore di validità può essere aggiunto o tolto sulla base di un provvedimento del garante, a seguito di un ricorso non giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 150 del codice) ovvero dell'autorità giudiziaria, a seguito di un ricorso giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 152 del codice).

L'articolo 11 prevede che l'interessato abbia inoltre il diritto di richiedere infor-

mazioni alla direzione generale della motorizzazione in merito a quali dati siano stati comunicati al punto di contatto dello Stato membro nel quale sia stata commessa l'infrazione, in quale data e l'autorità che l'ha effettuata; lo Stato membro dell'infrazione può però chiedere, in conformità alla sua legislazione, che tali dati non siano forniti; analoga facoltà è concessa alla direzione generale della motorizzazione, in conformità alla legge italiana.

L'articolo 12 prevede l'utilizzo esclusivo dei dati per le finalità del provvedimento (scambio di informazioni tra Stati membri). I dati ricevuti dalla direzione generale della motorizzazione da un punto di contatto nazionale di un altro Stato membro possono essere utilizzati solo ai fini di una specifica procedura e quindi cancellati.

L'articolo 13 prevede che i dati ricevuti possano essere comunicati dagli organi accertatori e dalla direzione generale della motorizzazione a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.

L'articolo 14 prevede che le comunicazioni di dati di interesse per lo schema di decreto, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza ai sensi degli articoli da 31 a 36 e dell'allegato B del codice, siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceità del relativo trattamento.

L'articolo 15 individua come autorità nazionale di controllo il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 16 prevede la pubblicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito Internet delle informazioni necessarie sulle misure nazionali di attuazione della direttiva 2011/82/CE.

Il Titolo III (artt. 17-18) reca le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 17 prevede che alle disposizioni del provvedimento individuate come onerose (articolo 5, comma 2: accesso ai dati del Ministero dell'interno; articolo 10: diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati) si prov-

veda a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 5 della legge n. 183/1987; commi 1 e 2); per le rimanenti disposizioni si prevede una clausola di invarianza finanziaria (commi 3 e 4).

Al riguardo, segnala che, in base alla relazione tecnico-finanziaria il Ministero delle infrastrutture prevede oneri per 200.000 euro per l'adeguamento dei propri sistemi informatici; ulteriori 270.000 euro sono indicati dal Ministero dell'interno. Si tratta di oneri che appaiono eccessivi rispetto agli interventi di aggiornamento prefigurati, che, peraltro, lo svolgimento di

una procedura di gara potrebbe significativamente ridimensionare. Richiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi in ordine alle modalità di calcolo degli oneri.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

5-01581 Mariani: Necessità di un potenziamento e di un generale miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle problematiche segnalate devo premettere che i collegamenti ferroviari sulla tratta Pisa-Lucca-Aulla rientrano nelle competenze di interesse regionale.

Come è noto, la programmazione e la gestione dei servizi regionali compete, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, alle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono regolati da specifici Contratti di Servizio nell'ambito dei quali vengono definiti, fra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di vigilanza e penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri stabiliti.

Uguualmente, compete a ciascuna Regione stabilire le tariffe applicabili, sul proprio territorio ai servizi ferroviari contrattualizzati, il cui valore – determinando l'entità dei ricavi da traffico – unitamente al corrispettivo, assicura l'equilibrio economico del Contratto di Servizio.

Questo è il quadro ed è il principale nodo che oggi dobbiamo affrontare, perché la scelta di delegare completamente alle Regioni, in una logica di federalismo, il servizio ha significato negli anni una diversificazione dell'offerta con livelli di qualità del servizio anche radicalmente diversi tra una regione e l'altra, e la progressiva riduzione delle competenze del Governo e anche del Parlamento, che nel 2008 ha istituito per legge l'Osservatorio Nazionale del Trasporto Pubblico e il relativo Report annuale del servizio che solo oggi, dopo cinque anni, sono stati avviati.

Va segnalato che una rete ferroviaria ancora a mono-binario non consente un servizio moderno e sicuro e allontana la domanda. È insieme alle regioni che abbiamo avviato al Ministero un confronto serio con i vertici Fs, Trenitalia e Rfi, che, per quanto mi riguarda, è ancora l'azienda di Stato! E, come tale, deve aiutarci a risolvere i problemi e non ad aggravarli.

Abbiamo l'obiettivo comune della riprogrammazione nazionale del servizio ferroviario locale e interregionale e l'integrazione con il trasporto su gomma nel segno della qualità e dell'investimento sui treni regionali, per i quali, peraltro, Fs ha annunciato 3 miliardi di risorse nei prossimi quattro anni; e il Governo sosterrà questa ed altre scelte a tutela dei consumatori a partire dalla ripresa degli impegni finanziari per il materiale rotabile e su gomma definiti in legge di stabilità.

Abbiamo oggi l'obbligo di lavorare per un secondo miracolo dopo l'AV, che trasforma radicalmente il modo di viaggiare per portare in serie A anche i 500 milioni di passeggeri l'anno che viaggiano su altre velocità come pendolari, lavoratori o studenti.

In ordine agli specifici rilievi posti dagli interroganti, che condivido pienamente, sulla base delle informazioni assunte presso Ferrovie dello Stato, faccio presente che:

sulla Aulla-Lucca (e viceversa) circolano complessivamente, in un giorno feriale, 36 treni Regionali (alcuni dei quali provenienti o diretti a Pisa);

per le caratteristiche infrastrutturali (binario unico non elettrificato sulla tratta Lucca-Aulla) viene impiegato materiale rotabile diesel;

nell'ultimo periodo si sono registrate criticità nel servizio dovute sia ad alcune avarie che hanno interessato il materiale rotabile che al peggioramento delle condizioni infrastrutturali, conseguente alle scosse telluriche verificatesi nel giugno 2013, che hanno richiesto l'adozione di provvedimenti di rallentamento della circolazione sulla linea;

le caratteristiche della linea (binario unico) e i rallentamenti determinano condizioni di esercizio più critiche rispetto ad altre linee: ogni inconveniente ad un treno, infatti, si ripercuote inevitabilmente sugli altri in circolazione con il cosiddetto « effetto domino »;

è opportuna una rimodulazione dell'offerta per fornire effettive certezze sulla durata reale del tragitto di ciascun treno ed è già stato concordato, per i prossimi giorni, un incontro con la Regione Toscana e il Gestore dell'infrastruttura;

sul materiale rotabile, in questi giorni, sono stati assegnati 4 mezzi Aln (diesel) aggiuntivi al deposito di Pisa, da utilizzare sulla Lucca-Aulla (una maggiore disponibilità di rotabili consente di evitare problemi di sovraffollamento); è stata già programmata un'attività manutentiva di ristrutturazione degli interni dei mezzi del tipo Aln 663-668 attualmente impiegati;

nel medio periodo è prevista l'acquisizione di nuovo materiale rotabile diesel a seguito della gara bandita da Trenitalia e assegnata a novembre (l'assegnazione della gara è stata ritardata di diversi mesi a seguito del ricorso – poi respinto – presentato dal secondo classificato). Il piano di investimenti del Contratto di Servizio prevede, per il trasporto regionale in Toscana, 2 nuovi complessi leggeri diesel, a cui se ne aggiungono altri 12 acquistati con risorse regionali; le prime consegne dei nuovi treni diesel sono previste per fine 2014/inizio 2015 e dovrebbero

concludersi entro il 2015; spetterà, comunque, alla Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, definire il numero di nuovi mezzi da destinare alla linea della Garfagnana;

in coincidenza con l'immissione in esercizio del nuovo materiale rotabile acquistato, è in programma – d'intesa con la Regione Toscana e le comunità locali – una riorganizzazione complessiva degli orari e dei servizi tra Lucca e Aulla.

Come ben sapete, il sistema ferroviario italiano si compone di tre grandi aree di servizio coperte per circa il 94 per cento dal sistema Fs.

a) Treni Alta Velocità per circa 25 milioni di viaggiatori/anno con l'inizio della concorrenza sulle tratte principali. In questa area le scelte programmatiche e gestionali sono del tutto dipendenti dalle leggi di mercato e dalla valorizzazione dei cospicui investimenti realizzati.

b) Treni a lunga distanza nazionale e interregionale coperti in larga misura da un contratto col Mit (intercity, freccia-bianca etc) per tenere in equilibrio il livello di costi e ricavi. Su questa tipologia, Trenitalia denuncia una perdita di 30 milioni di euro. Da qui anche le loro richieste di riprogrammazione con il taglio di treni, contestati dalle Regioni, o di revisione in alto degli oneri del contratto.

Su questo è aperto un tavolo tecnico dal mese di novembre al Mit che ha intanto portato alla sospensione dei tagli annunciati e porterà alla riprogrammazione del servizio.

Lavoriamo per fare in modo che il sistema nazionale e interregionale sia un elemento strutturale dell'offerta nazionale di trasporto ferroviario del Paese. Devono prevalere logiche di diritto alla mobilità di tutti i cittadini che non possono essere sottoposte alla logica dell'utile aziendale.

c) Infine i Servizi regionali pagati attraverso il Fondo TPL, che nel 2012 ha prodotto circa 500 milioni di passeggeri. FS deve riuscire a realizzare ciò che è

stato reso possibile con l'alta velocità, migliorando qualità e quantità dei servizi. È la missione affidata con la rinomina dei vertici aziendali! La qualità è legata a 4 fattori che devono essere obiettivi imprescindibili: pulizia, puntualità, affollamento e qualità del materiale rotabile. Sapendo che per i problemi dell'affolla-

mento nelle ore di punta occorre anche lavorare sulla modifica degli orari delle grandi città e sulla modulazione dei servizi regionali integrando trasporto su gomma con ferro (su questo la riprogrammazione del TPL, regione per regione, con premialità del 10 per cento del Fondo TPL).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.

Atto n. 59.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la V Commissione (Bilancio) esprimerà i propri rilievi sul provvedimento in titolo la prossima settimana.

Elisa MARIANO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 1*).

Catia POLIDORI (FI-PdL), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea la positività della lettera c) delle osservazioni volta a meglio articolare o rendere opzionale la sottoscrizione con firma digitale dei contratti conclusi per telefono, che viene incontro alle esigenze delle fasce più anziane e meno scolarizzate della popolazione.

Mara MUCCI (M5S) ringrazia il relatore per il parere proposto che ha accolto e sintetizzato le istanze dei colleghi e preannuncia voto favorevole.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime la piena condivisione del governo sul parere proposto dalla relatrice Mariano, proponendo unicamente una riformulazione alla lettera e) delle osservazioni volta a sostituire le parole « si assicuri che le attività svolte da Acquirente Unico Spa »

con le seguenti « valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa ».

Elisa MARIANO (PD) riformula la proposta di parere nel senso indicato dal sottosegretario Vicari (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia la relatrice e il Governo per il proficuo lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;

detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;

la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5);

la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;

considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;

la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e *pay-tv* che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;

da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto « mercato libero », dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-*bis*) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla com-

petenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;

la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;

b) sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del codice del consumo che « Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1

sono fornite ove il consumatore lo richieda e, *previo preavviso del professionista*, in lingua italiana;

c) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;

d) all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;

e) si assicuri che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto « Terzo pacchetto energia » (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;

detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;

la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5);

la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;

considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;

la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e *pay-tv* che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;

da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto « mercato libero », dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-*bis*) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla com-

petenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;

la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;

b) sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del codice del consumo che « Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1

sono fornite ove il consumatore lo richieda e, *previo preavviso del professionista*, in lingua italiana;

c) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;

d) all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;

e) valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto « Terzo pacchetto energia » (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 130

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, non avendo la Commissione di merito concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, la XI Commissione procederà oggi all'espressione del parere sul disegno di legge originario, secondo quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, fermo restando che – ove ve ne fossero le condizioni e la Commissione di merito dovesse apportare al testo modifiche di rilievo su parti di diretta compe-

tenza – un ulteriore parere sul testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati potrebbe anche essere reso agli inizi della prossima settimana.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013: si tratta di un provvedimento finalizzato, da un lato, a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini rispetto alla situazione dei roghi tossici che interessano una vasta area di territorio nelle province di Napoli e di Caserta, ormai divenuta simbolo dei traffici illeciti di rifiuti e di pericolose attività criminali, e, dall'altro, a risolvere taluni problemi applicativi del decreto-legge n. 61 del 2013 relativamente al commissariamento dell'ILVA di Taranto. Fa notare, quindi, che il provvedimento in esame affronta sotto vari profili l'emergenza sanitaria, ambientale, economica e della legalità nella Regione Campania, tema sul quale, peraltro, ricorda che la XI Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi, in occasione dell'espressione del proprio parere su un provvedimento di iniziativa parlamentare (C. 833 Russo) – il cui *iter* non si è concluso

presso la IV Commissione – teso, nello specifico, a prevedere la possibilità di avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, proprio al fine di fare fronte all'emergenza ambientale in questione e di contrastare le connesse attività illecite.

Soffermandosi sul provvedimento del Governo, osserva che esso, oltre a riprendere il contenuto e lo spirito della richiamata proposta di iniziativa parlamentare, appunto autorizzando i prefetti delle province della Regione Campania ad avvalersi di personale militare delle forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevede, tra l'altro, interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare, azioni ed interventi di monitoraggio e tutela territoriale, disposizioni in materia di diritto e procedura penale per rafforzare il quadro sanzionatorio. Quanto all'emergenza connessa con lo stabilimento ILVA di Taranto, evidenzia, altresì, che il provvedimento in esame prevede diversi interventi sul piano procedurale, ad esempio in relazione all'approvazione del cosiddetto « piano ambientale » e all'attuazione progressiva dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rinforzando poi la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala anzitutto l'articolo 5, che, nel disporre la proroga dell'UTA (Unità tecnica amministrativa, che è la struttura operativa prevista per l'emergenza rifiuti in Campania dall'ordinanza n. 3920 del 2011), al comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina della composizione, delle attribuzioni, del funzionamento, nonché del trattamento economico e delle procedure operative di tale orga-

nismo, nei limiti dell'organico previsto da tale ordinanza e utilizzando le disponibilità residue delle relative contabilità speciali.

Fa osservare, poi, che il comma 4 del medesimo articolo 5 reca disposizioni che riguardano la disciplina dei versamenti contributivi al personale a tempo determinato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, la norma ha lo scopo di risolvere un problema applicativo creatosi a seguito della mancanza di una specifica previsione nell'ordinanza n. 4022/2012 – che prevedeva l'assunzione da parte del Commissario delegato di lavoratori a tempo determinato – circa l'inquadramento del personale in oggetto. Rammenta, infatti, che nei confronti del personale così assunto, proveniente dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici, il commissario delegato ha proseguito nell'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi verso l'INPS, previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei servizi in oggetto; il mancato riconoscimento da parte dell'INPS dell'iscrizione di tali contributi, avvenuto sulla base della constatazione della natura pubblica del datore di lavoro, ha così reso necessario un intervento normativo volto a stabilire la continuità dell'effettuazione all'INPS di tali versamenti, come avvenuto per precedenti gestioni commissariali: il provvedimento, quindi, mira a sanare una situazione nei fatti già presente, consentendo al personale che ha maturato i requisiti nel periodo commissariale di andare in pensione senza determinare oneri aggiuntivi, in quanto i contributi sono stati già regolarmente versati e in tale misura saranno versati per il prosieguo della gestione commissariale.

Segnala, infine, che l'articolo 6, recando disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, stabilisce che al

personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza e valutata l'esigenza di dare seguito a un intervento che si prefigge importanti finalità di sicurezza e tutela del territorio e della salute dei cittadini, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, ferma restando la disponibilità a rendere – ove i tempi lo

consentissero – un ulteriore parere all'inizio della prossima settimana, secondo quanto richiamato in apertura di seduta dal presidente Damiano, qualora la Commissione di merito apportasse modifiche di assoluto rilievo rispetto alle parti di competenza della XI Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Esame e rinvio</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, on. Bragantini, ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte inoltre che la Commissione di merito avvierà l'esame degli emendamenti nella seduta odierna per poi proseguire nella giornata di lunedì 13 gennaio, qualora la Conferenza dei presidenti di gruppo prevista per oggi iscrivesse il provvedimento in Aula a partire dal pomeriggio di martedì 14 gennaio, come richiesto dal relatore e dal Presidente della Commissione stessa.

Nel caso in cui tale richiesta di calendarizzazione non fosse accolta e quindi il provvedimento fosse iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, già da lunedì 13, la Commissione di merito esaminerà gli emendamenti nella giornata di domani, venerdì 10 gennaio.

Pertanto, propone che la Commissione esprima il parere di competenza sul testo

originario del decreto-legge nella seduta odierna, ferma restando comunque la possibilità di esprimersi nuovamente sul testo modificato qualora vi fosse lo spazio temporale necessario.

Marisa NICCHI (SEL), dopo aver sollevato, a nome del suo gruppo, perplessità nei confronti del provvedimento in esame, in quanto non prende affatto in considerazione le esigenze concernenti la tutela della salute delle popolazioni che vivono sulle aree interessate dalle emergenze ambientali, chiede al relatore di dare conto, nella proposta di parere che si appresta a predisporre, della questione relativa al danno sanitario. A questo proposito, fa presente che esiste una discrasia, alla quale occorrerebbe porre rimedio, tra la normativa in vigore a livello nazionale, di cui al decreto-legge n. 207 del 2012 e al successivo decreto del ministero della salute 24 aprile 2013, e il contenuto della legge della regione Puglia n. 21 del 2012. Quest'ultima, infatti, sarebbe molto più garantista sul versante del diritto alla salute, prevedendo che la valutazione del danno sanitario debba essere fatta «in corso d'opera», ossia durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e non alla fine, come invece stabilito dalla normativa nazionale.

Silvia GIORDANO (M5S) esprime una valutazione nettamente critica nei confronti del decreto-legge in oggetto, reputandolo un provvedimento tardivo e inutile, considerato che le aree territoriali ivi considerate si trovano in una situazione di emergenza da dieci o addirittura da venti anni a questa parte. Nel frattempo, le situazioni pregresse hanno assunto aspetti di drammaticità, con numerosi decessi di persone, compresi bambini, mentre si stanno venendo a creare nuove situazioni emergenziali in regioni quali il Molise e la Calabria, di fronte alle quali il Governo rimane inerte.

Entrando nel merito del contenuto, evidenzia come nel decreto-legge non sia previsto un divieto di realizzazione di discariche e di impianti di trattamento

termico dei rifiuti almeno nelle aree territoriali a rischio ambientale. Sul punto, con atteggiamento costruttivo, finalizzato al miglioramento del testo, il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta emendativa.

Segnala quindi la mancata previsione di sanzioni reali nei confronti di coloro i quali non adempiono agli obblighi stabiliti ai sensi dei commi 1, 5 e 6 dell'articolo 1, che disciplina, sia pure in modo molto blando, procedure per la mappatura dei terreni nella regione Campania. A suo avviso, sarebbe stato necessario introdurre almeno la pena di cui all'articolo 328 del codice penale, per rifiuto e omissione di atti d'ufficio.

Fa presente, inoltre, come manchino disposizioni tese ad assicurare la trasparenza, in quanto non si prevede la pubblicazione, da parte degli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania –, delle mappature, delle analisi e dei monitoraggi effettuati sul territorio.

Per le ragioni esposte, nonché per altre gravi lacune presenti nel decreto, a fronte delle quali il suo gruppo ha presentato proposte emendative nell'ottica di apportare miglioramenti, ribadisce la netta contrarietà rispetto al testo attuale, evidenziando come sia assurdo andare avanti attraverso decreti-legge anziché predisporre interventi di carattere più organico per la salvaguardia del territorio.

Raffaele CALABRÒ (NCD) concorda con la considerazione già svolta dai colleghi intervenuti nel dibattito, per cui il problema della tutela della salute dei cittadini non è stato preso nella giusta considerazione da parte del Governo nell'emanazione del decreto-legge in esame.

A questo proposito, sottolinea l'esigenza di prevedere, nel parere che la Commissione si appresta a deliberare, la necessità di introdurre nel testo una disposizione volta a favorire l'accesso ad alcuni scree-

ning in particolare, stante l'aumento delle patologie oncologiche nelle aree interessate dalle emergenze ambientali prese in considerazione dal provvedimento, attraverso l'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione ai costi.

Sarebbe altresì opportuno, in considerazione dell'emergenza sanitaria venutasi a creare nella regione Campania, valutare la possibilità di rivedere il Piano ospedaliero nonché, sulla base di una comprovata corrispondenza tra le due situazioni, dell'ambiente e della salute, gli stessi criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo sanitario.

Salvatore CAPONE (PD) valuta positivamente il fatto che siano stati previsti interventi e azioni per fare fronte alla drammatica situazione venutasi a creare nell'area territoriale denominata « Terra dei fuochi », pur ritenendo che il decreto-legge sia suscettibile di essere migliorato presso la Commissione di merito. Condivide, inoltre, le considerazioni già svolte da altri deputati intervenuti nel dibattito, per cui occorrerebbe predisporre una normativa di carattere generale piuttosto che intervenire per fronteggiare singole emergenze venutesi e creare in varie aree del Paese.

Per quanto riguarda, poi, specificamente gli articoli concernenti lo stabilimento ILVA di Taranto, pur non trattandosi di un tema strettamente attinente alle competenze della Commissione affari sociali, si sofferma sulla disposizione recata dall'articolo 7, comma 1, lettera g), che aggiunge un comma 11-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che prevede una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale. Ritenendo che tale norma possa essere migliorata nel prosieguo dell'*iter* in Commissione, auspica che venga approvato l'emendamento presentato in tal senso dal relatore, deputato Bratti.

Donata LENZI (PD) rileva l'opportunità di introdurre disposizioni che consentano

di disciplinare, in modo generale, casi di emergenze ambientali simili a quelli in atto, presi specificamente in considerazione dal decreto-legge in oggetto. In tale senso, richiama l'esigenza di proseguire con lo studio epidemiologico denominato « Sentieri », già sperimentato con riferimento a determinate aree territoriali, estendendo il medesimo all'area cosiddetta « Terra dei fuochi ».

Per quanto riguarda, poi, la richiamata esigenza di ampliare l'effettuazione degli *screening* oltre quelli previsti in via di prevenzione ordinaria, evidenzia come, non potendosi ricomprendere tutto, si renda necessario demandare a un decreto del ministero della salute l'esatta individuazione degli *screening*, nonché delle patologie oggetto delle ricerche e delle indagini.

Ribadisce, quindi, la necessità di procedere attraverso un metodo strutturato e consolidato e non in modo episodico, e di evidenziare in maniera netta nel parere da esprimere alla Commissione di merito l'insufficienza delle misure previste nel decreto-legge in materia di tutela della salute.

Pur rendendosi conto del fatto che lo spettro delle questioni che si pongono è ancora più ampio, dal momento che la Campania, interessata *in primis* dall'emergenza sanitaria, è una delle regioni sottoposte a piano di rientro sanitario, fa presente tuttavia che, finché si continua a legiferare attraverso decreti-legge, risulta pressoché impossibile procedere a tutti gli approfondimenti che si renderebbero necessari, dovendosi limitare, pertanto, l'ambito dell'intervento.

Gian Luigi GIGLI (PI) concorda con le riflessioni svolte dai deputati Calabrò e Lenzi in particolare, circa la mancata attenzione al tema della tutela della salute, pur essendo quest'ultimo strettamente connesso all'emergenza ambientale.

Al riguardo, fa presente come non vi siano dati certi dal punto di vista epidemiologico, evidenziando che l'indice di

prevalenza può aiutare a comprendere lo sviluppo delle malattie su una determinata area territoriale.

A suo avviso, si rende necessario, pertanto, prevedere un percorso preciso, di studi e indagini epidemiologiche che consentano di individuare l'incidenza delle patologie.

Massimo Enrico BARONI (M5S) evidenzia come dai vari interventi emerga in maniera prevalente un approccio « medicalizzato », impostato in termini di prevenzione secondaria, non tenendosi sufficientemente conto degli effetti che una determinata situazione ambientale determina sulla popolazione locale, provocando depressione e somatizzazione di certe malattie.

Considerata la stretta connessione esistente tra emergenze ambientali e tutela della salute, fa presente che sarebbe stato preferibile se il decreto-legge in oggetto fosse stato assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali).

Poiché, nella situazione attuale, la Commissione affari sociali intende dare un segnale alla Commissione di merito, segnalando l'assenza di disposizioni specificamente volte ad affrontare le problematiche connesse alla salute della popolazione che vive in determinate aree che subiscono l'emergenza ambientale, a suo giudizio si dovrebbe intervenire principalmente sui fattori prodromici.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) condivide le considerazioni già svolte dai colleghi intervenuti precedentemente nel dibattito in merito all'assenza, nel decreto-legge in titolo, di disposizioni concernenti specificamente la tutela della salute in determinate aree del Paese colpite da emergenze ambientali.

A suo avviso, per porre rimedio a questa grave mancanza si deve partire dai dati disponibili, risultanti dal registro dei tumori, per constatare empiricamente quali patologie sono emerse in certi territori. Ritiene che, sulla base di questi dati, sia possibile prospettare le conseguenze

per il futuro, procedendo nella direzione degli studi, delle indagini e della prevenzione.

Teresa PICCIONE (PD), citando l'operazione di mappatura dei terreni che sarà effettuata ai sensi del decreto-legge in esame, dalla quale risulteranno fondi che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, si domanda se sia possibile prevedere la coltivazione di piante che di per sé sono disinfettanti dei terreni stessi.

Daniela SBROLLINI, *relatore*, fa presente che quello da ultimo formulato sembrerebbe un rilievo attinente propriamente alle competenze della Commissione agricoltura. Da quindi la parola al relatore affinché proceda alla formulazione di una proposta di parere.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 1*), precisando di aver tenuto conto di tutte le considerazioni emerse nel corso del dibattito e attinenti alle competenze della Commissione affari sociali, ad eccezione di quelle svolte dal deputato Nicchi, riservandosi di procedere a un breve approfondimento sul punto. Fa presente, inoltre, di aver aggiunto un'ulteriore condizione e due osservazioni volte a indurre la Commissione di merito a chiarire meglio il significato di talune disposizioni, nell'ottica di un miglioramento del testo originario.

Raffaele CALABRÒ (NCD) ritiene che, alla luce della proposta di parere presentata dal relatore, non siano stati accolti i rilievi che aveva formulato nel suo precedente intervento.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ravvisata l'opportunità di procedere a un ulteriore approfondimento in relazione a talune parti della proposta di parere for-

mulata, chiede alla presidenza se sia possibile procedere a una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.20.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, riformula la proposta di parere precedentemente illustrata (*vedi allegato 2*), accogliendo in premesse le considerazioni formulate dalla collega Nicchi, aggiungendo un'ulteriore osservazione e modificando in parte la condizione di cui alla lettera *b*), nonché apportando alcune modifiche formali.

Il sottosegretario Paolo FADDA condivide il contenuto della proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, auspicando che la Commissione di merito possa accogliere le condizioni ivi contenute, in particolare modo quelle volte a introdurre nel decreto-legge in oggetto il tema della tutela della salute nelle aree colpite da emergenze ambientali.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) annuncia, a nome del suo gruppo, il voto di astensione in quanto, pur apprezzando il fatto che nel parere si dia conto della discrasia sussistente tra normativa statale e regionale in ordine al « danno sanitario », continua a nutrire perplessità e dubbi sul provvedimento nel suo complesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 13 gennaio prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n. 50).

La Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, ha proceduto all'assegnazione del provvedimento alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: la Presidente della Camera richiama tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Infine, considerato che il termine per l'espressione del parere è stato fissato al 13 gennaio, chiede sin d'ora al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere della Commissione, ove espresso dopo tale termine, prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Il sottosegretario Paolo FADDA assicura, in linea con il comportamento seguito presso la competente Commissione del Senato, che il Governo non procederà alla definitiva emanazione del decreto legislativo prima che sia pervenuto il parere della Commissione affari sociali.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare se abbia senso procedere con l'esame del provve-

dimento in oggetto dal momento che manca il parere della Conferenza Stato-regioni, in assenza del quale la Commissione non può addivenire all'espressione del parere di competenza.

Donata LENZI (PD), alla luce del rilievo formulato dal deputato Burtone, propone di interrompere la seduta e di procedere quindi immediatamente alla riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, peraltro già convocata nella giornata odierna, al fine di valutare anche se sia opportuno che la Commissione proceda con l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, in assenza di obiezioni, accoglie la proposta formulata dal deputato Lenzi, rinviando quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Atto n. 54.*

ALLEGATO 1

**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1885 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »;

valutato positivamente il fatto che il provvedimento in esame, rispetto agli altri decreti-legge emanati al fine di fronteggiare le emergenze ambientali, prevede dettagliatamente le procedure di verifica e di controllo, coordinando opportunamente l'azione degli Enti e dei soggetti coinvolti rispetto a due situazioni che oramai, per la loro entità e per il rilievo politico e mediatico che hanno raggiunto, costituiscono una emergenza nazionale;

apprezzato, in particolare, il coinvolgimento diretto del Ministero della salute nell'ambito di diversi interventi e azioni previsti dal provvedimento, che era invece quasi o del tutto assente nei precedenti provvedimenti adottati in materia nonostante sia indubbio che, a fronte di emergenze ambientali quali quelle trattate dal presente decreto-legge, gli aspetti sanitari e sociali costituiscono il punto cruciale di connessione fra tematiche come l'ambiente, la legalità, il lavoro;

ritenuto, tuttavia, che sarebbe opportuno predisporre interventi normativi di portata più generale e programmatica al fine di fare fronte alle emergenze ambien-

tali del Paese anziché continuare a procedere attraverso singoli provvedimenti aventi carattere sporadico;

rilevato, nel merito, come gli interventi e le azioni previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dovrebbero essere più opportunamente riferiti a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;

con riferimento, poi, all'aspetto della sicurezza alimentare, pur reputandosi positivamente l'introduzione della procedura di monitoraggio e di classificazione dei terreni siti nell'area cosiddetta « Terra dei fuochi », provvedendo ad escludere dalle colture agroalimentari quelli considerati insalubri, si nutrono tuttavia dubbi circa le modalità con cui effettuare tale classificazione, domandandosi in particolare se sia stata adeguatamente e scientificamente approfondita e risolta la questione stessa della correlazione fra inquinamento dei terreni e coltivazioni agroalimentari. In assenza di parametri scientifici, sembrerebbe pertanto opportuno fare esplicito riferimento a criteri oggettivi e comunque già codificati, soprattutto nel Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle norme sui suoli e sull'analisi delle falde acquifere;

per quanto riguarda specificamente i commi 3 e 4 dell'articolo 1, pur apparendo opportuna l'introduzione del meccanismo di esclusione dalla coltivazione agroalimentare di quei terreni su cui non abbiano potuto accedere gli Enti preposti alle

verifiche, appare tuttavia contestabile la previsione per cui la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, richiedendosi invece l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

rilevata inoltre l'assenza di attenzione verso gli aspetti sanitari laddove si ritiene che sarebbe necessario proseguire con l'attività di studio epidemiologico denominato « Sentieri », che ha visto il Ministero della salute impegnato nel dare una risposta scientifica alle domande dell'opinione pubblica, estendendolo ad altre aree geografiche; ciò ripropone con evidenza la necessità di rendere efficace il meccanismo previsto del Registro oncologico, non solo nei territori presi in considerazione dal decreto-legge in oggetto, ma in tutto il Paese:

ravvisata altresì la necessità, per le ragioni suddette, di prevedere l'effettuazione di *screening* mirati sulle condizioni di salute della popolazione nelle aree interessate,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provveda la Commissione di merito a riferire gli interventi e le azioni previsti rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;

b) provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del provvedimento una disposizione che preveda espressa-

mente l'integrazione dello studio epidemiologico denominato « Sentieri » con riferimento all'area territoriale cosiddetta « Terra dei fuochi », stante la necessità di prestare particolare attenzione all'esigenza di tutela della salute della popolazione che vive nelle aree interessate;

c) provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo una disposizione che preveda l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'individuazione di ulteriori *screening* rispetto a quelli contemplati dalla ordinaria attività di prevenzione e l'individuazione delle patologie oggetto della ricerca e della popolazione target sulla base delle evidenze scientifiche desunti dagli studi epidemiologici disponibili, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di emanazione del suddetto decreto.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare esplicito riferimento, all'articolo 1 del decreto-legge, relativamente allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, ai criteri già previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, soprattutto con riferimento all'analisi delle falde acquifere;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, inserendo l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.

ALLEGATO 2

**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1885 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »;

valutato positivamente il fatto che il provvedimento in esame, rispetto agli altri decreti-legge emanati al fine di fronteggiare le emergenze ambientali, prevede dettagliatamente le procedure di verifica e di controllo, coordinando opportunamente l'azione degli Enti e dei soggetti coinvolti rispetto a due situazioni che oramai, per la loro entità e per il rilievo politico e mediatico che hanno raggiunto, costituiscono una emergenza nazionale;

apprezzato, in particolare, il coinvolgimento diretto del Ministero della salute nell'ambito di diversi interventi e azioni previsti dal provvedimento, cosa che era invece quasi o del tutto assente nei precedenti provvedimenti adottati in materia, nonostante sia indubbio che, a fronte di emergenze ambientali quali quelle trattate dal presente decreto-legge, gli aspetti sanitari e sociali costituiscono il punto cruciale di connessione fra tematiche come l'ambiente, la legalità, il lavoro;

ritenuto, tuttavia, che sarebbe opportuno predisporre interventi normativi di portata più generale e programmatica al fine di fare fronte alle emergenze ambien-

tali del Paese anziché continuare a procedere attraverso singoli provvedimenti aventi carattere sporadico;

rilevato, nel merito, come gli interventi e le azioni previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dovrebbero essere più opportunamente riferiti a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;

con riferimento, poi, all'aspetto della sicurezza alimentare, pur reputandosi positivamente l'introduzione della procedura di monitoraggio e di classificazione dei terreni siti nell'area cosiddetta « Terra dei fuochi », provvedendo ad escludere dalle colture agroalimentari quelli considerati insalubri, si nutrono tuttavia dubbi circa le modalità con cui effettuare tale classificazione, domandandosi in particolare se sia stata adeguatamente e scientificamente approfondita e risolta la questione stessa della correlazione fra inquinamento dei terreni e coltivazioni agroalimentari. In assenza di parametri scientifici, sembrerebbe pertanto opportuno fare esplicito riferimento a criteri oggettivi e comunque già codificati, soprattutto nel Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle norme sui suoli e sull'analisi delle falde acquifere;

per quanto riguarda specificamente i commi 3 e 4 dell'articolo 1, pur apparendo opportuna l'introduzione del meccanismo di esclusione dalla coltivazione agroalimentare di quei terreni su cui non abbiano potuto accedere gli Enti preposti alle

verifiche, appare tuttavia contestabile la previsione per cui la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, richiedendosi invece l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

rilevata inoltre l'assenza di attenzione verso gli aspetti sanitari laddove si ritiene che sarebbe necessario proseguire con l'attività di studio epidemiologico denominato « Sentieri », che ha visto il Ministero della salute impegnato nel dare una risposta scientifica alle domande dell'opinione pubblica, estendendolo ad altre aree geografiche; ciò ripropone altresì con evidenza la necessità di rendere efficace il meccanismo previsto del Registro oncologico, non solo nei territori presi in considerazione dal decreto-legge in oggetto, ma in tutto il Paese;

ravvisata altresì la necessità, per le ragioni suddette, di prevedere l'effettuazione di *screening* mirati sulle condizioni di salute della popolazione nelle aree interessate;

rilevato che parrebbe sussistere discrasia fra la normativa della regione Puglia sull'A.I.A. rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale relativamente al concetto di « danno sanitario »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

d) provveda la Commissione di merito a riferire gli interventi e le azioni previsti rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;

e) stante la necessità di prestare particolare attenzione all'esigenza di tutela della salute della popolazione che vive nelle aree interessate, provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del provvedimento una disposizione che preveda espressamente, con riferimento all'area territoriale cosiddetta « Terra dei fuochi », l'integrazione dello studio epidemiologico di prevalenza denominato « Sentieri », nonché dello studio epidemiologico di incidenza in corso di realizzazione da parte della regione Campania e dell'Istituto superiore di sanità;

f) provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo una disposizione che preveda l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'individuazione di *screening* ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla ordinaria attività di prevenzione e per l'individuazione delle patologie oggetto della ricerca e della popolazione target sulla base delle evidenze scientifiche desunte dagli studi epidemiologici disponibili, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di emanazione del suddetto decreto. Inoltre, secondo la normativa vigente, gli esami previsti nell'ambito dello *screening* devono essere esenti dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare esplicito riferimento, all'articolo 1 del decreto-legge, relativamente allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli, ai criteri già previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, soprattutto con riferimento all'analisi dei suoli e delle falde acquifere;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 4

dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, ma inserendo l'effettuazione di controlli e verifiche da parte

degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una disposizione per prevedere che il Governo riferisca al Parlamento, con cadenza almeno annuale, sui risultati delle indagini epidemiologiche per le opportune valutazioni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01821 Caon: Sulla normativa in materia di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica	144
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	148
5-01822 Gallinella: Sull'applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2014, in tema di cessione di prodotti agroalimentari	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	150
5-01823 Faenzi: Sui pagamenti in favore del settore ippico	145
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	151

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	145
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Indagine conoscitiva sulla semplificazione burocratica nel settore agroalimentare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	146
Indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei pesticidi (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	146

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	146
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	152

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

5-01821 Caon: Sulla normativa in materia di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Roberto CAON (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto CAON (LNA), replicando, prende atto con rammarico che ci si trova ancora al punto di partenza. In tale situazione, l'agricoltura biologica italiana è penalizzata dalla sleale concorrenza europea che può esercitare un vero e proprio *dumping* a tutto danno dei produttori nazionali, costretti ad osservare regole per la produzione agroalimentare biologica ben più restrittive di quelle imposte in altri paesi europei, che provocano rese minori e maggiori costi. Invita pertanto il Governo ad attivarsi per rimuovere le cause di tale situazione.

5-01822 Gallinella: Sull'applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2014, in tema di cessione di prodotti agroalimentari.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), nel ricordare che la normativa recata dall'articolo 62 citato ha come scopo quello di operare un riequilibrio nella ripartizione del valore tra gli attori della filiera agroalimentare, non può esimersi dal manifestare la propria delusione per la mancata effettuazione di studi sull'argomento, necessari al fine di rimuovere gli elementi di difficoltà, anche se comprende le oggettive difficoltà nel far funzionare regolamentazioni molto complesse. Non può pertanto dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo.

5-01823 Faenzi: Sui pagamenti in favore del settore ippico.

Monica FAENZI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Monica FAENZI (PdL), replicando, riconosce l'impegno profuso dal sottosegretario nel tentativo di tutelare e mantenere in vita il settore, colpito da gravissima crisi, ma non può dichiararsi soddisfatta per la situazione generale in cui si trova l'ippica italiana; osserva inoltre che la riduzione delle corse si è rivelata una strada non risolutiva. Invita piuttosto il Governo a dare il proprio contributo in vista dell'approvazione della proposta di legge parlamentare sul settore ippico, contribuendo ad individuare misure strutturali per far fronte alla sua grave crisi.

Massimo FIORIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, ono-

revoles Tentori, ha svolto la sua relazione. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione burocratica nel settore agroalimentare.

(Deliberazione di una proroga del termine),

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 18 dicembre 2013, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 luglio 2014 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 dicembre 2013.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei pesticidi.

(Deliberazione di una proroga del termine),

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, lo scorso 18 dicembre 2013, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 luglio 2014 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 dicembre 2013.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dispone pertanto, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica di aver elaborato una proposta di parere, sulla base del dibattito svoltosi e delle proposte formulate dai gruppi (*Vedi allegato 4*).

Giovanna PALMA (PD) manifesta apprezzamento per il provvedimento, che spera possa produrre effetti positivi per le popolazioni interessate e il comparto agroalimentare della regione Campania. Sottolineando in dettaglio le singole richieste di modifica contenute nella proposta del relatore, che condivide pienamente, auspica che il parere che la Commissione Agricoltura si accinge ad esprimere unitariamente sia condiviso dalla Commissione di merito.

Loredana LUPO (M5S) dichiara che il suo gruppo condivide la proposta di parere del relatore. Deve tuttavia ricordare che il decreto-legge – che interviene dopo un periodo di grave difficoltà per i territori interessati – non è apparso all’inizio come uno strumento concretamente diretto a risolvere quelle difficoltà, ma piuttosto come un atto per « mettere a posto la coscienza ». La sua parte politica ha perciò lavorato anche con gli attivisti del territorio per predisporre emendamenti migliorativi. In questa fase, vista la collaborazione che si è registrata tra le forze politiche, auspica che quei timori possano essere superati e che le indagini tecniche che saranno svolte sui terreni non costituiscano occasione per sprechi e favoritismi, ma possano portare a risultati positivi per le popolazioni e l’agricoltura. Sottolinea inoltre che la Commissione Agricoltura esprime un indirizzo chiaro, anche

perché non risultino incentivate solo le colture agro energetiche.

Roberto CAON (LNA) rileva che la salute della popolazione è un’esigenza prioritaria e in questo senso il suo gruppo esprime una valutazione favorevole della proposta di parere. Tiene tuttavia a precisare che la seconda osservazione contenuta in tale proposta, relativa alle misure di sostegno in favore delle imprese agricole, non può assolutamente essere condivisa, in quanto può portare a concedere benefici agli stessi autori delle contaminazioni.

Basilio CATANOSO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, auspicando che il provvedimento consenta di superare una situazione di grave difficoltà delle popolazioni interessate dalle emergenze ambientali.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, segnala che i deputati Luciano Agostini, Palma, Catanoso e Oliverio oggi presenti, non hanno potuto registrare la loro presenza per motivi tecnici.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01821 Caon: Sulla normativa in materia di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, individua, com'è noto, la soglia numerica di presenza dei residui di fitofarmaci oltre la quale il prodotto non può essere certificato come biologico, sebbene si tratti di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile.

L'individuazione della soglia è indispensabile per fornire agli organismi di controllo criteri uniformi per svolgere la propria attività che prevede, tra l'altro, l'interpretazione dei dati analitici forniti dai laboratori in base alle analisi effettuate sui campioni di prodotto biologico.

La soglia numerica è pari a 0,01 mg/kg e gli organismi di controllo effettuano accurate indagini anche in presenza di residuo inferiore a tale soglia per accertare che sia accidentale e non volontaria, poiché in quest'ultimo caso il prodotto non potrebbe comunque essere certificato come biologico.

In concomitanza con l'adozione del decreto ministeriale n. 309 del 2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si attivò presso la Commissione europea sollecitando, già nelle riunioni dello Standing committee on organic farming (SCOF) del gennaio e marzo 2011, la definizione di linee guida per armonizzare le disposizioni in materia adottate dagli Stati membri.

Ciò, in quanto in alcuni Stati è stabilito un valore minimo di presenza di residui al di sotto del quale viene comunque garantita, senza indagini ulteriori, la certificazione biologica del prodotto, mentre in altri non è fissata alcuna soglia ed è consentito di qualificare

come biologici quei prodotti con presenza di residui pari ai limiti previsti per i prodotti convenzionali purché ne sia accertata la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile.

Premesso ciò, preciso che in occasione del Food and veterinary office (FVO) sull'Agricoltura biologica italiana dello scorso aprile 2013, è stata formulata una raccomandazione allo Stato italiano affinché non fosse previsto alcun livello di presenza di antiparassitari nei prodotti BIO.

Tuttavia, al momento, tale raccomandazione non è stata accolta poiché è stato concordato a livello europeo che la questione sarà affrontata nel quadro della revisione della normativa europea sull'agricoltura biologica.

Per quanto concerne la problematica legata all'interpretazione dell'incertezza di misura da associare ai metodi d'analisi, considerato comunque che rileva quale problema unicamente nel ristretto numero di casi in cui il livello analizzato è relativamente vicino al valore soglia, si fa presente che la materia trova ampio riferimento nel documento tecnico europeo per i laboratori che effettuano controlli di conformità sui residui di fitosanitari (documento SANCO/12571/2013, *Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed*).

L'impiego di un valore convenzione di incertezza estesa del 50 per cento a fini regolatori è raccomandato ove il laboratorio dimostri comunque che la propria incertezza estesa è inferiore a tale limite.

Per quanto riguarda la richiesta di limitare l'applicazione del decreto ai prodotti edibili, si sottolinea che l'articolo 1 del decreto suddetto già chiarisce esplicitamente che l'ambito di applicazione è relativo ai prodotti agricoli vivi e non trasformati ed ai prodotti agricoli tra-

sformati che sono «destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi» e l'articolo 2 specifica che limiti e criteri definiti nell'allegato tecnico del decreto per l'accertamento dei residui di fitosanitari ha per oggetto tali prodotti edibili.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01822 Gallinella: Sull'applicazione dell'articolo 62 del DL 1 del 2014 in tema di cessione di prodotti agroalimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, stabilisce, com'è noto, la stipula in forma scritta dei relativi contratti e fissa alcuni criteri e divieti che devono essere rispettati affinché tali relazioni commerciali rispondano ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni prevedendo, a tal fine, uno specifico regime sanzionatorio.

Come riportato dagli interroganti, il Tribunale amministrativo (TAR) del Lazio, con sentenza n. 7195 del 2013, ha confermato che il citato articolo 62 è tuttora vigente, ponendosi come norma avente carattere di specialità sulla quale il decreto legislativo n. 192 del 2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, non ha avuto effetti abrogativi.

Come previsto dall'articolo 62 stesso, le modalità attuative sono state adottate con il regolamento n. 199 del 2012.

L'obiettivo della disciplina introdotta è il riequilibrio di tutte le relazioni economiche della filiera agroalimentare dove notoriamente la cronica lunghezza dei tempi di pagamento ha costituito un deficit economico rilevante sulla gestione delle aziende della filiera stessa.

Si tratta, com'è ben noto, di una filiera caratterizzata da un sistema di offerta poco concentrato e molto puntiforme, difficilmente superabile anche con efficaci processi associativi poiché collegato alla vasta gamma dei prodotti ed alla distribuzione territoriale delle imprese.

A fronte di questa tipologia di offerta, si pone una domanda che negli ultimi tempi ha visto crescere il suo indice di concentrazione sia a livello nazionale che internazionale.

Questa distonia ha imposto, quindi, l'intervento normativo introdotto con l'articolo 62.

L'ipotesi che tale norma possa ritenersi circoscritta alle «relazioni economiche nelle quali sia chiaramente rilevabile lo squilibrio di potere commerciale» non è realistica per le seguenti motivazioni:

problematicità dell'individuazione di idonei parametri che definiscano il livello dello squilibrio di potere;

impraticabilità di una regolamentazione settoriale che possa disciplinare tutta la vasta casistica di fattispecie correlata alla reale ampiezza operativa del sistema agricolo ed alimentare;

alto rischio di disomogeneità applicativa considerato l'accentuato livello di integrazione verticale delle singole filiere di prodotto.

Infine, si sottolinea che l'intervento normativo concepito con l'articolo 62 può essere efficace solo intervenendo a livello di sistema su tutte le relazioni economiche e commerciali.

Pertanto, l'ipotesi di una norma che regolamenti solo segmenti specifici di una filiera strutturata come quella agroalimentare comporta l'elevato pericolo di creare ulteriori squilibri di posizione contrari al regime di tutela della concorrenza.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01823 Faenzi: Sui pagamenti in favore del settore ippico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla crisi che investe il settore ippico, preciso innanzitutto che le risorse stanziare per il comparto ippico, nel bilancio 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ammontano a 181.685.327 euro di cui 97.685.327 euro sono destinati al finanziamento del montepremi.

Sulla base del piano di rientro di cui al decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, il pagamento degli arretrati spettanti agli operatori sarà effettuato nel 2014 fino all'importo preventivato di 30 milioni di euro.

In particolare, secondo quanto previsto dal piano di rientro, la riduzione di spesa sullo stanziamento 2014, dovrà essere realizzata, essenzialmente, attraverso la riduzione del numero di corse.

Al fine di contrastare il gravissimo impatto che l'attuazione del piano di rientro avrebbe sulla tenuta del settore, il Ministero ha avviato interventi finalizzati ad assicurare al comparto:

le risorse aggiuntive conferibili attraverso la destinazione di quote della raccolta dei giochi pubblici;

il recupero dei residui attivi e, in particolare, dei crediti da lodi arbitrali e minimi garantiti;

l'incremento delle entrate da scommesse su eventi ippici, in particolare, attraverso l'adozione del nuovo Regolamento per l'accettazione delle scommesse e la realizzazione di iniziative di comunicazione per la promozione della scommessa ippica.

ALLEGATO 4

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, siano inclusi tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e le facoltà universitarie di agraria presenti nei territori interessati;

con riferimento all'articolo 1, comma 6, si evidenzia la necessità di basare l'individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare su un completo approfondimento delle ricadute che, in concreto, hanno i contaminanti sulle specifiche colture o attività agricole in atto e sui prodotti alimentari da esse derivanti, evitando che la delimitazione dei terreni non idonei sia effettuata sulla base di mere presunzioni di rischio. Si dovrebbe invece valutare la qualità, la quantità, la persistenza dei contaminanti e le ripercussioni effettive degli stessi sulla sicurezza alimentare, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002,

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

si preveda che nei terreni risultati positivi alla valutazione di contaminazione, le autorità designate provvedano ad effettuare una caratterizzazione chimica delle acque di falda sottostanti al fine di identificare pozzi idrici non idonei alla estrazione a scopi irrigui ed alimentari;

con riferimento all'adozione del programma straordinario di cui all'articolo 2, comma 4, si previsto la consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;

per salvaguardare la destinazione agricola dei terreni indicati come non idonei alla produzione agroalimentare in base al decreto in esame, sia previsto in modo esplicito che gli stessi terreni non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente, analogamente a quanto previsto dalla normativa sulle aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco (articolo 10 della legge n. 353 del 2000);

per assicurare la completezza e la qualità delle indagini tecniche relative ai terreni della regione Campania e per un più accorto utilizzo delle risorse destinate alla relativa mappatura, si preveda che i competenti soggetti, prima di procedere ad ulteriori indagini e attività tecniche, siano tenuti ad acquisire e a prendere in considerazione gli elementi conoscitivi e i dati

già in possesso delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, della Regione Campania, che possono rappresentare una base sufficiente per la programmazione degli interventi urgenti e prioritari;

con riferimento all'articolo 3, che introduce la nuova fattispecie di reato di « combustione illecita di rifiuti », si rileva che la formulazione della norma rischia di comprendere nella sanzione penale anche attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione. Si ritiene pertanto indispensabile chiarire la differenza tra le attività illecite di combustione dei rifiuti che con la norma penale si intende reprimere e queste ultime attività, disciplinando tempi e modalità di svolgimento;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), si segnala l'esigenza di inserire i consorzi di bonifica tra i soggetti di cui possono avvalersi i commissari per il dissesto idrogeologico, per le attività previste dalla medesima disposizione;

e con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza di fissare, in linea generale, parametri certi per definire la qualità dei suoli agricoli e delle acque di irrigazione; per quanto riguarda in particolare la qualità delle acque destinate all'irrigazione, si raccomanda di prevedere l'adozione di apposito regolamento per definire i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell'ambiente e della salute, nonché per disciplinare la verifica e l'eventuale modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

si segnala l'opportunità che sia prevista, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, l'adozione di misure di sostegno e promozione delle imprese e dei prodotti agroalimentari dei territori interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2, nonché misure per la realizzazione di sistemi di approvvigionamento idrico.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	154
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno <i>status</i> uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	156
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	172
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	157
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	174
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	159
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	164
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) che illustra nel dettaglio.

Vega COLONNESE (M5S) sottolinea in primo luogo che il decreto legge in esame detta disposizioni per due sole regioni, laddove le emergenze ambientali riguardano pressoché tutto il territorio nazionale e meriterebbero di essere affrontate con un approccio complessivo. Ricorda inoltre che diversi emendamenti al provvedimento sono stati presentati in Commissione Ambiente proprio dall'onorevole Cesaro, già presidente della provincia di Napoli nonché ex collega di partito del relatore. Sottolinea quindi, come peraltro osservato da molti colleghi, che si tratta di un provvedimento 'vuoto', che non riesce ad incidere sulla gravissima situazione determinatasi, e che si riduce esclusivamente ad uno spot elettorale.

Il M5S ha tentato di portare razionalità al decreto-legge, raccogliendo le proposte emendative ed i suggerimenti avanzati dai cittadini nel corso degli ultimi anni ed auspica che il Governo accolga le proposte di modifica presentate, consentendo di

dare efficacia al provvedimento e di restituire fiducia nella classe politica a tutti i cittadini delle aree interessate.

In attesa di conoscere le determinazioni che l'Esecutivo vorrà assumere rispetto alle proposte del M5S, preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento, riservandosi una ulteriore valutazione, anche alla luce della posizione assunta dal Governo sugli emendamenti presentati presso la Commissione Ambiente dal gruppo di Forza Italia.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia a sua volta l'astensione del gruppo di SEL in XIV Commissione, al fine di valutare l'iter di discussione degli emendamenti presso la Commissione di merito. Rileva quindi come opportunamente il relatore, nella proposta di parere formulata, abbia inteso esprimersi coerentemente con il ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea; osserva tuttavia come il decreto-legge, che sebbene coinvolga direttamente solo due regioni assume rilievo nazionale, presenti profili di notevole criticità. Fa riferimento, ad esempio, al problema della militarizzazione di alcune aree, che non trova il consenso dei comitati territoriali, o alla complessa situazione dell'ILVA di Taranto, per la quale sembrano allungarsi ulteriormente i tempi di presentazione del piano di risanamento. Non appare inoltre affrontata la questione fondamentale relativa alla autorizzazione di discariche né ritiene sia dato sufficiente rilievo al tema della valutazione del danno sanitario.

Si riserva pertanto una valutazione compiuta del provvedimento alla luce del successivo iter in Commissione ed in Assemblea.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, osserva, come sottolineato anche dalla collega Pannarale, che il parere formulato si limita a valutare la coerenza delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, senza addentrarsi nel merito delle questioni, la cui valutazione è opportunamente rimessa alla Commissione di merito.

Ricorda quindi all'onorevole Colonnese che l'onorevole Cesaro è in questo momento all'opposizione e deve pertanto rivolgere direttamente a lui le sue osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI indi del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra nel dettaglio. Ricorda di aver tenuto conto, nella elaborazione del parere, dei contributi pervenuti dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) nonché dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che, per la loro ampiezza ed interesse auspica possano essere attentamente valutati anche dalla Commissione Affari costituzionali, competente ad esprimersi sul medesimo atto.

Tenuto conto dell'importanza dei temi affrontati si augura che sulla proposta di parere si possa registrare un'ampia convergenza delle forze politiche in Commissione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla coerenza delle osservazioni formulata con l'ambito di competenza della XIV Commissione.

Annalisa PANNARALE (SEL) osserva come il sistema dell'asilo e dell'accoglienza dei cittadini dei paesi terzi sia disciplinato dalla normativa dell'Unione europea e rientri pertanto a pieno titolo tra i temi di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Rivolge quindi un sentito ringraziamento al relatore per aver accolto i rilievi formulati dall'UNHCR e dall'ASGI.

Riterrebbe tuttavia opportuno rendere maggiormente incisive alcune delle osservazioni formulate, anche al fine di pervenire ad un sistema più strutturato di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale. In primo luogo valuta necessario affrontare con maggiore efficacia il tema centrale del sistema di seconda accoglienza che — lo ricorda — esclude attualmente circa la metà dei rifugiati. Nella bozza di parere si parla genericamente delle esigenze di seconda accoglienza che meritano invece, a suo avviso, un rilievo assai maggiore. Un secondo tema che riterrebbe opportuno valorizzare è quello della renitenza alla leva, affrontato nella osservazione di cui alla lettera

c), che costituisce un motivo di persecuzione per numerosi cittadini di paesi terzi. Richiama, infine, il tema dell'adozione da parte del Ministero della salute di linee guida per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze. Sul punto lo schema di decreto appare ancora troppo generico, laddove occorrerebbe invece prevedere un coinvolgimento più strutturato delle regioni.

Ritiene necessario, su questi temi, impegnare il Governo in maniera più stringente.

Gea SCHIRÒ (PI) condivide le osservazioni formulate dalla collega Pannarale, ma limiterebbe le condizioni al Governo alle osservazioni c) e d) della proposta di parere, sottolineando l'importanza del tema della renitenza alla leva.

Stefano VIGNAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, osserva come sia dovere della XIV Commissione esprimersi su temi come quelli in esame anche al fine di valorizzare il proprio ruolo, anche in funzione di stimolo rispetto all'attività delle altre Commissioni.

Valuta accoglibile la richiesta di formulare le osservazioni di cui alle lettere c) e d) nella forma di condizioni, e osserva come il tema della seconda accoglienza debba essere valutato con particolare attenzione, anche in considerazione della complessità applicativa del sistema e della necessità di verificare le effettive condizioni di gestione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rivolge nuovamente al relatore una richiesta di chiarimento in ordine alla rilevanza dei temi in discussione rispetto alle competenze della XIV Commissione.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire una direttiva

europea e ritiene che su temi di notevole importanza come lo *status* di rifugiato, l'Italia debba porsi l'obiettivo ambizioso di creare un modello positivo di accoglienza, particolarmente avanzato sul piano del diritto. In tal senso ritiene che la Commissione possa portare il suo contributo.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*), per la definizione della quale vi è stato un confronto con le associazioni che si occupano della materia, ivi compresa l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.

Illustra la proposta di parere segnalando, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera e), che ha inteso accogliere le istanze avanzate dalle università italiane specificando che la semplificazione delle procedure debba avvenire anche con riferimento al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio; spesso si imputa infatti all'Italia la mancanza di

attrattiva nei confronti dell'immigrazione studentesca qualificata, determinata anche dalla farraginosità delle procedure connesse al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di studio e al riconoscimento dei titoli di studio.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore in ordine al confronto della Commissione con le associazioni che si occupano dei temi dell'immigrazione, poiché a lui non risulta vi sia stato alcun incontro.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, precisa di aver fatto riferimento a contatti avuti da lui personalmente e dal suo gruppo.

Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia il relatore per il parere particolarmente approfondito e ampio, che impegna il Governo alla definizione di un decreto legislativo realmente in grado di realizzare un'effettiva parità di trattamento e di diritti per i lavoratori di paesi terzi.

Richiama l'attenzione dei colleghi sul tema dell'allungamento dei tempi per il rilascio del permesso unico, che potrebbe porsi in contrasto con gli obiettivi di semplificazione recati dalla direttiva. Riterrebbe opportuno inserire un richiamo sul punto tra le osservazioni.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, condivide l'importanza della questione evidenziata dalla collega Pannarale, che ha infatti richiamato nelle premesse al parere.

Michele BORDO, *presidente*, in considerazione della ampiezza della proposta di parere formulata, e al fine di consentire ai colleghi di approfondire il documento con la necessaria attenzione, propone di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione della proposta di parere.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta del Presidente Bordo.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Paola CARINELLI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, come anche ai contenuti della direttiva oggetto di recepimento. Sottolinea l'importanza di tutelare gli autori e gli artisti, ma ritiene che misure proposte siano meramente palliative. Ricorda quindi che sul provvedimento sono previste diverse audizioni presso la Commissione cultura proposte dal M5S, e riterrebbe utile, prima di concludere l'esame dello schema di decreto, partecipare ai citati incontri.

Alessia Maria MOSCA (PD) sottolinea come anche il gruppo del PD abbia indicato alcuni soggetti da ascoltare nell'ambito dell'esame che sullo schema di decreto sta svolgendo la VII Commissione. Occorre infatti approfondire il tema dei diritti di autore con riferimento alle nuove tecnologie e al nuovo uso delle forme artistiche, ma occorre sempre avere presente, pur nella possibilità di accesso alle opere, il tema della tutela degli artisti più giovani.

Con riferimento alle competenze della XIV Commissione, ritiene si possa concludere anche nella seduta odierna l'esame del provvedimento, ma non ha alcuna preclusione a rinviare l'approvazione del parere alla prossima settimana.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, con riferimento alle osservazioni della collega Ca-

rinelli, e al fine di fugare ogni equivoco, precisa che il provvedimento è concentrato principalmente sulla tutela dei giovani artisti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che alcuni paesi – fa riferimento, in particolare, alla Cina – non hanno aderito alla Convenzione di Ginevra sul diritto d'autore e invita a valutare la possibilità di presentare sul tema una risoluzione comune.

Ritiene in ogni caso accoglibile la proposta di rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Atto n. 43.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere della Conferenza Unificata e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, sottolinea che la XIV Commissione inizia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. La Commissione è chiamata ad esprimere il parere circa la compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, relativo alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di

imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

Lo schema di decreto è adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013). La direttiva è contenuta nell'allegato B della suddetta legge.

In particolare, la direttiva 2011/16/UE concerne la cooperazione nel settore delle imposte dirette e indirette non ricomprese dalla vigente normativa dell'Unione; rispetto alla previgente disciplina, l'ambito di applicazione è più ampio, in quanto si estende l'ambito soggettivo di operatività della cooperazione a tutte le persone fisiche e giuridiche, includendo istituti giuridici tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ed aprendo anche a eventuali nuove realtà che possano sorgere negli Stati membri. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva, gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2013. Per quanto invece riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva medesima, contenente le disposizioni sull'ambito di applicazione e sulle condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, le relative disposizioni sono poste in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

Il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il cui termine di recepimento è scaduto il 1° gennaio 2013 (procedura d'infrazione 2013/0043).

Prima di esaminare il provvedimento in oggetto, evidenzia che la Direttiva 2011/16/UE ha introdotto lo scambio di informazioni automatico nel settore fiscale quale strumento di cooperazione amministrativa tra Stati membri di carattere generale, con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitale (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di

assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari). La direttiva si applica a tutte le imposte, tranne che all'IVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra paesi UE; ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE; ai diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi. Ricordo inoltre che il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva 2011/16/UE (COM(2013)348), che mira ad includere dividendi, plusvalenze e saldi dei conti all'elenco delle categorie già soggette allo scambio automatico di informazioni a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 43, segnala che in base all'articolo 1, esso stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali.

L'articolo 2, reca le definizioni rilevanti; in particolare viene specificata la differenza tra ufficio centrale di collegamento e servizio di collegamento. Viene, tra l'altro, definita la rete CNN, quale piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CST), sviluppata dall'UE per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata nel settore della fiscalità.

L'articolo 3 individua l'autorità competente nel Direttore Generale delle Finanze. Quest'ultimo, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa. L'ufficio centrale e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esi-

stenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano le tre tipologie di scambio informativo previste dalla direttiva 2011/16/UE (su richiesta, automatico e spontaneo). In particolare, l'articolo 4 prevede che i servizi di collegamento comunichino agli altri Stati membri in automatico le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 e rimanda alle norme europee sulla disciplina di tale scambio.

L'articolo 7, concernente le notifiche, dispone che il servizio di collegamento competente, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro, si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia, tenuti ad eseguire l'attività di notifica secondo le norme generali (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

L'articolo 8 recepisce la previsione della direttiva in merito al riscontro sulle informazioni inviate; ove l'autorità competente fornisca informazioni, può chiedere all'autorità dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito.

Nell'articolo 9 sono contenute disposizioni sulle modalità pratiche di effettuazione degli scambi di informazioni, mediante l'uso di comunicazioni elettroniche (salva la necessaria presenza di funzionari in loco) e mediante formulari e canali di comunicazione standard.

L'articolo 10, per quanto concerne la trasmissione ad un altro Stato membro o ad un paese terzo delle informazioni scambiate, rinvia alle disposizioni contenute ai Capi IV (Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa) e VI (Relazioni con i paesi terzi) della direttiva 2011/16/UE.

All'articolo 11 sono recate le conseguenti modifiche normative interne agli articoli 31-*bis* (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea) e 60-*bis* (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati

membri dell'Unione europea) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che erano stati introdotti dal D.Lgs. n. 215 del 2005, in attuazione della direttiva 2003/93/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria rileva che, dall'esame dell'articolo dello schema di decreto legislativo in oggetto, appare evidenziarsi una piena aderenza alla struttura e al contenuto della direttiva comunitaria a cui esso dà attuazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Atto n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La delega per l'attuazione della direttiva 2011/93/UE è contenuta nella Legge di delegazione europea 2013.

Rileva l'importanza del provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'Italia, sebbene abbia una legislazione particolarmente avanzata sui temi in discussione, possiede il triste primato dei reati di abuso e violenza su minori com-

messi in paesi terzi, reati per i quali l'esecutività delle sanzioni non è sempre garantita.

La direttiva 2011/93, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, attuata dall'Italia con la legge n. 36 del 2008, contenente *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*.

Essa si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei suddetti reati e delle relative sanzioni, nonché l'obiettivo di introdurre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni.

Dal momento che alcune vittime della tratta di esseri umani sono anche vittime minorenni di abusi sessuali o di sfruttamento sessuale, la direttiva va considerata complementare alla direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (2011/36, il cui recepimento è realizzato dallo schema di decreto legislativo A.G. 51).

Ricorda che il Parlamento italiano ha anche approvato la legge n. 172 del 2012, di ratifica della *Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* (Convenzione di Lanzarote), recante rilevanti disposizioni di adeguamento interno. A seguito di questi due recenti interventi, la legislazione italiana di contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori ha raggiunto un livello avanzato di tutela; ciò consente anche alla relazione di accompagnamento dello schema di decreto legislativo di affermare che il nostro ordinamento penale si caratterizza per « puntualità e completezza [...] sia sul versante sostanziale che processuale » e per un « regime assai più

rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento supra-nazionale ».

Rinvia al dossier predisposto dagli uffici per una analisi dettagliata dei contenuti della direttiva oggetto di recepimento, ricordando che le necessità di adeguamento del nostro ordinamento alla normativa europea riguardano in particolare:

le disposizioni recate dalla direttiva in materia di circostanze aggravanti (articolo 9 della direttiva), in particolare quando il reato è commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità o da un familiare del minore, o da una persona che ha abusato della sua posizione di fiducia o di autorità, o ancora quando l'autore è già stato condannato per reati della stessa indole);

le misure di prevenzione. La direttiva detta una particolare disciplina in relazione alle attività professionali a contatto con i minori e l'articolo 10 della direttiva prevede che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati dell'esistenza di una condanna o delle misure interdittive esistenti. Tali informazioni devono inoltre essere trasmesse agli altri Stati membri onde evitare che un pedofilo possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori nell'UE per lavorare con minori in un altro paese. Sul punto il nostro ordinamento necessita di un adeguamento;

gli articoli 22 e 24 della direttiva prevedono programmi specifici per ridurre il rischio di recidiva che devono essere offerti alle persone condannate o perseguite per reati sessuali contro i minori nonché a coloro che ritengono di poter commettere i reati di sfruttamento sessuale dei minori. Tali persone devono inoltre essere valutate per determinare il pericolo che esse rappresentano e il rischio di recidiva. Sul punto manca a livello nazionale una disciplina specifica;

le misure di sostegno della vittima. L'articolo 16 della direttiva richiede che gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale possano segnalare tale

convincimento alle autorità competenti, senza che disposizioni sulla *privacy* possano costituire un ostacolo alla pronta assistenza. Gli Stati membri dovranno incoraggiare la denuncia di tali fatti. Sul punto nel nostro ordinamento manca una disciplina specifica.

Quanto ai contenuti dello schema di decreto, esso reca, all'articolo 1, novelle a cinque articoli del codice penale (articoli 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e 609-*undecies*). In particolare, il comma 1 interviene sul delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale, inserendovi una ulteriore circostanza aggravante. Ai sensi del nuovo terzo comma, la pena è aumentata quando attraverso strumenti informatici si sia tentato di occultare il contenuto pedopornografico delle informazioni o dei dati. In merito si rileva che questa novella al codice penale non trova riscontro nel contenuto della direttiva in recepimento.

Il comma 2 interviene sull'articolo 602-*ter* del codice penale, che riguarda le circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 602), inserendovi due ulteriori commi, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2011/93/UE. A tal fine il Governo inserisce nell'articolo 620-*ter* c.p. una serie di ulteriori circostanze che aggravano i delitti di pedopornografia (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale).

Il comma 3 novella l'articolo 609-*ter* del codice penale che individua le fattispecie aggravate del delitto di violenza sessuale. Anche in questo caso il Governo intende recepire l'articolo 9 della direttiva europea ed in particolare le circostanze previste dalle lettere *d*) (*il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata*) e *g*) (*il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave*). Per quanto

riguarda il reato commesso dall'associato pare di non facile individuazione l'ipotesi di un delitto di violenza sessuale commesso da un associato a delinquere – quale che sia la finalizzazione dell'associazione – allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione stessa. Per quanto riguarda l'aggravante in caso di pregiudizio grave per il minore, si osserva anche in questo caso che in base alla normativa europea il pregiudizio grave può ben ricorrere anche a prescindere da una reiterazione delle condotte.

Il comma 4 interviene sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale, che punisce il delitto di corruzione di minorenni, introducendovi nuove circostanze aggravanti.

Il comma 5 introduce nel codice penale l'articolo 609-*duodecies*, volto ad aggravare le pene per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni, quando i reati siano commessi con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La pena è aumentata in misura non eccedente la metà.

L'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-*bis*, che disciplina il certificato penale del casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro. Attualmente il certificato – che ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio – può essere richiesto: dall'interessato; dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni; dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

La modifica introdotta dispone che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per « lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori », al fine di poter verificare l'esistenza di con-

danne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

La disposizione dunque pone un obbligo, peraltro non sanzionato, a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere; non collega alla « scoperta » di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro. Con questa previsione il Governo intende attuare l'articolo 10 della Direttiva 2011/93/UE che al paragrafo 2 invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che « i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali ».

La formulazione dell'articolo 25-*bis* riprende quasi alla lettera la previsione europea; il riferimento alle sanzioni interdittive va considerato riferito alla pena accessoria recentemente introdotta dalla legge 172/2012. In merito si ricorda che la legge n. 172 del 2012, di ratifica della convenzione di Lanzarote, ha inserito nel codice penale l'articolo 600-*septies.2* (*Pene accessorie*), in base al quale alla condanna (e al patteggiamento della pena) per un delitto di pedopornografia, consegue, tra l'altro, « l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori ».

L'articolo 3 novella l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 231/2001, che

disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato. Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 1) e prevede che, per una serie di reati espressamente individuati (artt. 24 e ss), possano essere applicate alla persona giuridica – mediante accertamento giudiziale – sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza (articolo 9).

Il presupposto per l'irrogazione della sanzione è ovviamente la responsabilità dell'ente che, ai sensi dell'articolo 5, sussiste in riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Ricordo che già la legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla Direttiva in recepimento) ha novellato il decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo all'articolo 25-*quinquies* le sanzioni per l'ente a seguito della commissione di uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori. L'unico delitto di sfruttamento sessuale dei minori che è attualmente escluso dalla responsabilità dell'ente è quello introdotto dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote all'articolo 609-*undecies* c.p., *Adescamento di minorenni*. Tale lacuna viene colmata dalla disposizione in esame, che appunto aggiunge al catalogo dei delitti previsti dall'articolo 25-*quinquies* l'articolo 609-*undecies*.

L'articolo 4 apporta limitate modifiche al codice di procedura penale. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 266 c.p.p. per aggiungere anche l'adescamento di minorenni previsto dall'articolo 609-*undecies* c.p. al catalogo dei reati per i quali l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita. La disposizione recepisce l'articolo 15, par. 3 della direttiva, che richiede agli Stati di

dotare le investigazioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori degli stessi strumenti previsti per le indagini sulla criminalità organizzata.

Il comma 2 novella l'articolo 62 del codice di rito, in tema di divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. Si tratta della disposizione che esclude che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini possano formare oggetto di testimonianza. Per prevenire la recidiva, il Governo aggiunge un ultimo comma ed esclude altresì che possano formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni che l'imputato renda nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. L'obiettivo è dunque quello di incentivare la partecipazione attiva al programma terapeutico.

L'articolo 5 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria: il recepimento della direttiva 2011/93/UE dovrà avvenire attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Atto n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere della

Conferenza Stato-Regioni e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame sia volto al recepimento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013, della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

Ricorda che in data 23 luglio 2013, la Commissione europea ha inviato un parere motivato, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2013/275), per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE. Il termine per il recepimento della direttiva (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* UE il 1° giugno 2010) era infatti fissato all'11 maggio 2013.

Lo schema di decreto si compone di due articoli.

L'articolo 1 inserisce, dopo il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il Titolo X-*bis* che contiene una serie di disposizioni volte a garantire la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti e la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i subfornitori (ogni persona che operi in attività e servizi diret-

tamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro).

Sono poi previste misure generali di tutela. In particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti legati alla loro vita professionale, compresi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro deve:

garantire un'adeguata formazione del personale sanitario e assicurarsi che questo operi in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di infortuni provocati da dispositivi medici taglienti;

elaborare una politica generale di prevenzione che elimini o contenga al massimo i rischi di infortuni sul lavoro, anche favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

applicare un ordine di priorità che risponda ai principi generali di prevenzione di cui agli articoli 6 della direttiva 89/391/CEE e 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/UE (tra gli altri, evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati, combattere i rischi alla fonte, sostituire ciò che è pericoloso, programmare la prevenzione, dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, classificare gli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo, limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a sostanze pericolose);

attuare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;

monitorare l'incidenza degli infortuni e promuoverne la segnalazione.

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, inserita tra i suoi obblighi indelegabili dall'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, così da

coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altra potenziale causa di infezione. Inoltre, per eliminare o diminuire i rischi valutati, il datore di lavoro deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, nonché i fattori psicosociali e di organizzazione.

Qualora la valutazione dei rischi evidenzia un rischio concreto di ferite da taglio o da punta con pericolo di infezioni, il datore di lavoro deve adottare le misure di prevenzione specifiche indicate.

La violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi in materia di valutazione dei rischi (di cui all'articolo 286-*quinquies*) è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro. La violazione, da parte del datore di lavoro o dei dirigenti preposti, degli obblighi relativi a misure specifiche di prevenzione (di cui all'articolo 286-*sexies*) è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza alcun nuovo o maggior onere per la finanza pubblica.

Ricorda infine che dallo studio SIROH (Studio italiano sul rischio occupazionale), coordinato dal Servizio di epidemiologia dell'Istituto per le malattie infettive L. Spallanzani di Roma e finanziato dal Ministero della salute, risulta che tra gli operatori sanitari dipendenti del SSN (450.000, di cui 111.000 medici e 276.000 infermieri), l'esposizione al rischio biologico rappresenta l'infortunio occupazionale più frequentemente segnalato (41 per cento); in particolare, si stima che in Italia avvengano circa 96.000 punture accidentali l'anno (di cui il 63 per cento da ago).

Preannuncia quindi, sin d'ora, a formulazione di una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Atto n. 52.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere del Garante per i dati personali e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame prevede il recepimento della direttiva 2011/82/UE in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ed è emanato sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013); il recepimento della direttiva 2011/82/UE è in particolare previsto dall'allegato B di tale legge.

Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 7 novembre 2013.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) reca le disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni.

Dopo avere descritto, all'articolo 1 le finalità generali del provvedimento (lo scambio di informazioni tra Italia e Stati membri UE delle informazioni su infrazioni e sanzioni in materia di sicurezza stradale nel caso di infrazioni da parte di veicoli immatricolati in uno Stato diverso da quello in cui l'infrazione è stata com-

messa), l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione indicando le specifiche infrazioni interessate.

Si tratta di: 1) eccesso di velocità; 2) mancato uso della cintura di sicurezza; 3) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; 4) guida in stato di ebbrezza; 5) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; 6) mancato uso del casco protettivo; 7) circolazione su una corsia vietata; 8) uso indebito del cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

L'articolo 3, nell'indicare le definizioni rilevanti per il provvedimento, individua il punto di contatto nazionale per l'applicazione della direttiva nella Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 prevede (comma 1) che il punto di contatto nazionale garantisca ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei: *a)* dati relativi ai veicoli; *b)* dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti – Direzione generale motorizzazione).

In base al comma 2 gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice della strada richiedono telematicamente, per tramite del punto di contatto nazionale, le richieste relative ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell'Unione.

Il comma 3 dell'articolo 4 richiama, quanto agli elementi dei dati oggetto di interesse, le prescrizioni dell'allegato I. Queste prevedono l'indicazione dei dati relativi al veicolo e al numero di immatricolazione, i dati relativi all'infrazione, lo Stato membro dell'infrazione, lo scopo della consultazione.

In base al comma 4 la consultazione automatizzata dei dati, deve essere resa possibile attraverso l'utilizzo del numero completo di targa di immatricolazione del veicolo; il comma 5 prevede che le consultazioni avvengano nel rispetto delle procedure previste dalla decisione 2008/

616/GAI (relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera).

In base al comma 6, la direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale, adotta le misure necessarie per: *a)* garantire che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri avvenga con mezzi elettronici interoperabili; *b)* lo scambio sia effettuato attraverso l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa); *c)* la riservatezza dei dati sia garantita attraverso l'uso dell'applicazione informatica EUCARIS prevista dall'articolo 12 della già ricordata decisione 2008/615/GAI e comunque in conformità all'allegato I dello schema di decreto nonché del citato capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, con riferimento specifico ai punti 2 e 3 (sicurezza dei dati; condizioni tecniche dello scambio dei dati).

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, acceda con modalità telematiche ai dati in possesso del Ministero dell'interno in relazione ai veicoli o ai numeri di targa rubati, al fine di favorire lo scambio dei relativi dati.

L'articolo 6 disciplina i contenuti della lettera di informazioni che deve essere inviata dallo Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione al proprietario o intestatario o comunque alla persona identificata come sospettato di avere commesso l'infrazione. La competenza ad avviare il procedimento è di tutti gli organi di polizia di cui al citato articolo 12 del codice della strada. Si prevede che le informazioni siano notificate per iscritto e contengano anche l'indicazione degli effetti giuridici delle infrazioni. La lettera d'informazione deve essere redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa

l'infrazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.

Il Titolo II (articoli da 7 a 16) disciplina la protezione dei dati personali.

L'articolo 7 prevede l'applicazione in materia, salvo eventuali garanzie più elevate previste da norme di legge, del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003). Si precisa che titolare del trattamento dei dati effettuati per le finalità del decreto (lo scambio di informazioni tra Stati membri) è la direzione generale per la motorizzazione; titolare del trattamento dei dati necessari per stabilire la responsabilità delle infrazioni commesse in Italia è l'organo accertatore.

L'articolo 8 prevede che il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro sia informato quanto prima dei dati inessatti eventualmente comunicati alla direzione generale della motorizzazione.

L'articolo 9 rimette alla direzione generale per la motorizzazione l'individuazione di adeguati termini per la cancellazione dei dati personali, nonché per un esame periodico della necessità di conservazione dei dati stessi.

L'articolo 10 conferisce (comma 1) all'interessato, in relazione ai dati di interesse dello schema di decreto, i diritti previsti dal Codice dei dati personali di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco, risarcimento del danno e ricorso giurisdizionale.

Il comma 1 prevede inoltre che i diritti dell'interessato siano esercitati anche ai sensi dell'articolo 53 del codice per la protezione dei dati personali, il quale prevede che nell'ambito del trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o comunque da forze di polizia non si applichino alcune disposizioni del codice.

In particolare, l'articolo 53 prevede che in caso di trattamento dei dati da parte di forze di polizia sia esclusa l'applicazione del diritto di informativa di cui all'articolo 13, ovvero del diritto di distruzione dei dati di cui all'articolo 16; tali diritti sono

tuttavia riconosciuti agli interessati dal medesimo articolo 10, ovvero, con le specifiche previsioni in ordine alla cancellazione dei dati, dagli articoli 9 e 12 dello schema di decreto. Appare pertanto opportuno un chiarimento sul coordinamento tra le diverse disposizioni.

In base al comma 2, l'interessato ha inoltre diritto: *a*) che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza; *b*) di impedire la cancellazione dei dati, conservandoli temporaneamente nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse.

In base al comma 3, tali diritti sono esercitati secondo le modalità del codice per il trattamento dei dati personali.

L'articolo 11 prevede che l'interessato abbia inoltre il diritto di richiedere informazioni alla direzione generale della motorizzazione in merito a quali dati siano stati comunicati al punto di contatto dello Stato membro nel quale sia stata commessa l'infrazione, in quale data e l'autorità che l'ha effettuata; lo Stato membro dell'infrazione può però chiedere, in conformità alla sua legislazione, che tali dati non siano forniti; analoga facoltà è concessa alla direzione generale della motorizzazione, in conformità alla legge italiana.

L'articolo 12 prevede l'utilizzo esclusivo dei dati per le finalità del provvedimento (scambio di informazioni tra Stati membri). I dati ricevuti dalla direzione generale della motorizzazione da un punto di contatto nazionale di un altro Stato membro possono essere utilizzati solo ai fini di una specifica procedura e quindi cancellati.

L'articolo 13 prevede che i dati ricevuti possano essere comunicati dagli organi accertatori e dalla direzione generale della motorizzazione a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.

L'articolo 14 prevede che le comunicazioni di dati di interesse per lo schema di decreto, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza ai sensi degli articoli da

31 a 36 e dell'allegato B del codice, siano registrate in appositi *file* di log, ai fini della verifica della liceità del relativo trattamento.

L'articolo 15 individua come autorità nazionale di controllo il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 16 prevede la pubblicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito Internet delle informazioni necessarie sulle misure nazionali di attuazione della direttiva 2011/82/CE

Il Titolo III (artt. 17-18) reca le disposizioni finali.

L'articolo 17 prevede che alle disposizioni del provvedimento individuate come onerose (articolo 5, comma 2: accesso ai dati del Ministero dell'interno; articolo 10: diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati) si provveda a carico del fondo di rotazione per le politiche comu-

nitare (articolo 5 della legge n. 183/1987; commi 1 e 2); per le rimanenti disposizioni si prevede una clausola di invarianza finanziaria (commi 3 e 4).

L'articolo 18 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1885 Governo «DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

ricordato che l'articolo 7 del provvedimento modifica la procedura di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

tali modifiche, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, novellano in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A.;

osservato che tale disposizione sembrerebbe configurare una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dal cd. Codice dell'ambiente (d.lgs 152/2006), configurando il Piano come «integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale» e non limitandosi – come già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 – a prevedere che l'approvazione

del Piano «equivale a modifica dell'A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'A.I.A.»;

ricordato che il decreto legge n. 61 del 2013 è stato oggetto di esame da parte della XIV Commissione che ha approvato, nella seduta del 3 luglio 2013, un parere favorevole con condizione, con la quale si invitavano le Commissioni di merito «a precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'A.I.A. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni»;

sottolineata pertanto l'opportunità di garantire, anche in questo caso, che qualsiasi modifica apportata all'A.I.A. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;

rilevato inoltre che l'articolo 8 del decreto-legge introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto;

richiamata sul punto la procedura di infrazione (n. 2177/2013) avviata il 26 settembre 2013 dalla Commissione europea, che ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni

industriali sia di responsabilità ambientale e ricordato che, ad avviso della Commissione europea, il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto risulta inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste dall'A.I.A. dell'ottobre 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che preveda che le variazioni che dovessero intervenire sull'A.I.A. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

richiamati i contenuti dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2013, che reca tra i principi e criteri di delega la previsione di uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

rilevata l'opportunità di disporre misure volte a garantire l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti;

ricordati gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007, individuati ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, e ritenuto opportuno che tra questi siano incluse anche le possibili conseguenze derivanti dal rifiuto di prestare servizio militare, basato su

motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza), in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato;

viste le misure di cui all'articolo 1 lettera *t*) dello schema di decreto, laddove si prevede, ogni due anni, la predisposizione di un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e rilevata in proposito l'opportunità che nel Piano sia inclusa una stima del bisogno di posti di accoglienza per richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;

richiamato il contenuto dell'articolo 2, comma 1, lett. *l*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 che reca la definizione dei « familiari », quali soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale;

richiamata infine la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, recante *Disciplina delle cooperative sociali*, relativa alla definizione di persone svantaggiate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo – tra gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007 – ad inserire anche quelli derivanti dal rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni di tale rifiuto siano basate su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza);

2) provveda il Governo – con riferimento all'articolo 1 lettera *t*) dello schema di decreto – a prevedere che nel Piano d'integrazione sia inclusa una stima del bisogno di posti di accoglienza per richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, definito sulla base del dato medio delle domande di asilo e dei riconoscimenti di protezione internazionale e umanitaria avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni e tenuto conto dei flussi globali di richiedenti asilo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, in conformità con il criterio di delega recato dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2013, l'opportunità di estendere l'applicazione delle norme a favore dei rifugiati previste dalla legge sulla cittadinanza a tutti i beneficiari di protezione internazionale, sostituendo, all'arti-

colo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola « rifugiato » con le parole « beneficiario di protezione internazionale »;

b) valuti il Governo l'opportunità di specificare, in relazione all'articolo 1, lettera *t*), dello schema di decreto legislativo, che per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti sia garantito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi rinnovabili per altri sei;

c) valuti il Governo l'opportunità di estendere la definizione di familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *l*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ai parenti conviventi con il beneficiario di protezione internazionale;

d) valuti il Governo l'opportunità di integrare la definizione di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, includendovi i beneficiari di protezione internazionale, per i primi due anni dopo il riconoscimento, anche ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'articolo 32 della direttiva;

e) valuti il Governo l'opportunità, in attuazione dell'articolo 10, par. 1 lett. *d*) della direttiva, di includere nella definizione di gruppo sociale la condizione di vittima di tratta di esseri umani, connessa ai concreti rischi di subire persecuzioni o gravi discriminazioni in caso di rimpatrio nel paese di origine.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione oltre che alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri, con risvolti positivi sia per i migranti, sia per i loro datori di lavoro, consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;

atteso che la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri, che soggiornano in uno Stato membro, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, alla sicurezza sociale, all'accesso a beni e servizi offerti al

pubblico e agli altri aspetti connessi con l'occupazione, al fine di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, e di riconoscere il contributo che i cittadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione;

considerate sia le finalità generali di semplificazione delle norme di rilascio del permesso di soggiorno unico lavoro richiamate nel considerando 3) alla direttiva 2011/98, quanto l'attuazione del diritto alla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui all'articolo 12 c. 1 lett. a) della direttiva medesima;

valutato che lo schema di decreto legislativo non ottempera a molte delle disposizioni previste nella direttiva, sia omettendo di semplificare il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, sia omettendo di rimuovere norme vigenti che impediscono la parità di trattamento per i titolari del permesso unico;

ribadito che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva è quello della semplificazione e in particolare quello di una «procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno, sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo» (considerando n. 3) e pertanto non appaiono compatibili con tali obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98

le attuali disposizioni contenute nel T.U. immigrazione (articolo 5 bis d.lgs. n. 286/98) e del suo regolamento di attuazione (articolo 13 c. 2 *bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99) che subordinano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, inclusa la dichiarazione del datore di lavoro attestante la disponibilità del lavoratore di un alloggio idoneo, anche alla luce del fatto che l'attuale previsione normativa appare in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 10 della Convenzione OIL n. 143/1975 in quanto prevede un requisito per l'accesso ai rapporti di impiego aggiuntivo rispetto a quelli richiesti al lavoratore nazionale;

osservato che la procedura attuale di accesso al lavoro degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato prevista dagli artt. 35 e 36 decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che prevede prima la stipula del contratto di soggiorno e poi (spesso dopo molti mesi) il rilascio del permesso di soggiorno appare anomala creando un periodo in cui il lavoratore è regolarmente soggiornante e autorizzato al lavoro, ma non è formalmente titolare di un titolo di soggiorno, con grave danno per la sua possibilità di accedere a quei diritti che pure gli dovrebbero essere garantiti dalla sua condizione di regolarità e dalla direttiva (per es.: accesso alle agenzie di intermediazione, diritto a cambiare lavoro, ecc.);

ritenuto quindi necessario rimuovere tale anomalia che non soddisfa la prescrizione della direttiva di unificazione del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro in un unico atto, in quanto ora il permesso di lavoro è rilasciato, sotto forma di contratto, prima del rilascio del permesso di soggiorno;

ritenuto altresì che la medesima finalità indicata al considerando 13 della direttiva è frustrata anche dall'articolo 36 *bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che obbliga alla stipula del contratto di soggiorno per l'instaurazione

di un nuovo rapporto di lavoro, perché il contratto di soggiorno, in quanto richiede un nuovo intervento dell'autorità pubblica, è un'ulteriore autorizzazione pubblica al lavoro, ma tale autorizzazione, ai sensi della direttiva, deve invece considerarsi inglobata nel rilascio del permesso di soggiorno;

atteso che il citato articolo 36 *bis* d.p.r. n. 394/1999 (introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 334/2004) appare comunque superato dall'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35) e dunque il recepimento della direttiva dovrebbe costituire anche occasione per sanare questa discrepanza tra fonte legale e disciplina di attuazione;

osservato, in secondo luogo, che l'articolo 9 lettera *d*) della direttiva prevede che lo straniero « ha diritto di essere informato dei diritti conferitigli dal permesso » e che la vigente normativa nazionale non contiene alcuna previsione in questo senso, che va pertanto introdotta, quantomeno mediante il rilascio, in sede di consegna del permesso di soggiorno, di un testo in una lingua nota che informi compiutamente lo straniero dei diritti conferitigli dal permesso, da inserirsi al punto 2 dell'accordo di integrazione alla voce (obblighi dello Stato) che nel testo attuale è per la sua genericità, del tutto inidonea a costituire una informazione dei diritti derivati dal permesso;

considerato che il principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 12 c. 1 lett. a) della direttiva 2011/98/UE stabilisce standard minimi, facendo salva la possibilità degli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli che ne prevedano l'estensione non solo ai rapporti di lavoro già instaurati, ma anche all'accesso alle posizioni lavorative (considerando n. 12 e articolo 13 c. 2);

ritenuto che permangono nelle normative di settore disposizioni nell'ambito dei rapporti del pubblico impiego e nelle imprese del trasporto pubblico locale e del

settore autoferrotranviario che tuttora escludono dall'accesso i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

tenuto presente che tali normative continuano a trovare generalizzata applicazione nonostante dovrebbero ritenersi già implicitamente abrogate a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta in particolare con l'articolo 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell'ambito dell'accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell'adesione e ratifica dell'Italia alla citata Convenzione OIL n. 143/1975, così come riconosciuto da larghissima giurisprudenza di merito in tema di rapporti di pubblico impiego e da diverse pronunce relative ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (Tribunale di Milano, ordinanza 20 luglio 2009; Tribunale di Torino, ordinanza 13 ottobre 2013);

richiamato l'ordine del giorno n. 9/1327/4 a firma dei deputati G. Guerini, L. Pastorino, F. Bonomo, L. Ricciatti accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2013, nel quale si richiede una disciplina compiuta dell'ambito relativo all'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in cui si chiarisca che l'unico requisito per l'accesso è costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa;

considerato in terzo luogo che la direttiva 2011/98 prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori di paesi terzi nei settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che, al contrario di quanto asserito dal Governo nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la nozione di « sicurezza sociale » non deve essere intesa

nell'accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell'ambito pensionistico ed aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell'Unione europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3, e 70 del Regolamento n. 883/2004, che include tra le prestazioni di « sicurezza sociale » non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle « miste », ovvero aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall'altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l'accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che, nello specifico, vadano ricomprese nella nozione di « sicurezza sociale » innanzitutto quelle prestazioni elencate nell'allegato X (già allegato II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, così come le « prestazioni familiari » ovvero quelle « prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari » (articolo 3 c. 1 lett. j) e articolo 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l'Italia non ha menzionato alcuno di essi nell'apposito allegato I al Regolamento. Per l'Italia l'elenco delle prestazioni incluse nel citato allegato X sono:

a) pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche);

rilevato che permangono nella normativa nazionale clausole di esclusione di lavoratori di Paesi terzi da prestazioni sociali che rientrano a pieno titolo nella nozione di « sicurezza sociale » richiamata dalla direttiva europea 2011/98 e che, pertanto, tali clausole risultano incompatibili con la direttiva medesima;

considerato che il mancato adeguamento di tali normative agli obblighi risultanti dalla direttiva 2011/98 esporrebbe il nostro paese al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE;

ritenuto perciò che ai fini di un corretto recepimento della direttiva sia necessario abrogare il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo nelle ulteriori disposizioni di legge che ancora lo prevedono e cioè a) articolo 65 L. 448/98 e successive modifiche, che istituisce l'assegno INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (si tratta infatti di una 'prestazione familiare' ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004 e rientra pertanto nel campo di applicazione della direttiva); b) articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001 in tema di assegno di maternità di base (si tratta anche in questo caso di una 'prestazione familiare' ai sensi del Regolamento n. 883 cit., non compresa nell'allegato I a detto regolamento); c) 'carta acquisti' di cui all'articolo 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (« carta acquisti » riservata agli anziani over 65 e bambini under 3); d) 'carta acquisti sperimentale' di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge n. 35/2012, ed integrato

dalle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (« carta acquisti sperimentale » per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno); e) articolo 19 comma 18 legge n. 2/2009 (« carta bambini »: rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale);

considerato in quarto luogo che l'articolo 12 comma 1 lettera g) della direttiva 2011/98 prevede a favore dei lavoratori di Paesi terzi la parità di trattamento nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio;

ritenuto che l'articolo 40, comma 6 d.lgs. n. 286/1998 in materia di accesso dei cittadini di Paesi terzi agli interventi relativi al « diritto sociale all'abitazione » sembra già soddisfare le esigenze di un equilibrato bilanciamento tra principio di parità di trattamento da un lato e requisiti di sufficiente radicamento sociale dello straniero volti ad assicurare efficacia e razionalità amministrativa dell'intervento sociale nel settore abitativo dall'altro, mediante la previsione del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ovvero del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, accompagnato in quest'ultimo caso dall'ulteriore requisito dell'esercizio dell'attività lavorativa, requisiti che rientrano entro i poteri di « deroga » consentiti dall'articolo 12 c. 2 lettera d) sub. i) della direttiva 2011/98;

rilevato invece che non appare conforme al principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 2011/98 l'articolo 11, comma 13, della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell'articolo 11 della legge n. 431/98, che ha subordinato per i soli cittadini stranieri (extra UE) l'accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

rilevato infatti che tale requisito di anzianità di residenza, valido solo per i cittadini di Paesi terzi, fonda una « discriminazione diretta » incompatibile con il principio costituzionale di eguaglianza che non ammette distinzioni tra cittadini e non nell'accesso ai diritti fondamentali, cui appartiene pure il diritto sociale all'abitazione (in proposito Corte Cost., sentenza n. 61/2011);

rilevato ugualmente che la norma appare già incompatibile con il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale di cui alla direttiva 109/2003 sui lungo soggiornanti, così come recepita con il d.lgs. n. 3/2007, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Kamberaj c. Provincia di Bolzano* (sentenza 24 aprile 2012 causa C-571/10);

osservato in quinto luogo che lo schema di decreto legislativo non prevede una sostanziale semplificazione delle procedure di conversione, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico, ma che anzi aumenta la durata dei termini per il rilascio del permesso unico rispetto ai termini vigenti dal 1998 (da 20 a 60 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni per il rilascio del nulla osta alla assunzione) e che anche tale allungamento appare in contrasto con l'effetto utile perseguito dalla direttiva cioè la semplificazione e un alleggerimento degli oneri burocratici;

rilevato in particolare che ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, l'importo dei diritti richiesti per il rilascio del permesso unico lavoro deve essere proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, il che comporta la necessità di riformare l'attuale sistema delle tariffe e dei costi per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

osservato in sesto luogo che lo schema di decreto legislativo non prevede una semplificazione delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, come invece prevede l'articolo 12, par. 1, lett. d) della direttiva;

osservato infine che lo schema di decreto legislativo non ottempera alla parità di trattamento per l'ottenimento di un alloggio, di cui all'articolo 12, par. 1 lettera g) della direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in ottemperanza alla procedura unica di rilascio e rinnovo del permesso unico e dell'eguaglianza di trattamento previsti dagli artt. 4, 6 e 12, par. 1, lett. a) della direttiva, il decreto legislativo abroghi la stipula del contratto di soggiorno come requisito per la costituzione di rapporti di lavoro del lavoratore di Paese terzo titolare del permesso unico successivi ai rapporti di lavoro dopo il primo ingresso e come requisito per il rinnovo del permesso unico, mantenendola soltanto nell'ambito delle procedure di primo ingresso per lavoro subordinato;

2) in ottemperanza all'articolo 9 lettera d) della direttiva, il d.lgs. preveda che lo straniero titolare del permesso unico sia informato dei diritti conferitegli dal permesso, mediante il rilascio, in sede di consegna del permesso di soggiorno, di un testo in una lingua nota che informi compiutamente lo straniero dei diritti conferitegli dal permesso, da inserirsi al punto 2 dell'accordo di integrazione alla voce « obblighi dello Stato »;

3) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. a) della direttiva, il d.lgs. preveda anche per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico l'accesso al pubblico impiego alle medesime condizioni previste dall'articolo 38 d.lgs. n. 165/2001 per i cittadini dell'Unione europea e per i loro familiari, per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e per i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;

4) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. a) della direttiva il d.lgs. preveda

l'abrogazione espressa del requisito di cittadinanza italiana contenuto all'articolo 10 c. 1 del « Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » di cui all'allegato A del R.D. n. 148/1931 recante « Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie, e linee di navigazione interna in regime di concessione » e in quanto tale requisito di cittadinanza è altresì applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054;

5) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. e) della direttiva il d.lgs. abroghi espressamente l'articolo 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che prevede il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti quale requisito per l'accesso dei cittadini di Paesi terzi all'assegno sociale e alle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, tra cui tutte le prestazioni sociali collegata alla condizione di disabilità, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 40/2013, 329/2011, 187/2010, 285/2009, 11/2009, 306/2008, 324/2006) che ne ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale, con conseguente ripristino dell'efficacia dell'articolo 41 del d.lgs. n. 286/1998;

6) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. e) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso unico dell'assegno INPS ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 l. n. 448/98 e successive modifiche, trattandosi a tutti gli effetti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004;

7) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. e) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'estensione anche alle cittadine di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno unico lavoro l'assegno di maternità comunale di cui all'articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001, trattandosi a tutti gli effetti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e non essendo tale assegno speciale di nascita menzionato nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 883/2004 (articolo 1 lett. z) del Regolamento 883/2004;

8) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. e) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico, a) della « carta acquisti » di cui all'articolo 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (« carta acquisti » riservata agli anziani over 65 e bambini under 3), b) della « carta acquisti sperimentale » di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge n. 35/2012, ed integrato dalle disposizioni di cui al D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (« carta acquisti sperimentale » per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno), trattandosi a tutti gli effetti di « prestazioni familiari » nell'accezione di diritto europeo ovvero di « prestazioni miste » (di assistenza sociale aventi natura di diritto soggettivo), c) della « carta bambini » (rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale) prevista all'articolo 19 comma 18 legge n. 2/2009);

9) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. e) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'abrogazione dell'articolo 20 c. 10 decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha introdotto un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale a partire dal 1 gennaio 2009, il che costituisce una discriminazione « indiretta » o « dissimulata » a

danno degli stranieri, in quanto tale criterio di anzianità di residenza appare più facile da soddisfare per i cittadini nazionali rispetto ai cittadini stranieri e non appare sorretto da una finalità obiettiva perseguita con criteri di proporzionalità, anche tenendo conto che con riferimento ai profili di violazione dei principi della cittadinanza europea e della libera circolazione dei cittadini di Paesi membri dell'UE e dei loro familiari, la norma di cui alla legge n. 133/2008 è già oggetto di una procedura preliminare di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana (PILOT n. 2384/11/JUST);

10) avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 12 c. 2 lett. b) della direttiva 2011/98, in considerazione delle conseguenze per la spesa pubblica derivanti dall'allargamento dei beneficiari delle prestazioni sociali, il d.lgs. preveda che l'estensione dell'accesso all'assegno sociale e alle prestazioni indicati nei punti sub 5), 6), 7), 8), sia disposta soltanto in favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno CE, dei familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, dei beneficiari di protezione internazionale, nonché ai titolari del permesso unico che possano dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa o la pregressa attività lavorativa per un periodo di almeno sei mesi unitamente alla registrazione come disoccupati nei centri per l'impiego;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel decreto legislativo:

a) l'abrogazione espressa dell'articolo 11 comma 13 della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell'articolo 11 della legge n. 431/98, nella parte in cui per i soli cittadini stranieri (extra UE) si prevede che l'accesso al

Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione sia limitato al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

b) il rilascio del permesso unico ai cittadini di paesi terzi titolari di visto di ingresso per lavoro subordinato ovvero che sulla base di un regolare rapporto di lavoro ottengano la conversione di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi non lavorativi ovvero che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo erano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in corso di rinnovo e preveda altresì che in tutte le norme vigenti il permesso unico sostituisca i permessi di soggiorno per lavoro subordinato;

c) la parità di accesso agli alloggi, incluso l'accesso al credito, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle altre forme di agevolazione e intermediazione, a favore dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia;

d) la piena equiparazione dei cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti in Italia ai cittadini italiani per quanto concerne l'autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale;

e) forme di semplificazione e di snellimento delle procedure di rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio e delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali degli stranieri regolarmente soggiornanti;

f) la riparametrazione dell'importo delle tasse per il trattamento delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso unico in conformità con l'articolo 10 della direttiva, in modo che sia proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo,
Dario Franceschini (*Svolgimento e conclusione*) 181

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Dario Franceschini.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Ministro Franceschini per la disponibilità dimostrata.

Dario FRANCESCHINI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e per il coor-*

dinamento dell'attività di Governo, svolge un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'approfondita relazione, soffermandosi su taluni aspetti.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Mara MUCCI (M5S), Mino TARICCO (PD), Stefania COVELLO (PD) e Alan FERRARI (PD).

Bruno TABACCI, *presidente*, invita il Ministro Franceschini ad intervenire.

Dario FRANCESCHINI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell'attività di Governo*, risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Dario Franceschini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.35 alle 9.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria C. 1921 Governo. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	9
Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10

COMMISSIONI RIUNITE (11^a Senato e XI Camera)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali, László Andor, sulle linee di intervento dell'UE nelle materie di competenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Emendamenti C. 631-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	51
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	63
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (<i>Deliberazione</i>)	55
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	64
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (<i>Svolgimento e rinvio</i>) .	66
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Esame emendamenti C. 631 ed abb./A	67
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.	
Audizione di Andrea De Gennaro, Direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di Gaetano Di Chiara, ordinario di farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari, di rappresentanti di Forum Droghe e di rappresentanti dell'Associazione SAMAN (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	71
ERRATA CORRIGE	72

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01819 Nastri: Sull'applicazione della legge n. 125 del 2013 al Comparto sicurezza e difesa ..	77
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-01820 Scanu: Sul concorso per il reclutamento di VFP4-11 ^a immissione 2012	78
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	81

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di <i>Boston Consulting Group</i> , nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze	86
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	88
Sui lavori della Commissione	88
INTERROGAZIONI:	
5-00578 Luigi Gallo: Sul villaggio protostorico rinvenuto nella località Longola in Poggiomarino (Napoli)	92
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	96

5-00898 Amoddio: Questioni connesse al funzionamento dell'Istituto Nazionale del dramma antico (INDA) di Siracusa e sulla nomina del commissario straordinario	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-01378 Ghizzoni: Sull'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99
5-01562 Bellanova: Sul decreto ministeriale concernente criteri e contingenze assunzionali delle Università statali per l'anno 2013	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	100
SEDE CONSULTIVA:	
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	101
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	94
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti di associazioni sportive	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
AVVERTENZA	95
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
<i>ALLEGATO (Emendamento del Relatore)</i>	109
<i>ERRATA CORRIGE</i>	108
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-01581 Mariani: Necessità di un potenziamento e di un generale miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario	110
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	121
RISOLUZIONI:	
7-00202 Nicola Bianchi: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	113
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Esame e rinvio</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01821 Caon: Sulla normativa in materia di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica	144
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-01822 Gallinella: Sull'applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2014, in tema di cessione di prodotti agroalimentari	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-01823 Faenzi: Sui pagamenti in favore del settore ippico	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	151

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	145
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Indagine conoscitiva sulla semplificazione burocratica nel settore agroalimentare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	146
Indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei pesticidi (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	146

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	146
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	152

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	154
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno <i>status</i> uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	157
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	174
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	159
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	164

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Dario Franceschini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



17SMC0001530